



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 dicembre 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 78 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VEROI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 96.

Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale Pag. 4

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 97.

Progetti di rilevante interesse educativo e culturale .. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 98.

Concessione di un contributo al Comune di Carpineto Sinello per la realizzazione di un monumento ai caduti e dispersi di tutte le guerre Pag. 6

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 99.

Concessione di un contributo al Comune di Casalanguida (CH) per la realizzazione di un monumento agli Alpini. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 100.

Treatment di buonuscita del personale della ex cassa per il Mezzogiorno trasferito alla regione Abruzzo Pag. 7

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 101.

Modifica della legge regionale 22 novembre 1993, n. 65 (Norme integrative per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 102.

Intervento finanziario della Regione per il rinnovo attrezzature tipografiche del Servizio Editoriale - Librario dell'Azienda D.S.U. di Chieti Pag. 8

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 103.

Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d'organo Pag. 8

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 104.

Contributo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» - Teramo Pag. 10

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 105.

Interventi a favore dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica dell'Aquila Pag. 11

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 106.

Intervento finanziario regionale per la costruzione, completamento e ripristino di monumenti Pag. 12

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 107.

Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 5 settembre 1991, n. 58 - Contributo al Consiglio Regionale e alle Sezioni Provinciali Abruzzesi della Unione Italiana Ciechi ed al Comitato Regionale e Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale per la Protezione e Assistenza di Sordomuti. Legge Regionale 29 novembre 1982, n. 87 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1995, n. 108.

Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 10 settembre 1993, n. 59 - Fondo di garanzia e credito agevolato piccole e medie imprese produttive Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1995, n. 109.

Istituzione del parco territoriale attrezzato del fiume Vomano. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1995, n. 110.

Contributo una tantum alla azienda diritto agli studi universitari di Teramo Pag. 15

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 26.

Riordino del servizio sanitario regionale Pag. 15

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 35.

Proroga dei termini di scadenza della gestione commissariale degli Enti Strumentali Pag. 26

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 36.

Modifica alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 riguardante interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile con particolare riferimento alla promozione di una nuova imprenditorialità, allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualità della vita Pag. 27

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 31.

Assunzione presso l'Azienda foreste demaniali della Regione sarda di personale già dipendente dalla SAF S.p.A. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 32.

Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche Pag. 28

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1996, n. 49.

Calendario Venatorio stagione 1996/1997 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1996, n. 50.

Modifica del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 27 gennaio 1995, n. 12 concernente «Interventi straordinari a favore delle imprese toscane» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1996, n. 51.

Partecipazione della Regione Toscana alla «Fondazione Teatro Metastasio di Prato» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1996, n. 52.

Disciplina del personale delle segreterie del Presidente e dei Vice presidenti del Consiglio regionale Pag. 31

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1996, n. 53.

Disciplina del personale dei gruppi Consiliari Pag. 31

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 26.

Interventi di solidarietà a favore di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie e intervento straordinario in Bosnia Pag. 32

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 14.

Protezione degli animali negli allevamenti e degli animali da macello: sanzioni amministrative Pag. 33

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 15.

Integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 concernente gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo Pag. 34

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 16.

Norme di applicazione dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente il decentramento delle farmacie. Pag. 34

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 17.

Integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27 «Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti» Pag. 35

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 18.

Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 «Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale». Differimento di termini Pag. 37

REGOLAMENTO REGIONALE 29 agosto 1996, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1, avente ad oggetto «Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 6 giugno 1990, n. 1 - Apertura e funzionamento dei servizi residenziali per minori: determinazione degli standards relativi» Pag. 37

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15.

Esame di tecnico del commercio e sostegni a favore di soggiorni formativi fuori provincia Pag. 37

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1996, n. 20.

Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare Pag. 40

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 21.

Rifinanziamento della legge regionale 13 dicembre 1984, n. 68 (Realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone Cogne-Charemoz) Pag. 41

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 22.

Intervento finanziario per la parziale ristrutturazione del presidio ospedaliero di Aosta Pag. 42

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 22.

Conto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1993 Pag. 42

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1996, n. 30.

Integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1995, n. 44: «Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario e all'attuazione delle politiche comunitarie» Pag. 43

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1996, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 23 «Requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle strutture ricettive alberghiere». Pag. 43

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1996, n. 32.

Modifica alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 34 «Incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva» Pag. 44

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Pag. 45

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 32.

Provvedimenti straordinari a seguito del fenomeno franoso nel comune di Corniglio Pag. 47

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 27.

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea Pag. 49

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente «Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (C.A.I.) nel Friuli-Venezia Giulia» Pag. 53

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 23.

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Pag. 54

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1996, n. 32.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1995. Pag. 57

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 33.

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali anno 1994 - Liquidazione prestazioni straordinarie 1995 Pag. 57

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 34.

Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Pag. 57

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 35.

Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia Pag. 58

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 «Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale» Pag. 58

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 37.

Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili» e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature Pag. 59

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale della Campania 2 luglio 1996, n. 14 recante: «Disposizioni in materia di promozione occupazionale». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 43 del 15 luglio 1996 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 3^a serie speciale - n. 45 del 16 novembre 1996). Pag. 61

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 96.

Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al fine di favorire lo sviluppo della cultura musicale nel territorio, promuove, con la presente legge, l'istituzione dei corsi di orientamento musicale per gli alunni della scuola elementare.

Art. 2.

Obiettivi dei corsi

I corsi di orientamento musicale di cui alla presente legge sono diretti ad attuare la comprensione dei fatti musicali a livello minimale per gli alunni delle scuole elementari, con l'obiettivo di completare la istruzione primaria, di orientare all'istruzione media o professionale e di contribuire alla formazione globale degli alunni.

Art. 3.

Progettualità curricolare

Le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge sono conseguiti, in osservanza delle norme dello Stato in materia di insegnamento, sulla base di piani annuali di lavoro e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) osservanza del presupposto che la musica può sussistere alla base dell'insegnamento di ogni altra disciplina per il rapporto che esiste tra canti popolari e linguistica, tra ascolto e discipline scientifiche, tra lettura cantata e l'avviamento alla logica;

b) attuazione di interventi diretti alla reale formazione del gusto musicale attraverso l'esercizio attivo della direzione dei campi di attività specifiche quali le esperienze percettive e di memoria, analitiche, esecutive e di invenzione;

c) attenta valutazione delle circostanze soggettive ed oggettive ed in particolare di quelle di tipo culturale, anche allo scopo di graduare l'insegnamento delle componenti strumentale, vocale, compositiva e di attività motoria dell'educazione musicale;

d) accostamento a un vasto repertorio di canti popolari e di canti pertinenti alle fasce di età degli allievi, allo scopo di assicurare il più ampio contatto con la multiforme realtà musicale passata e presente.

Art. 4.

Istituzione dei corsi

I corsi di cui alla presente legge sono istituiti da ciascuna Amministrazione Provinciale competente per territorio, sulla base delle istanze pervenute da parte delle direzioni didattiche e da parte di enti e associazioni che abbiano per fini statutari l'insegnamento della materia o, comunque, la promozione e lo sviluppo delle attività musicali.

Le istanze debbono essere prodotte entro il 20 settembre dell'anno precedente quello di riferimento e debbono contenere:

1) la precisa denominazione dell'ente, la sede e il legale rappresentante;

2) il numero dei corsi che si intendono istituire, la sede e i locali ove si svolgono, la durata in mesi;

3) la dichiarazione circa la disponibilità di aule, arredi e attrezzature per lo svolgimento dei corsi e la disponibilità del personale docente in possesso dei titoli di cui al successivo articolo 6;

4) la dichiarazione ad assoggettarsi al controllo da parte della Amministrazione Provinciale competente per territorio circa l'efficienza e efficace uso delle risorse.

Sulla base delle istanze pervenute, ciascuna Amministrazione Provinciale delibera l'istituzione dei corsi e assegna il contributo previsto al successivo articolo 7, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dalla presente legge, ripartite dalla Regione, e da questa anticipatamente trasferite alle singole Amministrazioni Provinciali, in ragione della popolazione provinciale residente, risultante dal censimento 1991.

Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti a finanziare tutte le istanze, ciascuna Amministrazione Provinciale adotta criteri di priorità oggettivamente predeterminati. Per gli anni successivi alla prima applicazione della legge è fatto obbligo di considerare prioritari:

a) i corsi di completamento di cicli già iniziati;

b) le istanze prodotte da soggetti che abbiano svolto attività con esito positivo rilevato dagli indicatori di autovalutazione di cui all'articolo 8.

Art. 5.

Funzionamento dei corsi

Le attività corsuali sono, di norma, inserite in quelle pertinenti ai normali iter scolastici, sempre che ciò sia deliberato dai competenti organi della scuola.

La complessiva durata, sino ad un massimo, di mesi sei, si articola nell'arco dell'anno solare con l'orario di tredici ore settimanali suddivise in non meno di quattro giorni.

Il coordinamento delle attività è attribuito ai Direttori Didattici nel rispetto della libertà di insegnamento d'intesa con l'insegnante dei corsi di orientamento musicale.

Art. 6.

Requisiti del personale docente

Il personale docente da utilizzare nei corsi in cui alla presente legge deve risultare in possesso di requisiti generali prescritti dallo Stato per l'insegnamento nelle scuole statali e di un diploma conseguito presso un Conservatorio di Musica o istituto Musicale pareggiato. È, altresì, richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli professionali:

a) compimento triennale del Corso di Didattica della Musica, istituito presso i Conservatori di Musica;

b) abilitazione all'insegnamento di Educazione Musicale nella scuola media inferiore;

c) abilitazione all'insegnamento di Educazione Musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

In presenza di più aspiranti in possesso dei requisiti e titoli richiesti, i soggetti beneficiari del contributo di cui alla presente legge sono tenuti ad applicare le disposizioni dello Stato in materia di graduatorie di aspiranti a supplenze.

Art. 7.

Contributo Provinciale

L'Amministrazione Provinciale competente per territorio, assegna, in forma anticipata ed in unica soluzione il contributo di L. 12.000.000 per ciascuna iniziativa corsuale accolta.

Detto contributo è utilizzato per l'acquisto di testi, sussidi didattici e strumenti musicali, per il 15% in forma forfettaria per spese generali e di amministrazione, di pulizia, uso utenze, sorveglianza e materiale didattico.

Il restante 85% è utilizzato per il compenso, ed oneri riflessi, relativo al personale docente.

Art. 8.

Rendicontazione e autovalutazione.

Ciascun beneficiario del contributo provinciale è tenuto a presentare all'Amministrazione Provinciale competente, al termine del corso, una relazione tecnico-economica sulla utilizzazione del contributo frutto.

Tale relazione deve contenere i seguenti indicatori di efficienza ed efficacia:

1) Costo unitario preventivo:

entità del contributo
totale allievi iscritti

2) Costo unitario finale:

entità del contributo
totale allievi a fine corso

3) Tasso di utilizzo finanziario:

entità del contributo
spese effettivamente sostenute

4) Produttività formativa:

numero allievi iscritti
numero allievi risultante a fine corso.

Ciascuna Amministrazione Provinciale invia al competente settore della Regione una relazione globale tecnico-contabile sulla utilizzazione della quota di risorse assegnate.

Tale relazione deve contenere gli indicatori di cui al precedente comma riferiti all'universo provinciale nonché i seguenti ulteriori indicatori:

1) Incidenza spese docenti:

totale spese docenza
totale spese sostenute

2) Costo docenza allievi:

totale spese docenza
numero complessivo allievi

3) Tasso utilizzo finanziario:

Spesa totale sostenuta
ammontare finanziamento Regionale.

Le risorse Regionali non utilizzate dalle singole Amministrazioni Provinciali sono destinate alla copertura dei fabbisogni del successivo esercizio e sono portate in detrazione dalla quota spettante per il medesimo.

Art. 9.

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 200.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 3, iscritto al cap. 323000 - Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti.

Lo stanziamento del cap. 323000 è conseguentemente ridotto, per competenza e cassa.

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 maggio 1995

DEL COLLE

96R0911

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 97.

Progetti di rilevante interesse educativo e culturale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 13
del 2 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di favorire, conformemente ai propri scopi statutari, la crescita civile, sociale ed economica della propria comunità, sostiene, nell'anno 1995, lo svolgimento di speciali iniziative di preminente interesse tese alla diffusione, ricerca, produzione e svolgimento di attività didattiche e culturali nel campo della misura, del teatro, del cinema ed audiovisivi e dell'arte, anche mediante il miglioramento qualitativo delle strutture.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, la regione interviene finanziariamente in favore delle istituzioni sotto elencate per la realizzazione degli specifici progetti culturali indicati, con la concessione dei contributi affianco di ciascuna specificati:

a) Istituzione deputazione teatrale «Teatro Marrucino» di Chieti per: «Stage sulle tecniche drammaturgiche teatrali»: L. 250.000.000

b) Istituto musicale «G. Braga» di Teramo per il potenziamento delle «attività didattiche e culturali»: L. 400.000.000

c) Istituto cinematografico «La Lanterna magica» con sede in L'Aquila per: «Attivazione e funzionamento dell'accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine»: L. 400.000.000

d) Associazione Culturale «Arte Nuova» con sede in Pescara per: Attivazione iniziative di arte contemporanea a carattere multimediale con particolare riferimento alla manifestazione «Fori Uso»: L. 200.000.000

e) Istituto Multimediale Internazionale Scrittura e Immagine - Pescara - per la realizzazione di un progetto speciale per l'Abruzzo e il cinema nell'ambito del Festival del cinema: L. 200.000.000

f) Camerata Musicale Sulmonese intervento straordinario per la realizzazione di un progetto musicale «Primavera Estate» e adeguamento strutturale e acustico dell'Auditorium: L. 80.000.000

2. I progetti speciali, con esclusione di quello di cui alla lett. b), ammessi a finanziamento in base alla presente legge, per l'anno 1995, esulano dall'attività ordinaria dei soggetti proponenti e sono finanziati dalla Regione Abruzzo, in via straordinaria, solo con i benefici previsti dalla presente legge.

Art. 3.

1. I soggetti destinatari dei benefici di cui al precedente art. 2 devono presentare, a pena di decadenza, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio promozione culturale - Giunta regionale - L'Aquila, apposita domanda corredandola di relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

Art. 4.

1. La Giunta regionale dispone la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e ne autorizza la liquidazione e conseguente erogazione nella misura del 70% dell'importo degli stessi, a titolo di anticipazione.

2. L'erogazione del saldo avverrà sulla base del conto consuntivo che le istituzioni interessate avranno l'obbligo di presentare, pena restituzione delle somme percepite, entro il 31 marzo 1996 corredato della certificazione sulla regolarità della contabilità di cui alla legge regionale n. 22/1986 e successive modificazioni.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente per l'anno 1995 in L. 1.530.000.000 si provvede utilizzando quota parte dello stanziamento del Cap. 324000 per L. 880.000.000 e per L. 650.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del Cap. 62422.

2. Gli stanziamenti sono corrispondentemente ridotti per competenza e cassa.

3. Nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario è istituito ed iscritto nel Sett. 4, Tit. 2, Ctg. 4, il Cap. 62424 denominato: «Interventi regionali per la realizzazione di progetti di rilevante interesse educativo e culturale» con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 1.530.000.000.

4. Le partite n. 12 e n. 3 dell'elenco n. 4 iscritte al Cap. 324000 sono corrispondentemente ridotte in L. 800.000.000 e L. 80.000.000.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addi 8 maggio 1995

DEL COLLE

96R0912

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 98.

Concessione di un contributo al Comune di Carpineto Sinello per la realizzazione di un monumento ai caduti e dispersi di tutte le guerre.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede un contributo a favore del Comune di Carpineto Sinello per la costruzione di un monumento ai caduti e dispersi di tutte le guerre.

Art. 2.

Il contributo, di cui al precedente art. 1 è fissato in lire 15.000.000 (quindicimilioni), viene concesso con provvedimento della Giunta regionale ed erogato previa presentazione di rendiconto delle spese già sostenute.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1995, in lire 15.000.000, si provvede previa riduzione, in termini di competenza e cassa dello stanziamento iscritto al cap. 324000 (Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - art. 37 L.R.C.) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della L.R.C. 29 dicembre 1977, n. 81 con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addi 8 maggio 1995

DEL COLLE

96R0913

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 99.

Concessione di un contributo al Comune di Casalanguida (CH) per la realizzazione di un monumento agli Alpini.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede un contributo al Comune di Casalanguida per la realizzazione di un monumento agli Alpini.

Art. 2.

Il contributo, fissato in lire 25.000.000 (venticinquemilioni) è concesso al Comune di Casalanguida per partecipazione alle spese della realizzazione e della inaugurazione del monumento.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in lire 25.000.000, si provvede previa riduzione, in termini di competenza e cassa dello stanziamento iscritto al cap. 324000 (Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - art. 37 L.R.C.) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa è autorizzato a disporre, ai sensi del penultimo comma dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81 con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 maggio 1995

DEL COLLE

96R0914

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 100.

Trattamento di buonuscita del personale della ex cassa per il Mezzogiorno trasferito alla regione Abruzzo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 13
del 2 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale di ruolo e non di ruolo trasferito alla Regione Abruzzo dalla ex Cassa per il Mezzogiorno con decreto ministeriale 4 agosto 1983, n. 13293 in attuazione dell'art. 147 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha diritto, a domanda, ad una indennità di buonuscita, secondo le norme vigenti per il personale del ruolo regionale, limitatamente al periodo di servizio reso alle dipendenze della Regione Abruzzo dal 1^o novembre 1983, decorrenza del trasferimento, alla data di cessazione, per qualsiasi causa, del servizio stesso ed in ogni caso sino alla data dell'assegnazione del medesimo personale ai consorzi intercomunali ai sensi della L.R. 16 settembre 1987, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'importo dell'indennità di buonuscita è determinato prendendo a base di calcolo il trattamento economico mensile in godimento per stipendio, anzianità e indennità integrativa speciale alla data di cessazione del servizio presso la regione.

Art. 2.

1. Per il periodo di servizio prestato presso la ex Cassa per il Mezzogiorno precedentemente al 1^o novembre 1983, al personale di cui al comma 1, dell'art. 1 compete un'indennità di anzianità nell'importo che, al medesimo titolo, viene versato alla regione all'atto della cessazione definitiva dal servizio.

Art. 3.

1. Il servizio del personale procede d'ufficio alla liquidazione delle indennità di buonuscita nei confronti del personale cessato dal servizio, per qualsiasi causa, successivamente al 1^o novembre 1983 e prima della data di assegnazione ai consorzi intercomunali.

Art. 4.

1. Agli oneri dall'applicazione della presente legge, quantificabili in presunte L.300.000.000, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti di cui al Cap. 011301 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 maggio 1995

DEL COLLE

96R0915

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 101.

Modifica della legge regionale 22 novembre 1993, n. 65
(Norme integrative per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 13
del 2 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge Regionale novembre 1993, n. 65, al primo comma, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: «Gli impianti di inceneritori di rifiuti ospedalieri da realizzare per iniziativa dei Consorzi Comprensoriali per lo smaltimento dei rifiuti previsti dalla vigente legislazione possono essere installati anche al di fuori di zone industriali. Sulla localizzazione si esprime la Giunta Regionale, previo parere tecnico di idoneità da parte del Comitato degli Esperti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 60/1985 e successive modificazioni ed integrazioni».

Anche i progetti delle suddette opere devono essere corredati da una relazione di cui all'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 17.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 maggio 1995

DEL COLLE

96R0916

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 102.

Intervento finanziario della Regione per il rinnovo attrezzature tipografiche del Servizio Editoriale - Librario dell'Azienda D.S.U. di Chieti.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, al fine di consentire l'aminodernamento e il potenziamento delle attrezzature tipografiche, in dotazione dell'Azienda D.S.U. di Chieti, adibite al servizio editoriale e librario, interviene con un sostegno finanziario di L. 684.000.000.

Art. 2.

1. Alla erogazione del contributo provvede la Giunta Regionale, previa acquisizione di dettagliato piano finanziario descrittivo dell'intervento deliberato dal competente Organo dell'Azienda.

Art. 3.

1. Le Aziende D.S.U. di L'Aquila e di Teramo, nell'ipotesi di cui all'art. 30, comma 3 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91, per la gestione del servizio editoriale-librario di competenza, utilizzano, mediante convenzione che preveda anche la compartecipazione agli oneri, le attrezzature tipografiche dell'Azienda di Chieti.

2. La Regione, per il proprio fabbisogno di stampati e di pubblicazioni, si avvale, mediante convenzione, dello stabilimento tipografico ristrutturato in attuazione della presente legge.

Art. 4.

1. Fino alla costituzione delle Aziende D.S.U., di cui alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91, l'intervento previsto dalla presente legge è realizzato dal Comitato di Gestione D.S.U. di Chieti che cura altresì l'adempimento previsto dal precedente art. 2.

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in L. 684.000.000, si fa fronte mediante riassegnazione all'organismo di gestione del diritto allo studio universitario di Chieti dell'avanzo di gestione accertato con il conto consuntivo dell'esercizio 1993 riversato, dal Comitato stesso, alla Regione. Nello stato di previ-

sione dell'entrata è istituito il cap. 36205 titolo 30, cat. 6 denominato «Recuperi avanzi di gestione degli uffici per il Diritto allo Studio Universitario».

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1995, al Settore 4, titolo 2, cat. 1, Sez. 6 è istituito il capitolo 42103 denominato «Intervento finanziario per rinnovo attrezzature tipografiche del servizio editoriale-librario dell'Azienda D.S.U. di Chieti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 maggio 1995

DEL COLLE

96R0917

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 103.

Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d'organo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, al fine di tutelare la salute fisica e lo stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona, promuove e sostiene ogni attività destinata al mantenimento e al recupero della vita umana anche in caso di grave compromissione delle funzioni primarie, ritenendo, altresì, importante promuovere la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione di organi come elemento di solidarietà sociale essenziale per la collettività.

Art. 2.

1. La Regione considera fondamentale per un miglioramento qualitativo dell'attività assistenziale il perseguitamento dei seguenti obiettivi:

a) il potenziamento delle rianimazioni cui afferiscono cerebrolesi e delle strutture ospedaliere con unità operative di neurochirurgia d'urgenza al fine di rendere più efficienti:

a1) le terapie intensive ove si svolgono attività di recupero dei cerebrolisci acuti;

a2) i reparti e i servizi, ivi compresi quelli di neurologia e di medicina legale, che svolgono attività di prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto o che concorrono a tale attività;

b) il potenziamento del «Centro Interregionale Riferimento per i Trapianti Regione Abruzzo - Regione Molise», de L'Aquila;

c) la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari di cui alle precedenti lettere a) e b) per i quali è necessaria una elevata specializzazione.

2. Per perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo la Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente, predisponde un piano annuale di interventi secondo la procedura stabilita dall'art. 7.

Art. 3.

1. Il direttore sanitario è tenuto ad individuare, preferibilmente nell'ambito della Direzione Sanitaria, una unità di personale sanitario che collabora con i servizi coinvolti per l'ottimizzazione delle attività di prelievo, con funzione di coordinatore di ospedale. Il coordinatore di ospedale svolge questa attività, con tempi dedicati a tale funzione, durante l'orario di servizio.

2. Le attività di prelievo di organi a scopo di trapianto sono riconosciute prestazioni di emergenza dato che non possono essere né prevedibili né programmabili, devono essere fornite con tempestività per evitare il degrado biologico degli organi da trapiantare, e necessitano dell'attivazione contemporanea di strutture diverse con specifiche competenze.

3. Le attività di prelievo devono essere prioritariamente inserite nel regime di compenso a prestazione, secondo quanto previsto dalle vigenti norme dello Stato e dal relativo Tarifario Regionale.

Art. 4.

1 Al fine di assicurare il costante progresso tecnologico-scientifico e formativo delle unità operative di rianimazione, del Centro Interregionale di Riferimento Trapianti Regione Abruzzo - Regione Molise e di garantire la necessaria formazione professionale degli operatori, la Regione provvede ad assegnare i contributi secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. L'assegnazione di contributi regionali deve prioritariamente essere finalizzata:

- a) al potenziamento delle attrezzature scientifiche;
- b) all'incremento di personale qualificato;

3. Una quota di contributi è destinata ai centri che hanno eseguito prelievi e che abbiano documentato una significativa attività nell'ultimo anno, tenuto conto dell'esperienza maturata e delle difficoltà incontrate.

4. L'erogazione dei contributi è effettuata a favore dei soggetti interessati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 5.

Art. 5.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nomina un Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) che dura in carica tre anni, con il compito di collaborare con il Settore Sanità ed Igiene della Regione al fine di predisporre gli elementi conoscitivi e tecnici per razionalizzare le attività di recupero dei cerebrolesi e degli interventi per prelievo d'organi e tessuti.

2. In particolare, il Comitato Tecnico Scientifico dovrà svolgere i seguenti compiti:

a) fornire una analisi annuale sull'utilizzo delle risorse e dei contributi assegnati;

b) indicare le necessità più urgenti da soddisfare nell'utilizzo dei fondi disponibili annualmente, anche sulla base delle informazioni raccolte di cui alla lettera a);

c) porre in essere attività informative e predisporre proposte organizzative per tutti i centri di rianimazione dei presidi ospedalieri.

3. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da:

a) l'Assessore Regionale alla Sanità o un funzionario regionale, suo delegato, che lo presiede;

b) un dirigente del Settore Igiene e Sanità della Regione;

c) il Responsabile del Centro Interregionale Riferimento per i Trapianti Regione Abruzzo - Regione Molise;

d) tre responsabili di unità operative di anestesia e rianimazione impegnati nel recupero dei cerebrolesi, designati dall'Assessore alla Sanità su indicazione dei responsabili delle unità operative di Anestesia e Rianimazione della Regione;

e) tre esperti in neurofisiopatologia designati dall'Assessore alla Sanità su indicazione dei responsabili delle unità operative di Neurologia della Regione;

f) un medico legale designato dall'Assessore alla Sanità su indicazione dei responsabili dei servizi di Medicina Legale della Regione.

4. In sede di rinnovo del Comitato Tecnico-Scientifico i componenti di cui alle lettere d), e), f), del precedente terzo comma non possono essere riconfermati per il triennio successivo.

Art. 6.

1. Le ULS - Azienda e gli Ospeali-Azienda inviano entro il 31 gennaio di ogni anno al settore regionale Sanità e Igiene, che la trasmetterà alla competente commissione consiliare, una relazione redatta secondo precise indicazioni fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico contenente il resoconto dell'attività svolta con riferimento agli obiettivi di cui articolo 2, e l'individuazione delle principali necessità per un migliore funzionamento della struttura, acquisite le indicazioni dei primari interessati.

2. Le relazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Comitato Tecnico-Scientifico.

3. L'Assessore alla Sanità trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno al Presidente del Consiglio Regionale una dettagliata relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 7.

1. La Giunta Regionale stabilisce ogni anno la ripartizione dei fondi destinati al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico a norma della lettera c), secondo comma, dell'articolo 5, assegnandone le relative quote alle strutture identificate nei piani di riparto dei finanziamenti per le spese correnti e per le spese in conto capitale.

Art. 8.

1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio atto deliberativo, le modalità per l'attuazione dei principi in essa contenuti, ed in particolare per:

a) il miglioramento qualitativo delle unità ospedaliere che operano nel campo del prelievo d'organo;

b) la formazione e la qualificazione degli operatori sanitari;

c) la promozione di una sensibilizzazione e collaborazione all'interno degli enti, per il miglioramento qualitativo dell'attività di prelievo d'organo e di tessuto;

d) la responsabilizzazione delle Direzioni Sanitarie in considerazione del ruolo istituzionale di coordinamento ai fini organizzativi, igienici e formativi.

Art. 9.

1. Per gli interventi previsti al precedente art. 4 - II comma - lett. a)*, l'onere previsto per l'anno 1995 è valutato in L. 350.000.000.

2. All'onere, così come quantificato nel comma che precede, si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione del bilancio per il corrente esercizio finanziario:

Cap. 324000 - denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese di investimenti» - in diminuzione L. 350.000.000

Cap. 82396 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 8, Tit. 2, Ctg. 3) denominato: «Interventi per il potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d'organo» - in aumento L. 350.000.000

La partita n. 10 dell'elenco n. 4 è corrispondentemente ridotta.

3. Gli oneri di cui all'art. 4, 2^o comma trovano copertura finanziaria nello stanziamento del cap. 81500 - Fondo sanitario parte corrente.

4. Le spese per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico di cui al precedente art. 5, trovano la relativa copertura finanziaria con i fondi stanziati sui pertinenti cap. 11425 (spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missioni e di trasferta ed il rimborso spese al personale regionale ed a quello estraneo alla Regione, di consigli, comitati, collegi e commissioni - Legge regionale n. 35/1973 modificata dalla legge regionale n. 31/1978) e 11401 (indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale, nazionale ed all'estero, comprese le indennità chilometriche ed analoghe - Legge regionale n. 77/1977 modificata ed integrata dall'art. 50 della legge regionale n. 60/1979) dello stato di previsione della spesa per il bilancio 1995 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi ai sensi della legge regionale n. 15/1988».

Art. 10.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 maggio 1995

DEL COLLE

* Nota n. 1172 Div. C.G. del 3 maggio 1995 a firma del sig. Commissario del Governo con cui si comunica: «con l'occasione il Governo ha osservato in relazione all'art. 9, che devono aggiungersi, dopo le parole «2^o comma», le parole «lettera b», per imputare correttamente le spese in conto corrente».

96R0918

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 104.

Contributo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» - Teramo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 13 del 2 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

1. La regione intende, con la presente legge, riordinare la materia relativa ai contributi erogati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» con sede in Teramo, per l'assolvimento dei compiti ad esso demandati dall'art. 3, secondo comma della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, dalla legge regionale 9 gennaio 1979, n. 1, dall'art. 3, lett. e) ed n) della legge regionale 14 agosto 1981, n. 33, dalla legge 27 agosto 1982, n. 59, dagli artt. 8, 9 e 61 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, dall'art. 13 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 48, dalla legge regionale 10 agosto 1994, n. 50, dalla legge regionale 22 agosto 1994, n. 55.

2. Per il finanziamento di tutte le spese correnti ed in conto capitale necessarie per l'assolvimento dei compiti previsti dalle disposizioni legislative regionali indicate al comma 1, che hanno carattere continuato e ricorrente, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, punto 2, lett. a), la Regione Abruzzo istituisce specifici capitoli di bilancio denominati, rispettivamente: «Interventi per la realizzazione di programmi da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» - spese correnti» e «Interventi per la realizzazione di programmi da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» - spese in conto capitale».

Art. 2.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede come di seguito indicato:

per il finanziamento delle spese in conto capitale necessarie all'assolvimento dei compiti di istituto si provvede:

Cap. 324000 - Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in c/capitale - in diminuzione L. 1.000.000.000

Cap. 82392 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 8, Tit. 2, Ctg. 3) denominato: «Interventi per la realizzazione di programmi da parte dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»» - in aumento L. 1.000.000.000

per il finanziamento delle spese correnti si provvede:

Cap. 323000 - Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - in diminuzione L. 1.000.000.000

Cap. 81593 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 8, Tit. 1, Ctg. 5) denominato: «Contributo per spese correnti dell'Istituto Zooprofilattico «G. Caporale»» - in aumento L. 1.100.000.000

2. Le partite n. 8 e n. 2, rispettivamente dell'elenco n. 3 e dell'elenco n. 4 sono soppresse.

3. 1) Per gli oneri ricadenti negli interventi previsti dalla legge regionale 14 gennaio 1994, n. 5 e n. 31/1982 valutati in L. 300.000.000 si provvede con quota parte dello stanziamento di cui al Cap. 101633, del bilancio per il corrente esercizio;

2) Per gli oneri derivanti dall'attribuzione che per legge sono demandati all'Istituto Zooprofilattico valutati per l'anno 1995 a L. 150.000.000 si provvede con lo stanziamento di pari importo, del Cap. 291620 del bilancio per il corrente esercizio;

3) Per gli oneri derivanti da interventi previsti dalla legge regionale 14 gennaio 1994, n. 5 e che istituzionalmente possono essere conferiti all'Istituto Zooprofilattico, valutati in L. 1.500.000.000, si provvede con quota parte dello stanziamento del Cap. 102444, del bilancio per l'esercizio in corso che presenta sufficiente disponibilità;

4) Per quanto attiene agli oneri derivanti dall'attuazione della legge 7 marzo 1985, n. 97 e il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, si provvede con quota parte del F.S.N. all'uovo destinata e ricompresa nello stanziamento del Cap. 81500 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

4. Per quanto attiene agli oneri di cui ai punti 1, 2, 3, 4 del comma che precede, si provvederà con appositi provvedimenti amministrativi di erogazione di competenza della Giunta regionale.

5. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti saranno determinati dalle annuali leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 maggio 1995

DEL COLLE

* Nota n. 1173 Div. C.G. del 3 maggio 1995 a firma del sig. Commissario del Governo, con cui si comunica: «con l'occasione il Governo ha osservato che, per presumibile errore materiale, l'utilizzo del fondo globale di cui al cap. 323000 è erroneamente indicato in lire un miliardo, anziché unmiliardocentomiloni importo quest'ultimo accantonato sulla relativa portata del fondo globale medesimo».

96R0919

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 105.

Interventi a favore dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica dell'Aquila.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 13 del 2 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo contribuisce allo svolgimento delle attività e dei programmi dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di L'Aquila (Istituto di grado universitario - decreto del Presidente della Repubblica n. 1369 del 28 ottobre 1968), attraverso la concessione di un contributo ordinario per ogni anno accademico di lire 100.000.000 (centomila).

Art. 2.

Il contributo viene erogato fin dall'approvazione della riforma degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) con la istituzione della facoltà di Scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 viene erogato con deliberazione della Giunta Regionale all'inizio di ogni esercizio finanziario sulla base:

a) per il primo anno:

della relazione illustrativa previsionale dell'attività dell'anno accademico da iniziare;

b) per gli anni successivi:

1) della relazione illustrativa dell'utilizzo del contributo dell'anno accademico precedente;

2) della relazione illustrativa previsionale dell'attività dell'anno accademico da iniziare.

Le relazioni devono essere elaborate e trasmesse alla Giunta Regionale dal Consiglio di Amministrazione dell'ISEF.

Tale contributo è gestito dal Consiglio di Amministrazione dell'ISEF e destinato a far fronte:

a) alle spese per il funzionamento e la gestione dei corsi nonché per l'acquisizione di attrezzature tecnico-didattiche-scientifiche;

b) ai finanziamenti per attività di ricerca, di numero non inferiore a sei, a favore di giovani che risultino possedere i seguenti requisiti:

residenza da almeno cinque anni in uno dei Comuni della Regione Abruzzo;

età non superiore ai trentadue anni;

titolo di studio diploma ISEF con votazione 110/110 e lode o laurea in medicina o giurisprudenza con votazione 110/110 e lode.

Ciascun finanziamento di attività di ricerca deve essere di importo non inferiore a quindici milioni netti «ad personam» per ogni anno accademico.

Art. 4.

Il contributo deve essere utilizzato nell'interesse ed ai soli esclusivi fini dell'espletamento degli istituzionali compiti dell'ISEF di L'Aquila.

Art. 5.*

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 150.000.000 si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso:

(Omissis).

La partita n. 6 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 maggio 1995

DEL COLLE

* Nota n. 1174 Div. C.G. del 3 maggio 1995 a firma del sig. Commissario del Governo con cui si comunica: «con l'occasione il Governo ha osservato, circa la norma finanziaria di cui all'articolo 5, che, atteso il carattere continuativo del contributo annuale ordinario previsto dall'art. 1 della legge, codesta Regione avrebbe dovuto più correttamente fare rinvio alle successive leggi di bilancio per gli oneri da porre a carico degli esercizi futuri».

96R0920

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 106.

Intervento finanziario regionale per la costruzione, completamento e ripristino di monumenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13
del 2 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo riconosce, conformemente ai propri fini statutari, di rilevante interesse civile, culturale e sociale, la realizzazione, il completamento e il ripristino di monumenti dedicati ai caduti in guerra e agli invalidi per lavoro.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a concorrere finanziariamente con gli enti sottoelencati per l'importo a fianco di ciascuno quantificato:

Comune di Luco dei Marsi L. 20.000.000

Comune di Sulmona L. 50.000.000

Art. 3.

Ai fini dell'assunzione del provvedimento di concessione dell'intervento finanziario, i soggetti interessati sono tenuti a presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda di finanziamento, corredata dal progetto cantierabile dell'opera da realizzare e del preventivo di spesa.

Entro novanta giorni dal completamento dell'opera gli enti beneficiari devono presentare apposito rendiconto della intera spesa sostenuta, a pena della restituzione della somma percepita.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 70.000.000, si provvede mediante riduzione, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 324000 - quota parte della partita n. 12 - elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 sono istituiti ed iscritti i seguenti capitoli:

62328 - (Sez. 6, Tit. 2, Ctg. 3) denominato: «Intervento finanziario in favore dei Comuni di Luco dei Marsi e Sulmona per la costruzione, completamento e ripristino di monumenti» con lo stanziamento in termini di competenza e cassa di L. 70.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 maggio 1995

DEL COLLE

96R0921

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1995, n. 107.

Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 5 settembre 1991, n. 58 - Contributo al Consiglio Regionale e alle Sezioni Provinciali Abruzzesi della Unione Italiana Ciechi ed al Comitato Regionale e Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale per la Protezione e Assistenza di Sordomuti. Legge Regionale 29 novembre 1982, n. 87.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13
del 2 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo al Comitato Regionale ed alle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai Sordomuti, da destinare al perseguitamento degli scopi statutari dell'Ente, previsto dalle leggi regionali 29 novembre 1982, n. 87; 2 aprile 1985, n. 24; 16 settembre 1987, n. 58; 13 luglio 1989, n. 51; 9 maggio 1990, n. 70 e 5 settembre 1991, n. 58, è rideterminato nella misura di L. 200.000.000.

L'importo di cui al precedente comma, è assegnato annualmente dalla Giunta Regionale al Comitato Regionale che, dopo aver accantonato la somma di L. 20.000.000 per lo svolgimento delle attività di propria competenza, ripartisce il rimanente importo di L. 180.000.000 tra le proprie Sezioni Provinciali in proporzione alle esigenze delle stesse, relativamente all'entità dell'utenza assistita ed alla vastità del territorio di pertinenza di ogni singola Sezione.

Art. 2.

Il Comitato Regionale d'Abruzzo dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai Sordomuti presenta annualmente al I Dipartimento - Ufficio Ragioneria della Giunta Regionale -, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettivamente erogato il contributo, una dettagliata relazione da cui risulti l'esatto impiego da parte di ogni singola Sezione Provinciale delle somme dalle stesse percepite.

Art. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 70.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 con quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 lo stanziamento del cap. 071625 denominato «Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo ed alle Sezioni provinciali Abruzzesi dell'Unione Italiana Ciechi ed alle Sezioni provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale per la protezione ed assistenza ai sordomuti» è incrementato, in termini di sola competenza di L. 70.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1995 l'onere complessivo di L. 644.000.000 iscritto sul pertinente capitolo 71625, come integrato dal comma che precede, grava sui corrispondenti capoli dei pertinenti bilanci regionali e resta così suddiviso:

L. 200.000.000 in favore del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali Abruzzesi dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai Sordomuti, come stabilito al precedente art. 1;

L. 444.000.000 in favore del Consiglio Regionale d'Abruzzo e delle Sezioni Provinciali Abruzzesi della Unione Italiana Ciechi, come stabilito dall'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1989, n. 51.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 maggio 1995

DEL COLLE

96R0922

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1995, n. 108.

Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 10 settembre 1993, n. 59 - Fondo di garanzia e credito agevolato piccole e medie imprese produttive.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Finalità

L'art. 1 della legge regionale 59/1993 è sostituito dal seguente:

È istituito un fondo speciale per prestazioni di garanzia e per costituzione di provvista a tasso agevolato per credito a medio termine, alle piccole e medie imprese produttive e del terziario avanzato.

Art. 2.

Dotazione finanziaria

L'art. 2 della legge regionale 59/1993 è integrato dal seguente comma:

La dotazione finanziaria del fondo di cui al precedente art. 1 è stabilita, per l'anno 1995 in lire 1.000.000.000, che verrà trasferita alla FIRA secondo le modalità operative già in vigore tra le parti e modificate dalla presente legge.

Art. 3.

Gestione

L'art. 3 della legge regionale 59/1993 è sostituito dal seguente:

Il fondo è gestito dalla FIRA S.p.a. (Finanziaria Regionale Abruzzese) nel rispetto delle disposizioni generali contenute nella presente legge.

La FIRA utilizza il fondo previsto nel precedente art. 1 per interventi a favore di piccole e medie imprese produttive che comportino miglioramenti nelle tecnologie e/o nelle strutture organizzative aziendali e/o incremento dei livelli occupazionali.

Sono ritenute valide le spese regolarmente documentate riguardanti interventi sia come investimenti sia come servizi reali, non relative a costi interni.

I programmi finanziabili sono relativi alla produzione, all'organizzazione aziendale, alla qualità, alla ricerca, all'innovazione, alla contabilità industriale, alla promozione commerciale (pubblicità), al marketing, all'acquisto di software, all'acquisizione di sistemi o servizi di controllo di gestione.

Sono altresì finanziabili l'acquisto del suolo/edificio, la progettazione, direzione dei lavori, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento, la trasformazione, l'acquisto di brevetti/licenze/servizi reali e la formazione di scorte nell'ambito della giacenza media di magazzino.

Il programma oggetto del finanziamento deve riferirsi a spese effettuate al massimo sei mesi prima della presentazione della domanda e deve essere completato entro sei mesi dall'approvazione della domanda stessa.

Una volta approvata la pratica l'erogazione dei fondi, a giudizio insindacabile della FIRA, può essere effettuata anche per stadi di avanzamento nel numero massimo di tre.

Gli interventi previsti dalla presente legge possono essere effettuati dalla FIRA direttamente o mediante apposite convenzioni da stipularsi con il sistema finanziario o con organizzazioni di categoria già esistenti a valenza provinciale e regionale.

Art. 4.

Spese gestione

L'art. 5 della legge regionale 59/93 è così sostituito:

Per la copertura delle spese di gestione e di attuazione della presente legge è riservata alla FIRA una quota del 3% (tre per cento) delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 5.

Disponibilità

L'art. 6 della legge regionale 59/93 è così sostituito:

l'ammontare totale di cui al precedente art. 2, detratto del 3% (tre per cento), di cui al precedente art. 5, è così ripartito

un terzo è utilizzato per l'acquisto di titoli con finalità di costituzione di un fondo di garanzia a medio termine;

i due terzi più l'ammontare degli interessi che matureranno dall'acquisto dei titoli stessi, devono essere destinati alla riduzione del costo delle operazioni di credito a medio termine.

Art. 6.

Indicazioni di indirizzo relative al credito

L'art. 8 della legge regionale 59/93 è sostituito nel modo seguente:

l'abbattimento del tasso nell'ambito dell'intervento relativo ai finanziamenti a medio termine nonché alle operazioni di leasing di cui al successivo art. 7, è pari al 4% (quattro per cento) annuo.

La durata dei finanziamenti ha un massimo di 7 (sette) anni ivi incluso un anno di preammortamento. Il rimborso deve avvenire in rate semestrali posticipate costanti.

L'importo del finanziamento non può essere superiore a lire 400 milioni e inferiore ai 50 milioni.

Art. 7.

Locazione finanziaria

Le imprese di cui all'art. 1 (PMI) possono effettuare investimenti anche con sistema della locazione finanziaria limitatamente all'acquisto di macchinari, attrezzature ed automezzi. I contratti di locazione finanziaria, per gli investimenti previsti dal primo comma del presente articolo possono avere una durata massima di 5 anni (60 mesi).

L'abbattimento del tasso, nell'ambito dell'intervento di cui alla presente legge, si attua attraverso la corresponsione di contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'art. 2.

Il Fondo di garanzia, di cui al precedente art. 7 (sic)*, non si applica per le operazioni perfezionate con il sistema della locazione finanziaria.

La FIRA S.p.a. per rendere operative le operazioni del presente articolo si avvale di apposite Convenzioni stipulate con Società di locazione finanziaria.

Art. 8.

Indicazioni di indirizzo relative al Fondo di Garanzia

L'art. 9 della legge regionale 59/93 è così sostituito:

La durata della garanzia non può essere superiore a 8 anni.

L'importo della garanzia, per ogni operazione di finanziamento, non può essere superiore a 400 milioni ed inferiore a 50 milioni.

Art. 9.

Cumulabilità

L'art. 10 della legge regionale 59/93 è così sostituito:

le misure suddette (contributo in c/interessi fondo di garanzia) sono comunque cumulabili tra loro.

L'intervento finanziario della presente legge è cumulabile con altre provvidenze nei limiti previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

In assenza di precedenti agevolazioni il finanziamento concedibile può raggiungere il 100% delle spese documentate o documentabili.

Art. 10.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 1.000.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 con quota parte della partita n. 5 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, lo stanziamento iscritto al Cap. 232441 è incrementato L. 1.000.000.000 in termini di sola competenza;

Art. 11.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 maggio 1995

DEL COLLE

* Nota di redazione: «presumibilmente sembra debba intendersi art. 1».

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1995, n. 109.

Istituzione del parco territoriale attrezzato del fiume Vomano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1. Istituzione e confini

È istituito il parco territoriale attrezzato del fiume Vomano nel Comune di Montorio al Vomano.

I confini sono stabiliti come da cartografia allegata, per una superficie di circa 335 ha.

Art. 2. Gestione

La gestione del parco territoriale attrezzato è demandata al Comune di Montorio al Vomano.

Il Comune di Montorio al Vomano, se lo riterrà opportuno, potrà avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni, cooperative o altro, nelle forme che riterrà più idonee.

Art. 3. Piano particolareggiato

L'ente gestore predisponde ed approva un piano particolareggiato che dovrà dare indicazioni circa gli interventi da attuare per la valorizzazione del parco territoriale.

Il piano dovrà essere inviato alla giunta regionale entro i tre mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale esamina ed approva il piano particolareggiato entro i 60 gg. successivo all'arrivo presso il competente settore, provvedendo altresì all'erogazione dei fondi previsti.

Il piano particolareggiato potrà essere attuato anche mediante un programma pluriennale di attuazione. In sede di prima attuazione va realizzata la tabellazione.

Art. 4. Adeguamento degli strumenti urbanistici

Le previsioni e le prescrizioni degli interventi di cui al piano particolareggiato costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale.

Sono fatti salvi i piani e i progetti relativi agli acquedotti.

Art. 5. Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 30.000.000, si provvede con lo stanziamento iscritto al Cap. 292427 (Interventi progettuali di tutela e valorizzazione dei Beni Ambientali e Naturali, leggi 1^o marzo 1986, n. 64) dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Art. 6.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addi 9 maggio 1995

DEL COLLE

(*Omissis*).

96R0924

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1995, n. 110.

Contributo una tantum alla azienda diritto agli studi universitari di Teramo.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 2 giugno 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

All'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo, per le finalità di cui all'ar. 17, comma 4, della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91, è concesso un contributo straordinario *una tantum* di L. 50.000.000.

Art. 2.

La giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo ad avvenuta adozione da parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda del primo bilancio di previsione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in L. 500.000.000, si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa per il medesimo esercizio finanziario:

Cap. 323000 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti».

in diminuzione L. 500.000.000.

Cap. 41510 (di nuova istituzione e iscrizione nel sett. 4, tit. 1, categoria 5) denominato: «Contributo *una tantum* all'Azienda diritto agli studi universitari di Teramo».

La partita n. 2 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addi 9 maggio 1995

DEL COLLE

96R0925

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1996, n. 26.

Riordino del servizio sanitario regionale.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 53 del 25 luglio 1996*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI

Art. 1.

Principi, oggetto e finalità

1. La Regione tutela la salute quale diritto fondamentale della persona e interesse della collettività secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto regionale e dalle leggi dello Stato.

2. A tal fine la Regione persegue, attraverso il metodo della programmazione e mediante l'integrazione e il coordinamento dei servizi sanitari e sociali, la tutela globale della salute attraverso la prevenzione, la cura e la riabilitazione, nel pieno rispetto della dignità della persona.

3. La presente legge disciplina il riordino del Servizio sanitario regionale sulla base del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 di seguito denominato decreto legislativo di riordino, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi di assistenza sanitaria indicati nel Piano sanitario nazionale, nonché eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria in rapporto alle risorse messe a disposizione in ambito regionale.

4. Il servizio sanitario regionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività presenti nel territorio della Regione destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute di tutta la popolazione. Esso opera secondo modalità che assicurino l'uguaglianza di tutte le persone e che ne garantiscano la partecipazione.

5. All'organizzazione dei servizi, all'erogazione delle prestazioni e allo svolgimento delle relative attività provvedono le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere istituite ai sensi del decreto legislativo di riordino, attraverso le strutture da esse direttamente gestite, le strutture sanitarie gestite da altri soggetti pubblici e privati accreditati secondo le modalità previste dalla presente legge.

6. Ai fini della presente legge per Aziende sanitarie si intendono congiuntamente le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere.

Capo II
ASSETTO ISTITUZIONALE

Art. 2.

Funzioni regionali

1. La Regione, sulla base dei principi e delle norme fissate dalla legge e dal Piano sanitario nazionale, elabora il Piano sanitario regionale.

2. Il Piano sanitario regionale, adottato dal Consiglio, su proposta della Giunta:

a) definisce i modelli organizzativi dei servizi sanitari, tenendo conto della specifica tipologia della domanda presente nel territorio e delle modalità per migliorare l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini;

b) determina i criteri per la distribuzione delle risorse tra le singole Aziende, tenendo conto delle priorità definite in sede di programmazione sanitaria nazionale e regionale, delle necessità di riequilibrio territoriale, nonché della esigenza di tendere al miglioramento dei livelli di efficienza gestionale delle aziende stesse e del sistema nel suo complesso;

c) definisce le modalità per l'attuazione dei controlli sui livelli di efficacia e di efficienza conseguiti dalle singole Aziende e dall'intero sistema regionale;

d) determina i criteri e le modalità di partecipazione alle spese sanitarie da parte degli assistiti;

e) determina i criteri per l'approvazione da parte della Giunta regionale di progetti obiettivo ed azioni programmate per particolari aree di intervento.

3. La Giunta regionale, in particolare:

a) esercita funzioni di indirizzo per la gestione delle Aziende allo scopo, in particolare, di assicurare la conformità agli obiettivi del Piano sanitario regionale e di garantire l'attuazione degli indirizzi di programmazione nonché la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;

b) stabilisce indirizzi e vincoli ai quali le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere devono attenersi nel dare applicazione agli accordi nazionali di lavoro per il personale dipendente e agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato;

c) assegna ed eroga alle Aziende le risorse finanziarie;

d) vigila sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, sulla imparzialità e sul buon andamento dell'attività e sulla qualità dell'assistenza;

e) determina i criteri e le modalità per l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento delle strutture pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo di riordino;

f) nomina e revoca i direttori generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere e ne definisce, nell'ambito della normativa statale, i contenuti del rapporto di lavoro, ivi compreso quello dei direttori amministrativo e sanitario;

g) designa i membri, di competenza regionale, del Collegio dei revisori;

h) effettua il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

i) approva, sentita la competente Commissione consiliare, i protocolli d'intesa con l'Università e le modalità del rapporto con l'INRCA;

l) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge.

4. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sui risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale e sull'attività di vigilanza svolta, accompagnata da una analisi del rapporto tra costi dei servizi e relativi benefici.

Art. 3.

Consiglio sanitario regionale

1. È istituito, con sede presso il servizio sanità della Regione, il Consiglio sanitario regionale, quale organismo consultivo della Giunta regionale. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, disciplina

con regolamento la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio medesimo. Il Consiglio sanitario regionale è sentito dalla Giunta regionale in materia di programmazione ed organizzazione sanitaria.

Art. 4.

Agenzia regionale sanitaria

1. È istituita l'Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata Agenzia, quale Azienda della Regione dotata di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile. L'Agenzia fornisce il supporto tecnico per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di programmazione sanitaria, di controllo di gestione, di verifica della qualità e della quantità delle prestazioni e degli indirizzi di politica sanitaria.

2. L'Agenzia in particolare:

a) effettua l'analisi epidemiologica dei bisogni e della domanda relativa ai servizi sanitari;

b) fornisce la necessaria assistenza alle Aziende sanitarie ed all'INRCA nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione;

c) elabora proposte tecniche per la definizione dei parametri di finanziamento delle Aziende sanitarie, dell'INRCA e delle strutture private accreditate e, in particolare, riferisce circa il livello dei costi e delle entrate nonché sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna azienda;

d) elabora gli elementi che servono alla Giunta regionale per stabilire, anche attraverso accordi di durata pluriennale, le prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi, che le Aziende devono assicurare con le risorse a disposizione;

e) verifica sistematicamente i risultati di gestione delle Aziende sanitarie e dell'INRCA nonché i requisiti delle istituzioni e strutture sanitarie pubbliche e private al fine del loro accreditamento;

f) verifica e revisiona, quale organo tecnico, la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo di riordino, sia riguardo agli Enti pubblici che per quanto riguarda le Istituzioni sanitarie private accreditate che forniscono prestazioni al Servizio sanitario regionale;

g) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione delle Aziende sanitarie e dell'INRCA e sui risultati conseguiti da tutte le Istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria;

h) elabora programmi per l'aggiornamento del personale delle Aziende sanitarie e ne verifica i risultati.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può affidare all'Agenzia specifici incarichi a termine connessi alle competenze di cui al comma 2.

4. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere svolte, su richiesta, anche per altri soggetti pubblici e privati compatibilmente con le esigenze e nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale.

5. L'autonomia organizzativa dell'Agenzia si esercita nei limiti del finanziamento determinato dalla Regione e delle disposizioni della Giunta regionale.

6. Per l'esercizio dei propri compiti, l'Agenzia si avvale di personale assegnato dalla Giunta regionale, anche con contratto a tempo determinato per la realizzazione di progetti finalizzati nonché di personale comandato dalle Aziende sanitarie e da altri Enti pubblici per la cui utilizzazione si applicano le norme vigenti in materia o, in casi particolari, di liberi professionisti, proponendo alla Giunta regionale la stipula di specifiche convenzioni, nei limiti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

7. L'Agenzia è diretta da un Direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il Direttore generale deve essere scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e di programmazione sanitaria. Il Direttore è responsabile delle attività svolte e dei risultati dell'attività dell'Agenzia. La revoca è disposta dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, per i motivi previsti dall'articolo 29, in quanto applicabili.

8. Il Direttore generale è tenuto a presentare le documentazioni relative all'attività di programmazione ed alle risultanze di gestione riferite all'Agenzia regionale sanitaria, secondo le modalità stabilite per le Aziende sanitarie.

9. Con la legge di approvazione del bilancio regionale è stabilito annualmente l'apposito stanziamento per il funzionamento dell'Agenzia. L'Agenzia è tenuta a rispettare il pareggio di bilancio.

10. All'atto della costituzione dell'Agenzia la Regione provvede alla conseguente riorganizzazione del servizio sanità della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 5.

Azienda USL

I. L'Azienda USL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed ha compiti di attuazione della programmazione sanitaria regionale e di gestione dei servizi.

2. L'Azienda USL assicura ai cittadini l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli uniformi di assistenza stabiliti dal Piano sanitario nazionale e dal Piano sanitario regionale, avvalendosi delle proprie strutture, nonché delle Aziende e degli Istituti ed Enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di riordino, delle Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e dei professionisti convenzionati.

3. L'Azienda USL si articola in:

- a) distretti;
- b) uno o più Presidi ospedalieri;
- c) un Dipartimento di prevenzione.

4. Nel rispetto dei criteri, vincoli e modalità stabiliti dalla presente legge, le Aziende USL procedono alla negoziazione dei servizi e delle prestazioni con le altre Aziende USL e ospedaliere, con istituzioni sanitarie private accreditate e con professionisti sulla base di tariffe e corrispettivi definiti dalla Giunta regionale nonché sulla base del piano annuale preventivo di cui all'articolo 35, comma 10.

5. Le funzioni di cui alle L.R. 27 giugno 1984, n. 15, 22 aprile 1987, n. 20, 18 giugno 1987, n. 30 e 27 dicembre 1994, n. 52, nonché le funzioni per la gestione dei rapporti economici con le farmacie di cui alla L.R. 27 maggio 1989, n. 12, già esercitate dalla Regione sono trasferite alle Aziende USL competenti per territorio. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni per l'attuazione dei predetti trasferimenti.

Art. 6.

Aziende e Presidi ospedalieri

1. Gli ospedali costituiti in Aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo di riordino provvedono all'erogazione delle prestazioni di cura e riabilitazione assicurando gli obiettivi definiti in materia dai Piani sanitari nazionale e regionale.

2. L'Ospedale di Torrette - Umberto I di Ancona è costituito in Azienda ospedaliera quale Presidio in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona nonché in quanto ospedale destinato a Centro di coordinamento regionale e di riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotato di elisoccorso.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni per la gestione delle Aziende ospedaliere, al fine di realizzare l'integrazione dell'attività ospedaliera con quella degli altri servizi sanitari presenti nel territorio delle Aziende USL. A tal fine le Aziende USL, per assicurare i livelli assistenziali individuati dalla programmazione, stipulano convenzioni con le Aziende ospedaliere per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria necessarie, applicando le tariffe determinate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo di riordino.

4. Gli ospedali che non siano costituiti in Azienda ospedaliera conservano la natura di Presidi ospedalieri dell'Azienda USL attraverso i quali l'Azienda USL medesima esercita le proprie funzioni di assistenza ospedaliera, secondo le prescrizioni del Piano sanitario regionale. Nelle Aziende USL nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpatisi ai fini funzionali. All'accorpamento,

in uno o più Presidi, provvede il Direttore generale in attuazione delle determinazioni contenute nel Piano sanitario regionale o in altri provvedimenti di carattere programmatico.

5. L'ordinamento interno degli ospedali è disciplinato in modo uniforme mediante apposito regolamento regionale da emanarsi entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. All'entrata in vigore della suddetta disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e 129.

6. Negli ospedali di cui al presente articolo l'attività ambulatoriale divisionale è organizzata, per il suo razionale funzionamento, secondo la tipologia del poliambulatorio.

Art. 7.

Funzioni provinciali

1. La Provincia concorre alla programmazione regionale dei servizi sanitari esprimendo i pareri previsti dalla normativa statale e regionale. In particolare, attraverso gli strumenti della propria pianificazione territoriale, esprime, in coerenza con la lettera d) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino, parere sugli ambiti territoriali delle Aziende USL ed esercita le funzioni amministrative in materia di controlli ambientali ad essa demandati dalla normativa statale e regionale.

Art. 8.

Funzioni comunali

1. Gli organi rappresentativi dei Comuni dell'ambito territoriale di ciascuna Azienda USL esprimono i bisogni sanitari delle rispettive comunità locali e provvedono a proporre linee di indirizzo nell'ambito della programmazione regionale e ad esercitare le funzioni di verifica dell'attività dell'Azienda USL per il tramite della Conferenza dei Sindaci secondo quanto disposto dal decreto legislativo di riordino e dall'articolo 6 della L.R. 28 giugno 1994, n. 22. Spetta altresì alla Conferenza dei Sindaci l'esame degli atti di cui all'articolo 28, comma 2.

2. La Conferenza dei Sindaci dell'Azienda USL nel cui territorio ricadono una o più Aziende ospedaliere si costituisce anche in Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ospedaliera con le stesse funzioni di cui al comma 1.

3. Il Sindaco può farsi rappresentare in seno alla Conferenza dei Sindaci da un componente della Giunta o del Consiglio comunale.

4. Ciascuna Azienda sanitaria mette a disposizione nell'ambito delle strutture di appartenenza, una sede per la Conferenza dei Sindaci.

5. Le Aziende USL sono tenute ad assicurare la gestione dei servizi socio-assistenziali loro delegati dai Comuni allorché i relativi costi siano sostenuti dai Comuni richiedenti.

6. I Comuni possono concordare con l'Azienda USL competente per territorio o con l'Azienda ospedaliera, forme di assistenza sanitaria, svolte anche con il concorso volontario dei cittadini, che integri i livelli di assistenza stabiliti dalla Regione, purché i relativi costi siano sostenuti interamente dai Comuni richiedenti.

7. I rapporti fra i Comuni e le Aziende USL e ospedaliere, di cui ai commi 5 e 6, sono regolati da apposite convenzioni conformi a una convenzione-tipo adottata dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Il Sindaco esercita le funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.

9. Nelle materie di cui al comma 8 il Sindaco adotta altresì i provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 833/1978.

10. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 8 e 9 il Sindaco si avvale dei servizi delle Aziende USL e ospedaliere, dandone immediata comunicazione al Direttore generale.

Art. 9.

Rapporti con le Università e l'INRCA

1. Le Università contribuiscono per quanto di competenza all'elaborazione del Piano sanitario regionale. Nell'ambito della programmazione regionale la Regione e l'Università di Ancona, in applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, stipulano specifici protocolli d'intesa per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale della Facoltà di medicina nel rispetto delle loro finalità istituzionali.

2. Il Piano sanitario regionale determina i criteri e i contenuti dei protocolli di intesa che devono regolare i rapporti fra la Regione e le Università marchigiane, in applicazione del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, tenendo conto della esigenza della valorizzazione delle rispettive potenzialità e nel rispetto dei fini istituzionali della Regione e delle Università stesse.

3. I protocolli di intesa fra Regione e Università di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino sono stipulati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e definiscono le modalità e le procedure per il rinnovo e per la loro modifica.

4. I protocolli sono recepiti da appositi accordi tra le Aziende e gli Enti interessati.

5. Per la predisposizione dei protocolli di intesa e della costante verifica della loro attuazione, la Giunta regionale istituisce una Commissione paritetica tra la Regione e l'Università. La Giunta regionale e l'Università nominano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, i loro rappresentanti a far parte della Commissione. La Giunta regionale con propria deliberazione, di concerto con l'Università, stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa.

6. Alle attività della Commissione partecipano a titolo consultivo le Aziende interessate e, ai fini della individuazione degli specifici fabbisogni formativi nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo di riordino, rappresentanti degli ordini, dei collegi professionali competenti e delle organizzazioni sindacali secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 5.

7. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione delle determinazioni del Piano sanitario regionale ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, stipula sulla base di uno schema di protocollo predisposto dalla Giunta regionale, apposito protocollo di intesa con l'INRCA, per regolamentare l'apporto delle sedi marchigiane dell'INRCA alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e sviluppare ambiti comuni di ricerca e di integrazione per il miglioramento del servizio sanitario con particolare riferimento all'assistenza agli anziani.

8. Specifico protocollo di intesa, dovrà essere stipulato, previa intesa con la Regione Umbria, in conformità alle determinazioni del Piano sanitario regionale con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Art. 10.

Informazione, partecipazione e tutela dei diritti del cittadino

1. La Regione assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari nelle materie e nelle forme previste dall'articolo 14 del decreto legislativo di riordino, dalla «Carta dei servizi pubblici sanitari», nonché da specifiche disposizioni adottate dalla Giunta regionale rivolte agli organi delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere della regione.

2. La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro Associazioni, con particolare riferimento alle Organizzazioni sindacali, delle Organizzazioni del volontariato e di quelle per la tutela dei diritti dei cittadini nonché delle Associazioni degli Enti locali e della Consulta regionale di cui all'articolo 5 della L.R. 5 gennaio 1994, n. 3, sugli schemi dei provvedimenti regionali di carattere generale concernenti il riordino e la programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti.

3. Ogni Azienda deve garantire agli utenti: informazioni, accoglienza, tutela e partecipazione, secondo le indicazioni della «Carta dei servizi pubblici sanitari».

4. Ai fini di cui al comma 3, sono istituiti in ogni Azienda l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e la Commissione mista conciliativa.

Art. 11.

Ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Ufficio relazioni con il pubblico alle dirette dipendenze del direttore generale ha il compito di promuovere le misure destinate a migliorare i servizi sanitari, la loro accettabilità ed accessibilità, con particolare riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche, agli orari e alla organizzazione funzionale.

2. L'Ufficio relazioni con il pubblico provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, promuove d'ufficio o su segnalazione dei cittadini singoli o associati, delle associazioni di utenti o di volontanato, l'intervento degli organi competenti per l'osservanza delle norme vigenti in materia sanitaria e degli obblighi scaturenti dalle norme degli accordi collettivi nazionali di lavoro, segnala la necessità dell'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria nell'interesse dei minori e degli incapaci.

Art. 12.

Procedure per la tutela dei diritti

1. Le Aziende adottano le misure necessarie per rimuovere i diservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammessi osservazioni e reclami da parte dell'interessato o dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti, al direttore generale dell'Azienda.

2. L'Ufficio relazioni con il pubblico riceve le osservazioni e i reclami di cui al comma 1. Ogni Azienda disciplina con apposito regolamento, sulla base delle direttive della Giunta regionale e sentito il parere della Conferenza dei Sindaci, le modalità di funzionamento dell'Ufficio relazioni per il pubblico a seguito della presentazione delle osservazioni o dei reclami.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono costituiti in tutte le Aziende USL ed ospedaliere, le Commissioni miste conciliative per la tutela dei diritti e il controllo di qualità dal lato degli utenti da realizzarsi in stretta collaborazione con l'Ufficio relazioni con il pubblico.

4. In tali Commissioni deve essere prevista la partecipazione delle Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di volontariato e delle Associazioni di difesa dei diritti degli utenti, la partecipazione di membri designati dall'Azienda ospedaliere o dall'Azienda USL, scelti fra il personale medico, sanitario laureato, infermieristico e tecnico sanitario, nonché di un delegato della Conferenza dei Sindaci.

5. I compiti delle Commissioni sono:

a) valutare i diservizi segnalati alle Aziende per il tramite di organismi di volontariato o di tutela per la segnalazione al Direttore generale degli idonei interventi;

b) formulare pareri e proposte in merito all'organizzazione dei servizi sanitari con particolare riguardo alla accessibilità, agli orari di funzionamento ed alla organizzazione funzionale;

c) applicare l'uso di indicatori di qualità dei servizi all'utenza;

d) sperimentare modalità di raccolta e di analisi delle opinioni degli utenti sull'andamento dei servizi.

6. Le Commissioni miste conciliative durano in carica un triennio. Al Presidente ed ai componenti non spetta alcun compenso.

7. Le Aziende USL e le Aziende ospedaliere favoriscono l'azione delle Organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti all'interno dei propri presidi, mettendo a loro disposizione una sede adeguata ed accreditando le medesime presso gli utenti. A tal fine tra l'organo di gestione delle Aziende e le Organizzazioni interessate vengono concordati specifici protocolli operativi.

Capo III**ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLE AZIENDE USL ED OSPEDALIERE****Art. 13.****Criteri di organizzazione**

1. Le Aziende USL ed ospedaliere hanno autonomia organizzativa nel quadro di quanto previsto dalla presente legge, dalle norme nazionali e regionali, dalle direttive e dalle altre disposizioni regionali di attuazione.

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto di indirizzo e coordinamento, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende USL e ospedaliere nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le funzioni dell'Azienda sono organizzate in forma dipartimentale, per aree omogenee;

b) il modello dipartimentale è flessibile e può essere individuato in base alla funzione da svolgere, alla struttura organizzativa prescelta o al progetto da eseguire;

c) l'articolazione delle unità operative all'interno dei dipartimenti deve avvenire per funzioni omogenee;

d) l'organizzazione delle unità operative e la gestione delle risorse devono essere improntate a flessibilità ed alla realizzazione della massima integrazione possibile tra funzioni, strutture e personale.

3. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa le Aziende assicurano:

a) il rispetto dei diritti e la primaria attenzione alle esigenze degli utenti dei servizi;

b) la valorizzazione delle risorse umane e professionali presenti nell'Azienda;

c) l'individuazione delle attribuzioni e delle responsabilità dei diversi livelli organizzativi in relazione al perseguitamento degli obiettivi e nel rispetto delle risorse assegnate;

d) la flessibilità delle strutture in relazione al variare delle esigenze dell'utenza e alle modificazioni dei sistemi di produzione ed erogazione dei servizi a carattere dipartimentale;

e) il funzionamento unitario dell'Azienda mediante l'utilizzo di sistemi, a carattere dipartimentale, volti ad assicurare il coordinamento e l'integrazione funzionale tra strutture ed unità operative;

f) l'assegnazione ad ogni articolazione organizzativa di obiettivi, compiti e strumenti fra loro organici e coerenti;

g) la preposizione ad ogni articolazione organizzativa di un unico responsabile;

h) la costituzione in ogni articolazione organizzativa di uno o più centri di responsabilità e di costo a cui siano assegnati obiettivi specificatamente definiti in termini quantitativi e qualitativi ed una quota di bilancio corrispondente, in modo che i responsabili dei centri rispondano del raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del budget assegnato;

i) la razionalizzazione delle prescrizioni e della spesa farmaceutica tramite monitoraggio dei consumi e l'adozione di protocolli terapeutici secondo indirizzi emanati dalla Giunta regionale.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Direttore generale, sentita la Conferenza dei Sindaci, approva il regolamento di organizzazione che determina:

a) i criteri della organizzazione dell'Azienda;

b) le articolazioni organizzative a cui corrispondono specifiche attribuzioni e responsabilità, nonché i rapporti tra le stesse;

c) le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di dipartimento di cui all'articolo 23.

5. Il direttore generale approva altresì, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento del Comitato direttivo del Dipartimento di prevenzione che disciplina la composizione del Comitato medesimo, il funzionamento dello stesso e le relative competenze nei limiti dell'articolo 24, comma 10.

Art. 14.**Organi delle Aziende**

1. Sono organi delle Aziende USL ed ospedaliere:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio dei revisori.

Art. 15.**Direttore generale**

1. Ai Direttori generali delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere sono riservati tutti i poteri di gestione delle stesse e la rappresentanza legale. Essi sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e della corretta ed ottimale gestione delle risorse a disposizione dell'azienda.

2. Il Direttore generale assicura le funzioni di direzione dell'Azienda e in particolare:

a) elabora le strategie aziendali e la loro specificazione attraverso gli strumenti di programmazione e di controllo della gestione, al fine della migliore tutela della salute della popolazione nel territorio;

b) persegue il raggiungimento e il costante miglioramento di condizioni gestionali, tali da garantire la uniforme ed efficace tutela della salute;

c) assicura l'efficiente impiego delle risorse e il perseguitamento dell'equilibrio economico dell'Azienda attraverso l'utilizzo dei budget assegnati;

d) gestisce e valorizza il patrimonio dell'Azienda;

e) adotta tutti i provvedimenti che si rendono necessari per la conduzione unitaria dell'Azienda;

f) approva il piano triennale del Dipartimento di prevenzione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b);

g) individua i Dipartimenti e nomina i responsabili degli stessi secondo le modalità stabilite dall'articolo 23;

h) nomina il responsabile del Distretto sanitario di cui all'articolo 20 con le modalità ivi previste;

i) assicura la migliore attuazione collaborativa con l'Agenzia sanitaria regionale.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Direttore generale si avvale del Direttore sanitario, del Direttore amministrativo e, ove esistente, del Coordinatore dei servizi sociali.

4. Per l'esercizio delle medesime funzioni il Direttore generale, con proprio provvedimento, può avvalersi di singoli esperti o di nuclei operativi appositamente costituiti in uffici o staff, anche a carattere temporaneo, ricorrendo eventualmente a consulenze professionali esterne ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, quando le specifiche competenze richieste non risultino presenti in Azienda.

5. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale dell'Azienda USL o ospedaliera superiore a sei mesi, nelle more della nomina del nuovo titolare, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario con il compito di provvedere agli atti indifferibili ed urgenti per la continuità gestionale dell'Azienda USL o ospedaliera.

6. Per assenze o impedimenti del Direttore generale inferiori a sei mesi si applica il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino.

Art. 16.**Direttore amministrativo, direttore sanitario
e coordinatore dei servizi sociali**

1. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario delle Aziende sono nominati dal Direttore generale con provvedimento motivato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Essi svolgono le funzioni stabilite dal decreto legislativo di riordino.

2. Il Direttore generale con provvedimento motivato può sospendere o dichiarare decaduti per gravi motivi il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario dell'Azienda.

3. Il Direttore generale provvede alla nomina del coordinatore dei servizi sociali secondo quanto disposto dall'articolo 26.

Art. 17.

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Direttore generale sulla base della designazione dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 7, comma 13, del decreto legislativo di riordino.

2. Spetta al Collegio dei revisori:

a) vigilare sotto l'aspetto amministrativo e contabile, sulla legalità della spesa, la regolarità della liquidazione e della imputazione, mediante verifiche periodiche a campione;

b) accertare ogni trimestre la consistenza di cassa;

c) vigilare sulla gestione economica-finanziaria e patrimoniale, anche attraverso valutazioni sul grado di realizzazione degli obiettivi di budget;

d) controllare il bilancio di esercizio, la relazione annuale e il conto consuntivo, esprimendo pareri su tali documenti e sui criteri di formazione degli stessi.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, tutti gli atti adottati dal Direttore generale sono comunicati al Collegio dei revisori all'atto della loro pubblicazione nell'albo dell'Azienda. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, il Collegio dei revisori notifica al direttore generale gli eventuali rilievi.

4. Il Direttore generale provvede alla prima convocazione del Collegio dei revisori. In tale seduta il Collegio provvede all'elezione tra i propri componenti del Presidente ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino. Ove a seguito di decadenza, dimissione o decesso risultasse mancante il Presidente del Collegio dei revisori, le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano per età fino alla elezione di un nuovo Presidente. Entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, il Direttore generale provvede a chiedere all'Amministrazione competente una nuova designazione e a ricostituire il Collegio entro trenta giorni dalla data di designazione.

5. Qualora la Giunta regionale abbia dichiarato ai sensi dell'articolo 29, comma 3, la decadenza di uno o più membri del Collegio dei revisori o lo scioglimento del Collegio medesimo il Direttore generale provvede alla sostituzione dei membri mancanti o alla ricostituzione del collegio acquisendo le nuove designazioni.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo di riordino.

Art. 18.

Consiglio dei sanitari

1. Il Consiglio dei sanitari svolge attività di consulenza tecnico sanitaria nei confronti del Direttore generale. Il Consiglio dei sanitari esprime parere obbligatorio per gli aspetti tecnico sanitari e di assistenza sanitaria concernenti:

a) i regolamenti di organizzazione, i provvedimenti conseguenti e le dotazioni organiche;

b) i Piani pluriennali, i programmi annuali ed i progetti delle specifiche attività;

c) i programmi di acquisto degli impianti e delle attrezzature sanitarie.

2. Il Consiglio dei sanitari formula inoltre proposte per il miglioramento della organizzazione dei servizi in funzione del conseguimento di una maggior funzionalità ed efficienza degli stessi ed esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il Consiglio dei sanitari è composto:

a) nelle Aziende USL da:

1) il Direttore sanitario dell'Azienda USL con funzioni di Presidente;

2) il Responsabile del Dipartimento di prevenzione;

3) il Dirigente medico di ciascun Presidio ospedaliero;

4) un Responsabile di Distretto, scelto dai responsabili dei distretti operanti nell'Azienda sanitaria;

5) i Responsabili dei Dipartimenti ospedalieri e del Dipartimento di salute mentale;

6) un medico ospedaliero di primo livello dirigenziale per ciascuna delle aree omogenee o Dipartimenti, eletto tra gli stessi;

7) due laureati non medici, di cui uno eletto tra il personale in servizio presso i Presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;

8) un Responsabile del servizio infermieristico;

9) due unità di personale tecnico sanitario e riabilitativo, di cui uno eletto tra il personale in servizio presso i Presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;

10) due operatori professionali infermieristici, di cui uno eletto tra il personale in servizio presso i Presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;

11) un medico veterinario, eletto tra il personale in servizio;

12) due rappresentanti dei medici di medicina generale ed uno dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni;

13) un farmacista dirigente;

14) due medici chirurghi eletti tra il personale, della medesima categoria operante nei Distretti ed uno eletto tra il personale della medesima categoria operante nel Dipartimento di prevenzione;

b) nelle Aziende ospedaliere da:

1) il Direttore sanitario dell'Azienda con funzioni di Presidente;

2) i Responsabili di Dipartimento;

3) un medico del primo livello dirigenziale, per ogni area funzionale omogenea o Dipartimento, eletto tra gli stessi;

4) due laureati non medici eletti tra gli stessi;

5) un Responsabile del servizio infermieristico;

6) due unità di personale tecnico sanitario e riabilitativo, eletti tra il personale in servizio;

7) due operatori professionali infermieristici, tra cui un caposala, eletti tra il personale in servizio;

8) un farmacista dirigente;

9) il Responsabile del Dipartimento di salute mentale, nelle Aziende ove è previsto un servizio di diagnosi e cura.

4. L'Azienda ospedaliera integra la composizione del Consiglio dei sanitari con ulteriori figure mediche ove l'applicazione del comma 3 non garantisca una presenza maggioritaria dei medici.

5. Il Consiglio dei sanitari dura in carica tre anni.

6. Nella composizione del Consiglio dei sanitari deve essere assicurata una rappresentanza della componente universitaria, ove presente.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera apposite disposizioni per disciplinare le modalità di elezione dei componenti e di funzionamento del Consiglio.

Art. 19.

Servizio infermieristico

1. In ogni Azienda sanitaria e ospedaliera è istituito un servizio infermieristico. Le funzioni di servizio infermieristico sono:

a) valutazione del fabbisogno del personale infermieristico ed ausiliario;

b) assegnazione dello stesso ai presidi ospedalieri ed extraospedalieri;

c) la definizione e lo sviluppo di modelli assistenziali;

d) la verifica ed il miglioramento della qualità delle funzioni assistenziali ed alberghiere;

e) la promozione di iniziative di formazione, aggiornamento e di ricerca.

2. Il Responsabile del servizio infermieristico viene nominato dal direttore generale su proposta del Direttore sanitario ed è scelto fra il personale dell'Azienda appartenente al profilo professionale «operatore professionale dirigente», in possesso dei requisiti di cui al D.M. 30 gennaio 1982.

Art. 20.

Distretto sanitario. Funzioni e organizzazione

1. Il Distretto è una struttura dell'Azienda USL finalizzata a realizzare nel territorio un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi socio-assistenziali, in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione.

2. Il Distretto ha i seguenti compiti:

a) gestisce e coordina i servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello;

b) organizza l'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi;

c) assicura anche attraverso i medici e i pediatri di medicina territoriale un efficace filtro della domanda socio sanitaria e promuove la continuità terapeutica tra i diversi luoghi di trattamento;

d) indirizza e coordina il ricorso all'assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria residenziale anche presso le RSA, all'assistenza specialistica e all'assistenza protesica e termale;

e) funge da centro regolatore per le prestazioni erogate dalle proprie unità operative residenti ed itineranti nonché dalle strutture delle altre Aziende sanitarie, delle istituzioni sanitarie pubbliche, delle istituzioni sanitarie private accreditate, dei professionisti accreditati o convenzionati.

3. Spetta in particolare al Distretto l'esercizio delle seguenti funzioni e attività:

a) assistenza sanitaria di base nei settori della:

1) medicina generale e specialistica pediatrica ambulatoriale e domiciliare;

2) assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare;

3) assistenza consultoriale;

4) assistenza domiciliare integrata;

5) assistenza residenziale e semiresidenziale;

6) educazione sanitaria;

b) assistenza sanitaria specialistica territoriale nei settori della:

1) assistenza specialistica ambulatoriale e domiciliare;

2) integrazione con la specialistica ospedaliera;

c) assistenza sociale di base nei settori:

1) attività sociale a rilievo sanitario;

2) tutte le attività delegate dai Comuni;

d) attività amministrativa nel settore dell'informazione, prenotazione e assistenza amministrativa per l'utilizzazione dei servizi sanitari e sociali.

4. Il Distretto è l'area di riferimento delle attività collegate all'attuazione dei progetti obiettivo e delle azioni programmate che si realizzano e si coordinano prevalentemente nel territorio, e in particolare quelle relative alla:

a) tutela della salute degli anziani;

b) tutela e assistenza materno-infantile;

c) prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, integrazione sociale delle persone handicappate secondo le modalità previste dalla L.R. 4 giugno 1996, n. 18;

d) prevenzione, cura e recupero psico-fisico dei tossico-dipendenti.

5. Allo svolgimento delle attività e delle prestazioni del Distretto partecipano medici di medicina generale e pediatri convenzionati in attività e prestazioni secondo quanto previsto negli accordi a livello regionale e nazionale. Compatibilmente con la disponibilità degli spazi necessari, l'Azienda USL promuove e favorisce, su domanda degli interessati, la collocazione degli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri convenzionati all'interno delle strutture distrettuali.

6. Al Distretto è preposto un responsabile, nominato dal Direttore generale dell'Azienda USL su proposta congiunta del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, scelto fra il personale del ruolo sanitario, preferibilmente medico, dell'Azienda USL avente qualifica dirigenziale.

7. Al Responsabile del distretto spetta la gestione delle quote di bilancio e la direzione del personale assegnato al Distretto, ai fini del raggiungimento dei prefissati obiettivi qualitativi e quantitativi relativamente all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.

8. La Giunta regionale definisce linee-guida in ordine alle modalità di raccordo e di collaborazione tra Distretti e ospedale, tra Distretti e Dipartimento di prevenzione, nonché alle modalità organizzative delle prestazioni da erogare a livello di USL, salvaguardando la continuità terapeutica.

Art. 21.

Distretto sanitario. Articolazione territoriale

1. L'ambito territoriale di ciascun Distretto è definito secondo i seguenti criteri:

a) ciascun Distretto di norma deve coincidere con uno o più comuni, ovvero con una o più circoscrizioni in cui il territorio del comune sia suddiviso; in tal caso il Distretto può comprendere anche altri comuni contigui ad una o più circoscrizioni;

b) di norma ciascun Distretto deve comprendere una popolazione residente non inferiore a 15 mila abitanti e nelle aree urbane una popolazione non inferiore a 30 mila abitanti;

c) ciascun Distretto che insiste su aree montane e sulle aree che attualmente usufruiscono dei benefici di cui all'obiettivo 5b dell'Umano Europea può comprendere una popolazione anche inferiore a 15 mila abitanti e comunque non inferiore a 10 mila abitanti.

2. Ciascuna Azienda USL entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone la proposta di articolazione territoriale e funzionale dei distretti e la sottopone per il parere al Comitato dei Sindaci di cui all'articolo 6, comma 2, della L.R. 28 giugno 1994, n. 22 il quale deve renderlo entro trenta giorni. Si prescinde dal parere ove questo non sia reso entro il predetto termine.

3. La proposta e il parere di cui al comma 2, sono trasmessi dall'Azienda USL alla Giunta regionale.

4. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, con proprio atto, approva l'articolazione delle Aziende USL in Distretti, fatta comunque salva la facoltà del secondo piano sanitario regionale di riordinare l'intero settore.

5. È istituita l'Assemblea dei Sindaci per ogni ambito distrettuale quale emanazione della Conferenza dei Sindaci. Essa formula proposte e pareri alla Conferenza dei Sindaci sulle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi sanitari, ivi compresi quelli di carattere ospedaliero, si esprime, altresì, sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie; può chiedere di partecipare agli incontri tra il Comitato dei Sindaci e il Direttore generale sulle questioni inerenti il distretto. L'Assemblea è composta da tutti i sindaci dei comuni e dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del Distretto. Nel caso in cui il Distretto coincide con un singolo comune, le funzioni di cui sopra sono esercitate dal sindaco.

Art. 22.

Organizzazione e funzioni dei Presidi ospedalieri

1. Al Presidio ospedaliero dell'Azienda USL è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'Azienda USL e fondata sui principi dell'articolazione del bilancio per centri di responsabilità.

2. In ciascun Presidio ospedaliero di Azienda USL vi sono un Dirigente medico di Presidio in possesso della idoneità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo di riordino, responsabile delle funzioni igienico organizzative, ed un Dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il Dirigente medico di Presidio ed il Dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal Direttore generale.

3. La responsabilità del bilancio del Presidio è attribuita al Dirigente amministrativo.

Art. 23.

Dipartimenti ospedalieri

1. L'ospedale è organizzato in Dipartimenti, comprendenti più unità operative, secondo i criteri di cui al presente articolo.

2. Il Dipartimento è costituito da unità operative omogenee, affini o complementari, che persegono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti, pur conservando un'autonomia funzionale in ordine alle patologie di competenza professionale. Le unità operative costituenti il Dipartimento, sono aggregate in una specifica tipologia organizzativa e gestionale, volta a dare risposte unitarie, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati e a tal fine adottano regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, medico-legale ed economico.

3. Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria, su proposta del Direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari provvede, dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 5, alla individuazione dei Dipartimenti ospedalieri. Possono far parte del Dipartimento ospedaliero anche i servizi extraospedalieri.

4. I Dipartimenti sono individuati in funzione delle unità operative presenti nei singoli ospedali e degli obiettivi che questi debbono conseguire.

5. Spetta al Dipartimento ospedaliero:

- a) la gestione in comune del personale non medico;
- b) l'utilizzo in comune degli spazi e delle attrezzature;
- c) la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza e all'integrazione delle attività delle strutture del Dipartimento per raggiungere il miglior servizio al costo più contenuto;
- d) il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni;
- e) il miglioramento del livello di umanizzazione dell'assistenza erogata all'interno delle strutture del Dipartimento;
- f) il coordinamento con le attività extraospedalieri connesse alle funzioni del Dipartimento;
- g) la gestione delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento.

6. La direzione del Dipartimento è assicurata da:

- a) il Direttore del Dipartimento, con funzioni esecutive;
- b) il Comitato di Dipartimento, con funzioni deliberanti rispetto a quanto previsto al comma 5.

7. Il Direttore del Dipartimento è un dirigente di secondo livello titolare della responsabilità di una delle unità operative facenti parte del Dipartimento nominato dal Direttore generale all'interno di una terna di nominativi proposti dal Comitato di Dipartimento. La durata dell'incarico è biennale ed è rinnovabile.

8. Il Direttore del Dipartimento:

- a) assicura il funzionamento del Dipartimento, attuando i modelli organizzativi stabiliti dal Comitato di Dipartimento;
- b) verifica la conformità dei comportamenti e i risultati con gli indirizzi generali forniti dal Direttore generale dell'Azienda;
- c) rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la direzione generale e gli organismi esterni;
- d) gestisce le risorse attribuite al Dipartimento secondo le indicazioni del Comitato di Dipartimento.

9. Il Comitato di Dipartimento è composto:

- a) dai responsabili di tutte le unità operative appartenenti al Dipartimento;
- b) da una rappresentanza dei dirigenti di primo livello eletta fra gli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 4;
- c) da un rappresentante del personale tecnico e sanitario non medico eletto fra gli stessi.

10. Il Direttore del Dipartimento convoca almeno ogni quattro mesi conferenze del dipartimento al fine di valutare lo stato di attuazione dei programmi di lavoro ed i criteri di impostazione dei nuovi programmi. Alla conferenza partecipa tutto il personale del Dipartimento.

11. I protocolli di intesa di cui all'articolo 9, stipulati dalla Regione con le Università, stabiliscono le modalità di partecipazione di queste alla definizione dei Dipartimenti sui Presidi interessati.

12. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono unità operative dei Presidi ospedalieri o delle Aziende ospedaliere e costituiscono parte integrante del Dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL territorialmente competente.

13. La Giunta regionale detta disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento dei Dipartimenti ospedalieri, nonché per la costituzione dei Dipartimenti che coordinano l'erogazione di prestazioni in strutture ospedaliere ed extraospedaliere o che coinvolgono più Aziende ospedaliere.

Art. 24.

Dipartimento di prevenzione

1. In ogni Azienda USL è istituito il Dipartimento di prevenzione a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo di riordino.

2. Il Dipartimento di prevenzione è la struttura dell'Azienda USL preposta all'organizzazione e alla promozione, nel territorio di competenza, della tutela della salute della popolazione, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni e le cause di malattia, in particolare quelle diffuse di più rilevante tendenza epidemiologica in tutte le realtà in cui la salute della popolazione è sottoposta a rischio.

3. Spetta in particolare al Dipartimento:

- a) la pianificazione, gestione e valutazione dei sistemi informativi pertinenti lo stato di salute della popolazione;
- b) l'elaborazione del piano triennale degli interventi di prevenzione e controllo. Il piano, approvato dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), è predisposto dal Comitato direttivo di cui al comma 10;
- c) l'informazione ai fini della prevenzione dei rischi ai cittadini, ai lavoratori e loro Organizzazioni sindacali, alle imprese e loro Associazioni, alle Associazioni di tutela dei consumatori, alle Associazioni ambientalistiche, alle varie strutture del servizio sanitario nazionale e agli Enti locali;
- d) l'educazione della popolazione alla tutela della salute e della sicurezza;
- e) l'istruttoria tecnico-sanitaria per le funzioni amministrative di competenza degli Enti locali;
- f) la vigilanza e la prevenzione nei settori di competenza.

4. Il Dipartimento è articolato nei seguenti servizi:

- a) igiene e sanità pubblica;
- b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- d) veterinario, articolato distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Con la rideterminazione, in sede di Piano sanitario regionale, degli ambiti territoriali, è adeguata l'organizzazione dei servizi veterinari delle Aziende USL.

5. La Giunta regionale individua le prestazioni e le funzioni di competenza medico-legale ed approva le modalità organizzative idonee all'erogazione unitaria delle stesse sia in sede ospedaliera che extraospedaliera.

6. I servizi di cui al comma 4 hanno autonomia tecnica ed operativa, ferma restando la necessaria integrazione e il coordinamento tra gli stessi, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse. A ciascuno di essi è preposto un Dirigente di secondo livello in possesso di idoneità nella disciplina specifica.

7. I servizi del Dipartimento sono articolati in settori o moduli organizzativi. Le linee guida per l'articolazione organizzativa e funzionale dei servizi sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

8. Il Direttore generale nomina il Responsabile del Dipartimento di prevenzione su proposta del Direttore sanitario, scegliendolo fra i Responsabili dei servizi del Dipartimento. Il Responsabile del Dipartimento di prevenzione può conservare la direzione del proprio servizio.

L'incarico, rinnovabile, ha la durata di cinque anni. Il Responsabile del Dipartimento può essere rimosso e sostituito con provvedimento motivato del Direttore generale.

9. Il Dirigente preposto al Dipartimento di prevenzione è responsabile dell'assetto organizzativo complessivo della struttura e svolge i seguenti compiti:

a) coordina le attività relative all'elaborazione del piano triennale di cui al comma 3, lettera b) e quelle delle unità operative di cui al comma 12, lettera b) per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano stesso;

b) verifica periodicamente i risultati raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi del piano triennale;

c) ripartisce il budget per la realizzazione del piano tra i vari servizi che ne hanno la gestione e la responsabilità;

d) istituisce gruppi di lavoro di cui al comma 12, lettera a).

10. Il Responsabile del Dipartimento è coadiuvato da un Comitato direttivo composto dai Responsabili dei servizi e da una rappresentanza elettiva, stabilita dal regolamento del Dipartimento di cui all'articolo 13, comma 5.

Il Comitato direttivo esprime parere vincolante sulle decisioni relative alla gestione del Dipartimento secondo quanto previsto dal regolamento predetto.

11. Il Responsabile del dipartimento e i Dirigenti dei servizi, in relazione alle funzioni amministrative esercitate, si avvalgono di una apposita unità operativa amministrativa.

12. I Dipartimenti ed i servizi possono costituire al loro interno:

a) gruppi di lavoro permanenti e temporanei, istituiti dal Responsabile del Dipartimento e costituiti da operatori dei diversi servizi;

b) unità operative territoriali dei servizi a seconda delle dimensioni e dei problemi delle Aziende USL per lo svolgimento delle attività ed in ambiti territoriali indicati dal Piano triennale del Dipartimento.

13. Il Piano sanitario regionale individua i Dipartimenti di prevenzione che svolgono, sulla base di accordi e programmi concordati fra i Direttori generali delle Aziende sanitarie interessate, funzioni multizionali nella materia di cui al comma 4. In attesa del secondo Piano sanitario regionale, i Dipartimenti di prevenzione e le loro unità operative, possono svolgere, sulla base di indirizzi regionali e di accordi e programmi concordati tra le Aziende USL interessate, funzioni a favore di più Aziende USL.

14. I Dipartimenti di prevenzione assicurano il coordinamento e l'integrazione della propria attività con la Provincia, con i servizi di prevenzione ambientale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. A tale scopo provvedono nelle materie di comune interesse ad:

a) allestire archivi e banche dati comuni;

b) elaborare e realizzare programmi di vigilanza e controllo coordinati;

c) attuare forme di collaborazione sia in ambito tecnico-scientifico sia nell'eventuale erogazione di prestazioni al fine di garantire identiche procedure autorizzate su tutto il territorio della regione.

15. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, disciplina le modalità di raccordo e i rapporti dei Dipartimenti di prevenzione con le Province, con l'Agenzia regionale di cui al comma 14 e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

16. La Regione assegna alle Aziende USL risorse finanziarie vincolate all'espletamento delle attività di prevenzione.

Art. 25.

Servizi gestiti in forma associata

1. Al fine di realizzare economie di spesa e il miglioramento dei servizi, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, quali servizi di natura tecnica ed amministrativa sono esercitati dall'Azienda USL del capoluogo di provincia, o in subordine da altra Azienda USL od ospedaliera, anche per conto delle altre Aziende della provincia, o della regione, in attesa delle indicazioni del Piano sanitario regionale.

2. Le Aziende USL ed ospedaliere che insistono sul medesimo territorio, quando valutazioni economiche ed organizzative ne dimostrino la convenienza, possono gestire determinate attività tecniche ed amministrative in forma associata sulla base di protocolli di intesa che disciplinano oggetto, modalità ed oneri finanziari rispettivi.

3. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la gestione in comune di attività tecnico-amministrative secondo quanto previsto dal comma 2.

Art. 26.

Integrazione e gestione delle attività socio-assistenziali e sanitarie

1. L'integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie si realizza nell'ambito del Distretto con la compresenza dei tre momenti specifici di intervento: sanitario, socio-sanitario integrato, assistenziale. Spetta alle Aziende USL assicurare i livelli di assistenza sanitaria residenziale a soggetti non autosufficienti e lungo degenti stabilizzati secondo quanto previsto al punto 3 E del piano sanitario nazionale approvato con D.P.R. 1° marzo 1994 e della programmazione sanitaria regionale. Le Aziende USL provvedono con proprio personale, all'espletamento delle attività sociali di rilievo sanitario di cui al D.P.C.M. 8 agosto 1985, già indicate nell'articolo 20 della presente legge; tale personale è parte integrante delle équipes multidisciplinari territoriali.

2. A seguito di delega da parte degli Enti locali interessati, le Aziende USL assumono la gestione delle previste attività socio-assistenziali, da svolgere attraverso i Distretti, con bilanci o contabilità separate ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino.

3. Le Aziende USL e i Comuni attuano l'integrazione e il coordinamento delle proprie attività attraverso appositi protocolli di intesa anche nel caso in cui i Comuni non deleghino le proprie funzioni socio-assistenziali alle Aziende. Tali protocolli devono prevedere la programmazione congiunta delle attività, la definizione delle rispettive modalità organizzative ed operative e l'individuazione delle risorse che gli Enti mettono a disposizione.

4. Ove l'Azienda USL gestisce servizi socio-assistenziali ai sensi del comma 2 è nominato il Coordinatore dei servizi sociali.

5. Il Coordinatore dei servizi sociali è nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato tra persone in possesso di laurea che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione in Enti o strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie, pubbliche o private. Il rapporto di lavoro è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale e rinnovabile.

6. Il Coordinatore dei servizi sociali coadiuva il Direttore generale nel governo dell'Azienda USL, da pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolge attività di direzione dei servizi sociali, svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture e servizi dell'Azienda, con riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali e socio-assistenziali.

7. Il Direttore generale, con provvedimento motivato, può, per gravi motivi, sospendere o dichiarare decaduto il Coordinatore dei servizi sociali.

8. Gli oneri per il Coordinatore dei servizi sociali sono ripartiti in egual misura tra gli Enti locali che abbiano delegato le prestazioni socio-assistenziali e l'Azienda.

Capo IV

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 27.

Controllo interno di gestione

1. Il Direttore generale, istituisce una apposita unità operativa di controllo interno per verificare mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità e il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il Direttore generale allega al bilancio di previsione la relazione del servizio di controllo interno sulle verifiche e valutazioni effettuate.

Art. 28.

Vigilanza e controllo sugli atti

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulle Aziende USL e ospedaliere procedendo in particolare ad effettuare verifiche sulle attività svolte e sulla loro conformità con le norme in vigore e con gli indirizzi e gli obiettivi posti dai piani sanitari nazionale e regionale.

2. Sono sottoposti al controllo della Giunta regionale gli atti del Direttore generale inerenti:

- a) il bilancio di previsione annuale e relative variazioni;
- b) gli strumenti di programmazione così definiti dalla legge regionale di contabilità delle Aziende sanitarie nonché il bilancio di esercizio;
- c) la dotazione organica del personale e le sue variazioni;
- d) la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 29/1993;
- e) la destinazione dell'eventuale avanzo;
- f) la proposta per la copertura della perdita d'esercizio e per il riequilibrio della situazione economica;

- g) il conto consuntivo annuale;
- h) i provvedimenti che disciplinano i rapporti con le Università;
- i) il regolamento di organizzazione e le sue modifiche;
- l) le deliberazioni di programmi di spesa pluriennale;
- m) gli atti di cui all'articolo 5, comma 4.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono sottoposti al controllo della Giunta regionale, secondo le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 4 della legge 412/1991 e sono trasmessi alla stessa entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Tali atti diventano esecutivi decorso il termine massimo di quaranta giorni dal loro ricevimento, salvo che siano stati richiesti entro i primi venti giorni chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito per l'esercizio del controllo decorre dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.

4. I controlli sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 19 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 sono disciplinati dalle disposizioni statali vigenti.

5. I provvedimenti del Direttore generale, non soggetti al controllo della Giunta regionale, sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della sede legale dell'Azienda USL ed ospedaliere.

6. In caso di urgenza il Direttore generale può disporre l'immediata esecutività delle proprie deliberazioni.

7. La Giunta regionale, anche su richiesta motivata di cittadini, può richiedere al Direttore generale la trasmissione di qualsiasi altro atto adottato dall'Azienda USL ed ospedaliere. Gli atti vanno trasmessi entro quindici giorni dalla richiesta; la Giunta regionale può annullarli, sentito il Direttore generale, nei trenta giorni successivi.

Art. 29.

Controllo sugli organi

1. Qualora gli organi delle Aziende USL o delle Aziende ospedaliere omettano di compiere un atto obbligatorio per legge, il Presidente della Giunta regionale, previa discussione con assegnazione di un congruo termine per provvedere, nomina un Commissario *ad acta*.

2. La Giunta regionale dispone la decadenza del Direttore generale in tutti i casi in cui ricorrono motivi gravi o reiterate violazioni di legge o dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, nonché in tutte le ipotesi di gravi disavanzi di gestione. La proposta di decadenza può essere avanzata anche dalla Conferenza dei Sindaci: in tal caso deve essere motivata da gravi e documentate irregolarità ed essere sottoscritta da almeno due terzi dei componenti della Conferenza medesima. Sulla proposta della Conferenza dei Sindaci, la Giunta regionale è tenuta a pronunciarsi entro novanta giorni.

3. La Giunta regionale scioglie il collegio dei revisori di cui all'articolo 17 in tutti i casi in cui ricorrono gravi violazioni di legge o gravi anomalie di funzionamento. La Giunta regionale può altresì disporre la decadenza dei singoli membri del collegio dei revisori per ripetute assenze ingiustificate.

Art. 30.

Controllo di qualità

1. La Regione allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini effettua per mezzo dell'Agenzia sanitaria regionale di cui all'articolo 4 il controllo periodico della qualità e della quantità delle prestazioni nonché del loro costo.

2. La Giunta regionale al fine di valutare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce un sistema di indicatori e di parametri di riferimento per le strutture pubbliche e private.

3. Il Direttore generale dell'Azienda USL ed ospedaliere assicura l'attivazione del sistema di indicatori di cui al comma 2, ferma restando la possibilità di integrarli per ulteriori analisi a livello di Azienda.

Capo V

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE USL ED OSPEDALIERE

Art. 31.

Strumenti della programmazione

1. Sono strumenti della programmazione sanitaria regionale:

a) il Piano sanitario regionale;

b) i programmi di intervento di area specifica a tutela della salute ed i piani settoriali.

2. Il Piano sanitario regionale definisce, coerentemente con le indicazioni del Piano sanitario nazionale, gli obiettivi del processo di programmazione regionale, i modelli organizzativi e gli standards dei servizi garantendo omogeneità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio regionale.

3. Il Piano sanitario regionale in particolare:

a) assicura la piena valorizzazione e utilizzazione delle strutture pubbliche nel rispetto dei principi di una gestione qualitativamente e quantitativamente efficace ed efficiente delle stesse;

b) determina i criteri, i vincoli e le modalità con cui le Aziende sanitarie possono avvalersi delle strutture private per assicurare ai cittadini, nel rispetto della loro libertà di scelta, i livelli uniformi di assistenza;

c) riconsidera le Aziende USL e ospedaliere esistenti in relazione alle reali capacità di dare risposte qualificate alle esigenze di tutto il territorio e alla possibilità di mantenere una adeguata autonomia economica;

d) definisce i criteri generali per il finanziamento dei servizi e degli investimenti;

e) definisce i criteri generali ai quali le strutture sanitarie pubbliche devono attenersi per la determinazione dei rispettivi assetti, funzioni e dimensioni organizzative;

f) individua gli ospedali da costituire in Azienda ospedaliera;

g) determina le modalità di integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali ai fini della erogazione di efficaci prestazioni socio-sanitarie;

h) determina i criteri per l'approvazione da parte della Giunta regionale di progetti obiettivo ed azioni programmate per particolari aree di intervento.

4. Nei termini previsti dall'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo di riordino il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede all'approvazione con legge del Piano sanitario regionale o di parti di esso uniformandolo alle indicazioni del Piano sanitario nazionale.

5. Il Piano sanitario regionale ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. La presentazione della proposta di Piano da parte della Giunta regionale deve avvenire almeno tre mesi prima della scadenza del Piano precedente. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano è comunque prorogata l'efficacia del Piano precedente.

6. I programmi di intervento di area specifica a tutela della salute ed i piani sensoriali costituiscono strumenti per l'attuazione di obiettivi previsti dalla legge di Piano sanitario regionale e fissano, per periodi non superiore al triennio, i contenuti delle azioni finalizzate a tale attuazione, le condizioni organizzative e le risorse necessarie con la previsione delle relative fonti di finanziamento.

7. La Giunta regionale, entro il 30 settembre, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, sullo stato di salute della popolazione, sullo stato di attuazione del Piano sanitario regionale, sull'andamento della spesa sanitaria e sull'attività dei servizi e presidi della regione che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Art. 32.

Atti di programmazione delle Aziende USL ed ospedaliere

1. Gli strumenti della programmazione delle Aziende sanitarie sono stabiliti dalla legge regionale di contabilità delle Aziende sanitarie.

Art. 33.

Finanziamento del servizio sanitario regionale

1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale, distinto in parte corrente e in conto capitale, è assicurato da:

- a) i contributi di malattia attribuiti direttamente alla Regione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo di riordino;
- b) la quota del fondo sanitario regionale integrativo assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino;
- c) le entrate derivanti dalla mobilità sanitaria interregionale;
- d) le quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, nonché le altre entrate dirette delle Aziende USL ed ospedaliere, compresi i redditi da patrimonio;
- e) gli apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale diretti ad assicurare il finanziamento dei livelli uniformi di assistenza stabiliti dalla Regione;
- f) i trasferimenti alla Regione per il finanziamento di spese in conto capitale, nonché gli eventuali apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale o derivanti da alienazioni patrimoniali delle Aziende USL ed ospedaliere.

Art. 34.

Finanziamento delle Aziende USL ed ospedaliere

1. Costituiscono fonti finanziarie per le Aziende USL ed ospedaliere:

- a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto, nel caso delle Aziende USL, della compensazione della mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni;
- b) contributi e trasferimenti da Amministrazioni statali, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici;
- c) le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute alle Aziende USL ed ospedaliere, da parte dei cittadini;
- d) i ricavi derivanti dall'esercizio di attività libero professionale;
- e) i ricavi derivanti dalla cessione di prestazioni e di servizi integrativi a pagamento, valorizzati sulla base dei tariffari vigenti;
- f) proventi derivanti da contratti e convenzioni;
- g) sopravvenienze connesse a lasciti e donazioni, nonché i redditi da patrimonio;
- h) i ricavi derivanti dall'alienazione del patrimonio dell'Azienda;
- i) ogni altra disponibilità acquisita dall'Azienda a qualsiasi titolo.

2. Le aziende USL ed ospedaliere, inoltre, possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito ai sensi di quanto previsto dalla lettera f), comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino.

Art. 35.

Ripartizione delle risorse regionali

1. Le risorse regionali di cui all'articolo 34 sono destinate al finanziamento:

- a) delle Aziende USL ed ospedaliere;
- b) dei programmi di investimento definiti dalla programmazione regionale;

c) degli interventi per la realizzazione di obiettivi, in nome e per conto delle Aziende USL ed ospedaliere, attuati mediante gestione accentuata regionale.

2. L'individuazione delle risorse destinate ai sopraindicati interventi viene determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale.

3. La ripartizione della quota del fondo sanitario regionale destinata al finanziamento delle spese necessarie per la gestione delle Aziende sanitarie avviene, con provvedimento della Giunta regionale, in base a parametri su base capitaria riferita alla popolazione residente per classi di età per il conseguimento dei livelli uniformi di assistenza. Il Consiglio regionale determina i criteri per l'applicazione alla ripartizione di correttivi che tengono conto di particolari condizioni epidemiologiche, ambientali ed organizzative.

4. In sede di ripartizione della quota destinata al finanziamento delle Aziende sanitarie viene accantonata, con le modalità di determinazione e di erogazione previste dal Consiglio regionale:

a) una quota di riserva destinata al graduale conseguimento del riequilibrio territoriale e alla copertura di eventuali situazioni contingenti ed imprevedibili;

b) una quota per il funzionamento dei servizi e delle attività gestite a livello regionale;

c) una quota per il finanziamento differenziale di cui al comma 4 dell'articolo 3 del D.M. sanità 15 aprile 1994 e al comma 5 dell'articolo 2 del D.M. 14 dicembre 1994.

5. La remunerazione delle prestazioni erogate è a carico del finanziamento a quota capitaria della Azienda USL di residenza dell'utente.

6. La compensazione della mobilità sanitaria e la liquidazione della remunerazione delle prestazioni erogate nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda USL a favore di cittadini residenti in ambiti territoriali diversi, avviene sulla base di contabilità per singolo caso e secondo tariffe e procedure definite dalla Giunta regionale.

7. La remunerazione delle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti al di fuori della regione Marche è a carico delle Regioni di provenienza secondo la disciplina della mobilità di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino. Ai fini della imputazione della spesa e della remunerazione delle prestazioni sono assimilati ai residenti fuori regione anche coloro che, a seguito di prolungata degenza presso strutture residenziali sanitarie o socio-sanitarie con oneri anche parziali a carico del fondo sanitario regionale, hanno acquisito la residenza per motivi assistenziali presso lo stesso Ente o Istituto di ricovero.

8. Dal 1° gennaio 1998 le Aziende ospedaliere e l'INRCA saranno finanziate tramite la remunerazione a tariffa delle prestazioni erogate, sulla base dei rendiconti trimestrali inoltrati alle Aziende USL di residenza. La Regione determina annualmente il finanziamento aggiuntivo per le Aziende ospedaliere e l'INRCA per la remunerazione delle prestazioni sanitarie per le quali non è stata determinata la tariffa e per le prestazioni a favore di residenti fuori regione.

9. Per gli anni antecedenti al 1998, la Giunta regionale attribuisce alle Aziende ospedaliere e all'INRCA una quota del fondo sanitario, destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione, determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti. Tale importo viene detratto dal finanziamento a quota capitaria dell'Azienda USL di residenza degli utenti. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo di tale accounto.

10. Le prestazioni, sia in regime di degenza che ambulatoriale, che sono erogate dai vari soggetti sia pubblici che privati accreditati, formano oggetto di apposito Piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione e delle risorse disponibili, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra la Giunta regionale e le Aziende USL, da una parte, e i vari soggetti erogatori dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, della Giunta regionale e delle Aziende USL dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, costituisce criterio di valutazione per il rimborso delle prestazioni ai singoli soggetti erogatori.

11. La ripartizione della quota destinata al finanziamento degli investimenti avviene, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, su provvedimento della Giunta regionale che procede alla selezione ed approvazione dei programmi e dei progetti presentati da ciascuna Azienda USL e dalle Aziende ospedaliere, in relazione alle previsioni della programmazione sanitaria regionale. I programmi ed i progetti di massima presentati dalle Aziende devono essere accompagnati da una dettagliata analisi costi-benefici e inseriti in un piano di fattibilità complessivo degli investimenti della singola azienda sanitaria.

Art. 36.

Contratti

1. I contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono disciplinati dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. I pagamenti non possono essere differiti oltre novanta giorni dalla data di liquidazione.

3. I contratti di leasing devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale.

4. I regolamenti economici delle Aziende sanitarie stabiliscono i procedimenti ed i limiti massimi di spesa per eseguire interventi urgenti di riparazione degli impianti e delle apparecchiature e per acquisire materie prime, beni e servizi necessari al fine di assicurare le prestazioni sanitarie.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

Norme transitorie e finali

1. Alla data di approvazione del regolamento di organizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 13, cessano di essere applicate le disposizioni contenute nelle L.R. 12 marzo 1980, n. 10 e 24 aprile 1980, n. 24, riguardanti l'organizzazione delle USL.

2. In attesa della revisione della legge regionale concernente la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende USL ed ospedaliere ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo di riordino, si applicano alle stesse le norme di cui alla L.R. 24 ottobre 1981, n. 31.

3. Fino alla definizione degli accordi di cui all'articolo 5 comma 4, restano valide le modalità di accesso alle prestazioni così come disciplinate dall'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. In attesa della stipula dei protocolli di intesa di cui al comma 2 dell'articolo 25, le Aziende ospedaliere possono avvalersi delle strutture delle aziende USL per l'espletamento dei servizi amministrativi e tecnici occorrenti.

5. Fino all'approvazione del secondo Piano sanitario regionale, la rete e le attività poliambulatoriali sono riorganizzate dalle Aziende sanitarie sulla base di appositi indirizzi e linee guida approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, le Aziende USL competenti per territorio assicurano la gestione e la disponibilità del personale e delle attrezzature necessarie a garantire la continuità dei controlli da parte delle Aziende USL stesse e l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni amministrative in materia ambientale, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

7. Fino all'esecutività delle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 5 continuano ad applicarsi le norme di cui alla L.R. 12/1989.

Art. 38.

Abrogazioni

1. Gli articoli 4 e 5 della L.R. 28 giugno 1994, n. 22 sono abrogati.

2. La L.R. 7 gennaio 1993, n. 1 è abrogata.

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 12 aprile 1995, n. 36 è abrogato.

Art. 39.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 17 luglio 1996

D'AMBROSIO

96R0756

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 35.

Proroga dei termini di scadenza della gestione commissariale degli Enti Strumentali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 37 del 1° agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di scadenza indicati all'art. 1 della legge regionale 3 aprile 1996, n. 18 sono prorogati di ulteriori novanta giorni per gli Enti Strumentali; per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in corso di approvazione le leggi di riordino, ovvero non siano scaduti i termini di legge per la nomina dei rispettivi organi previsti.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 luglio 1996

DINARDO

96R0606

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 36.

Modifica alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 riguardante interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile con particolare riferimento alla promozione di una nuova imprenditorialità, allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualità della vita.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 37
del 1^o agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La garanzia fidejussoria di cui all'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 45 è estesa a tutte le società cooperative, finanziate a norma della legge regionale 29 agosto 1985 n. 32, che debbono provvedere al completamento dell'investimento già assentito, mediante accensione di mutuo bancario entro il limite di spesa ad ognuna assegnato.

Art. 2.

Le società cooperative di cui al precedente art. 1 devono procedere al completamento dell'investimento entro e non oltre il termine del 30 giugno 1997.

Art. 3.

Alle società cooperative che non ottempereranno a quanto disposto nel precedente art. 2 saranno comminate le sanzioni previste dalla legge, anche attraverso il recupero delle attrezzature e dei beni acquisiti tramite finanziamento.

Art. 4.

Le attrezzature e i beni di cui al precedente art. 3 saranno successivamente assegnate in via definitiva a società e cooperative giovanili costituite ai sensi della legge 29 agosto 1985 n. 32, e successive modifiche che ne facciano richiesta con le modalità che saranno disciplinate con atti deliberativi della Giunta Regionale.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 luglio 1996

DINARDO

96R0607

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 31.

Assunzione presso l'Azienda foreste demaniali della Regione sarda di personale già dipendente dalla SAF S.p.A.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25
del 8 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Azienda foreste demaniali della Regione sarda è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, il personale operante in Sardegna, alla data del 31 luglio 1995, alle dipendenze della SAF (Società Agricola e Forestale per le piante da cellulosa e carta) S.p.A., già controllata dal soppresso Ente Nazionale Cellulosa e Carta ed i cui complessi aziendali sono stati o saranno acquisiti dall'Azienda foreste demaniali ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

2. L'assunzione è disposta sulla base di apposita domanda che ogni interessato dovrà far pervenire all'Azienda delle foreste demaniali entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'assunzione avviene nella medesima qualifica rivestita dal dipendente nella SAF S.p.A. e decorre dalla data di acquisizione dei complessi aziendali di cui al comma 1.

4. L'anzianità maturata presso la SAF S.p.A. è riconosciuta ai fini retributivi, restando escluso ogni onere a carico dell'Azienda delle foreste demaniali per il servizio pregresso, ivi compreso il relativo trattamento di fine rapporto.

Art. 2.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 1.234.000.000 per l'anno 1996 e in annue lire 1.852.000.000 per gli anni successivi. Ad essi si fa fronte, per l'anno 1996, mediante l'utilizzazione di una pari quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda relativo all'esercizio 1994, parificato dalla Corte dei Conti il 27 gennaio 1996. Per gli anni successivi si provvede nell'ambito del contributo regionale da corrispondere a favore della stessa Azienda, determinato annualmente con la legge di bilancio (Cap. 05036).

2. Nel bilancio di previsione dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

(Omissis).

Art. 3.

1. Il Coordinatore generale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, su deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima, è autorizzato a disporre, con propria determinazione, da registrarsi alla Corte dei Conti, l'iscrizione in conto del Capitolo 287 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con

un pari accertamento effettuato in conto dei residui del Capitolo 160 dello stato di previsione dell'entrata, della somma prevista dal comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 31 luglio 1996

PALOMBA

96R0636

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 32.

Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 25 dell'8 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Agli atti comunali di approvazione dei progetti di opere pubbliche si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, con esclusione dei commi 5 e 6.

2. I progetti di opere pubbliche approvati dal Consiglio comunale, qualora costituiscano variante allo strumento urbanistico, seguono lo schema procedimentale stabilito dall'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, con riduzione dei termini ivi indicati rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni.

3. Il Comune, con le modalità indicate nei commi precedenti, approva i progetti di opere pubbliche degli enti indicati dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, con esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici dei medesimi.

4. Nel comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, sono aggiunte in fine le parole «eccezion fatta per le varianti degli strumenti urbanistici necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 31 luglio 1996

PALOMBA

96R0637

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1996, n. 49.

Calendario Venatorio stagione 1996/1997.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 38 dell'8 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I STAGIONE VENATORIA

Art. 1.

Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio il 15 settembre 1996 e termina il 30 gennaio 1997.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 2 ottobre al 30 novembre 1996, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì è consentito ad ogni cacciatore, per la carica da appostamento fisso e temporaneo alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione.

Art. 2.

Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:

a) dal 15 al 28 settembre dalle ore 6 alle ore 19 (ora legale);
b) dal 29 settembre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);

c) dal 16 ottobre al 27 ottobre: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
d) dal 28 ottobre al 31 ottobre dalle ore 6,00 alle ore 17,00;

e) dal 1° novembre al 15 novembre: dalle ore 6 alle ore 16,45;
f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;

g) dal 1° dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
h) dal 16 dicembre al 30 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
i) dal 1° gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17;
j) dal 16 gennaio al 30 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.

2. Fanno eccezione: la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto e la caccia alla beccaccia che inizia al sorgere del sole.

TITOLO II ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 3.

Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio è consentito, anche con l'ausilio del cane, dal 15 settembre 1996 al 30 gennaio 1997, da appostamento, fisso o temporaneo, e in forma vagante.

2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1^o gennaio ed il 30 gennaio 1997, la caccia vagante e l'uso del cane.

3. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei possono essere installati nelle 24 ore precedenti l'utilizzo; al termine dell'utilizzazione giornaliera i terreni devono essere liberati del materiale usato a cura dei fruitori.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui al precedente art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparse. È altresì tenuto, al termine della caccia, alla raccolta dei bossoli interno alla postazione usata.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

Art. 4.

Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carnieri complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potrà superare per specie le seguenti quantità:

lepri: 1 capo;

palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;

beccacce: 3 capi;

tortore: 10 capi.

3. I limiti giornalieri di carnieri relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi precedenti non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristiche-venatorie.

Art. 5.

Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento dei cani è consentito, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica di ogni settimana, dal 15 agosto al 12 settembre 1996, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto ad divieto di caccia. L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art. 42 secondo comma della L.R. 3/94 e alla delibera consiliare 588/95, anche se prive di tabellazione.

Art. 6.

Tesserino venatorio

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia e riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria potranno ritirare 1 tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovrà indicare, in numeri arabi e mediante penna indelebile, la data della giornata di caccia e marcare gli appositi spazi del tesserino venatorio corrispondenti all'Ambito Territoriale di Caccia e l'eventuale mobilità, o accesso ad istituto privato o la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.

3. Il deposito dei capi abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla X che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.

TITOLO III CALENDARIO VENATORIO

Art. 7.

Periodi di caccia especie cacciabili

1. Dal 15 settembre al 30 dicembre 1996 la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

2. Dal 15 settembre al 8 dicembre 1996 è consentita la caccia alla lepre comune. Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica, possono richiedere alla Giunta regionale il prolungamento del periodo di caccia a tale specie fino al 30 dicembre 1996.

3. Dal 15 settembre 1996 al 30 gennaio 1997 la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dal 2 novembre 1996 al 30 gennaio 1997 è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole le Province individuano i territori nei quali la caccia al cinghiale è consentita dal 1^o ottobre 1996 al 1^o gennaio 1997.

5. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della L.R. 3/94 le Province predispongono, nel periodo dal 1^o agosto al 30 settembre 1996, ovvero, nel periodo dal 2 ottobre al 30 novembre 1996, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle Aziende Faunistico Venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'I.N.F.S.

Art. 8.

Deroghe

1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta, circostanziata, delle Province, nei giorni 1, 7 e 8 settembre 1996 la caccia da appostamento alla tortora (*Streptopelia turtur*), al colombaccio e al merlo. Da appostamento temporaneo, nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del merlo non può superare i 4 capi. La Giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del precedente comma 1.

3. Nelle aziende agrituristiche-venatorie è consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, lepre e ungulati in aree recintate, fino al 30 gennaio 1997. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio è consentito a partire dal 1^o ottobre 1996.

4. Le Province possono, su richiesta degli A.T.C., vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agrituristiche-venatorie, nel periodo compreso tra il 1^o ed il 30 gennaio 1997.

5. Al fine di contenere e prevenire i danni alla produzione agricola è consentito, da appostamento, ai cacciatori, abbattere con i mezzi di cui al 1^o comma dell'art. 31 della L.R. 3/94, la passera mattugia e il passero dal 15 settembre al 30 dicembre 1996, lo storno e la taccola dal 15 settembre 1996 al 30 gennaio 1997. Le Province individuano i Comuni con seminativi e coltivazioni permanenti inferiori al 20% della superficie agricola utilizzata (dati ISTAT 1991) nei quali vietare l'abbattimento alle suddette specie. Le Province potranno consentire l'abbattimento anche in quei Comuni con superfici inferiori ai parametri suddetti, qualora le categorie agricole interessate ne facciano specifica richiesta.

Per ogni giornata di attività non possono essere prelevati più di 20 capi complessivi.

La vigilanza sul rispetto della suddetta norma è demandata alle guardie di cui all'art. 51 della L.R. 3/94.

I quantitativi degli uccelli prelevati dovranno essere indicati nel riepilogo previsto nel tesserino venatorio. Tale riepilogo dovrà essere riconsegnato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno.

6. Nei giorni 1, 7 e 8 settembre 1996, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, potranno essere abbattute anche le specie di cui al precedente comma 5.

TITOLO IV
NORME GENERALI

Art. 9.

Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge, si applicano le sanzioni previste dalla L.R. n. 3/1994 e dalla legge n. 157/92.

Art. 10.

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della disciplina vigente in materia.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 28 giugno 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 22 maggio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 giugno 1996.

96R0770

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1996, n. 50.

Modifica del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 27 gennaio 1995, n. 12 concernente «Interventi straordinari a favore delle imprese toscane».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 dell'8 luglio 1996*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 27 gennaio 1995, n. 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per i soggetti privati e del 40% per i soggetti pubblici».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 luglio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 5 giugno 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 26 giugno 1996.

96R0771

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1996, n. 51.

Partecipazione della Regione Toscana alla «Fondazione Teatro Metastasio di Prato».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 dell'8 luglio 1996*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana, nell'ambito dell'attività volta alla promozione ed allo sviluppo dell'iniziativa culturale prevista dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aderisce alla «Fondazione Teatro Metastasio di Prato», riconosciuta ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile.

Art. 2.

Adempimenti della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per il perfezionamento della partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'art. 1, ed in particolare per l'adeguamento dello statuto della Fondazione in conformità ai seguenti principi:

- a) che sia garantita la presenza di un membro nominato dalla Regione nell'organo di amministrazione;
- b) che sia garantita la presenza di un membro nominato dalla Regione nell'organo interno di controllo.

Art. 3.

Conferimento della Regione

1. La Regione conferisce alla Fondazione la somma di lire 50 milioni, quale concorso per la costituzione del patrimonio della «Fondazione Teatro Metastasio di Prato».

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento della spesa di cui all'art. 3, sono apportate agli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1996 — competenza e cassa per analogo importo — le seguenti variazioni:

«Di nuova istituzione

Cap. 16145 - Fondazione Teatro Metastasio di Prato Fondo di dotazione (L.R. 2 luglio 1996 n. 51) - L. 50.000.000.

In diminuzione

Cap. 50260 - Fondo di riserva spese impreviste - L. 50.000.000.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 luglio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 5 giugno 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 26 giugno 1996.

96R0772

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1996, n. 52.

Disciplina del personale delle segreterie del Presidente e dei Vice presidenti del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 19 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Strutture speciali delle Segreterie del Presidente e dei Vice presidenti del Consiglio regionale

1. Il Presidente ed i Vice presidenti del Consiglio regionale dispongono ciascuno di un proprio ufficio di segreteria per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 3, della L.R. 7 novembre 1994, n. 81.

2. Ai responsabili di ciascuno degli uffici di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della L.R. 3 novembre 1995, n. 97.

3. Il trattamento economico del responsabile dell'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio è determinato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, in misura non superiore a quello spettante ai dirigenti regionali di area o di servizio.

4. Il trattamento economico dei responsabili degli uffici di segreteria dei Vice presidenti è determinato dalla Giunta regionale, in modo uniforme, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, in misura non superiore a quella spettante ai dirigenti regionali titolari di unità operative complesse.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di spesa derivanti dal precedente articolo si fa fronte, a decorrere dal 1996, con la variazione di bilancio di cui al comma seguente e per gli anni successivi con legge di bilancio.

2. Agli stati di previsione della parte «Spesa» del bilancio 1996, sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni di competenza e di cassa.

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 luglio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 4 giugno 1996 ed è stata vista dal Commissario del Governo il 6 luglio 1996.

96R0773

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1996, n. 53.

Disciplina del personale dei gruppi Consiliari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 19 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ogni Gruppo consiliare, costituito ai sensi del Regolamento Interno del Consiglio, dispone per il proprio funzionamento di una struttura speciale di segreteria la cui dotazione organica è stabilita dal Consiglio regionale ad inizio di ogni legislatura, con propria deliberazione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

2. La dotazione organica determina il numero e le qualifiche del personale da assegnare.

Art. 2.

1. Il personale di cui al precedente articolo può essere scelto:

a) tra il personale inquadrato nel ruolo regionale mediante trasferimento da un Dipartimento del Consiglio regionale o della Giunta regionale;

b) tra i dipendenti di ruolo dello Stato, degli Enti Locali o di altri Enti Pubblici mediante comando alla Regione Toscana;

2. Il personale di cui alla lett. a) è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun Presidente di Gruppo, tra il personale in servizio al Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di servizio degli uffici consiliari.

3. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento di trasferimento è deliberato d'intesa con la Giunta regionale.

4. La Giunta regionale provvede altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun Presidente di Gruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lett. b).

5. Per l'assegnazione ai Gruppi deve essere preventivamente acquisito, dal Presidente del Gruppo proponente, l'assenso scritto del dipendente.

6. I dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e sono posti alle dirette dipendenze funzionali dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

7. Alla cessazione dell'incarico i dipendenti regionali assegnati ai Gruppi sono ricollocati nella struttura organizzativa di provenienza, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 3.

1. Nel caso di impossibilità di esperire fruttuosamente le procedure per il reperimento del personale di cui all'art. 2, su richiesta del Presidente di ciascun Gruppo consiliare, la Giunta, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, assume, mediante incarico a tempo determinato, pieno e parziale, estranei all'Amministrazione regionale in numero non superiore a due unità tra quelle assegnate al gruppo dalla tabella allegata alla presente legge. È consentita l'assunzione fino a un massimo di tre unità per i gruppi consiliari composti da oltre dodici consiglieri.

2. Detta assunzione ha termine con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nella quale era stata deliberata ed è revocata in caso di scioglimento del Gruppo. Può comunque essere revocata in qualunque momento su proposta del Presidente del Gruppo, con un preavviso di 60 giorni.

3. Ferma restando la durata a termine del rapporto, il trattamento economico, normativo e disciplinare degli incaricati è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale di ruolo, in quanto applicabili.

4. L'assunzione a tempo determinato non precostituisce in alcun caso titolo o riconoscimento di diritti per l'inquadramento nel ruolo regionale.

5. È vietata, da parte dei Gruppi consiliari, qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.

Art. 4.

1. Al responsabile della segreteria di ciascun Gruppo consiliare spetta il trattamento economico previsto per il funzionario responsabile cui sia attribuita una unità operativa organica.

2. Qualora il responsabile sia scelto tra il personale dipendente inquadратo al livello inferiore, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni, con conservazione del posto, per il periodo corrispondente alla durata dell'incarico. Detto incarico è attribuito mediante convenzione sottoscritta dal Presidente della Giunta, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, previa indicazione dei Gruppi consiliari. Non si applicano i limiti di assunzione previsti dal comma 1 del precedente articolo 3.

Art. 5.

1. L'orario di servizio del personale dei Gruppi consiliari, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni sono disciplinate dai rispettivi Presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto della normativa vigente per il personale regionale. Il lavoro straordinario del personale è determinato annualmente dall'Ufficio di Presidenza. Gli oneri relativi ad eventuali prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le quantità annualmente fissate sono a totale carico dei Gruppi consiliari.

Art. 6.

1. La dotazione organica del personale del Consiglio regionale è aumentata di 20 unità nelle diverse qualifiche professionali delle unità risultati dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il 1996 in lire 200.000.000, si fa fronte con imputazione al cap. 220 del bilancio di previsione 1996 che viene incrementato con la variazione di cui al comma successivo.

2. Agli stati di previsione di competenza e cassa della parte spesa del bilancio 1996 sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

3. Per gli anni successivi sarà fatto fronte con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 8.

1. Sono abrogate le LL.RR. 23 dicembre 1976, n. 78 e 24 aprile 1990, n. 55.

Art. 9.

1. Per la presente legislatura la dotazione organica è stabilita dalla tabella B allegata alla presente legge modificabile con deliberazione consiliare in caso di riduzione; tale dotazione costituisce il limite massimo, numerico e di qualifica del personale dei Gruppi consiliari.

Art. 10.

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dal 1^o novembre 1996.

2. In sede di prima applicazione della presente legge la richiesta di comando del personale di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), è presentata entro il termine perentorio del 31 luglio 1996 e può essere rinnovata per altro dipendente, ad intervenuto esito negativo ovvero, in caso di mancata risposta, entro quattro mesi dalla data della richiesta medesima.

3. Nelle more della definizione del comando di cui al comma precedente, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, i Gruppi consiliari possono utilizzare ulteriori unità di personale, oltre quelle indicate al precedente art. 3, in numero corrispondente alle richieste effettuate.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale*, della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 luglio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 4 giugno 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 luglio 1996.

(*Omissis*).

96R0774

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 26.

Interventi di solidarietà a favore di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie e intervento straordinario in Bosnia.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1996*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della legislazione statale vigente, e degli atti governativi di indirizzo e coordinamento dell'attività regionale, partecipa ad iniziative di soccorso e assistenza, in Italia e all'estero, a favore di profughi, rifugiati, prigionieri e di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.

Art. 2.

Individuazione degli interventi

1. Le iniziative di soccorso e di assistenza di cui all'articolo 1 sono svolte, in via prioritaria, all'acquisto ed alla fornitura di beni e servizi, all'erogazione di sussidi nonché al finanziamento di specifici progetti.

2. L'individuazione degli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, in conformità ai programmi, eventualmente predisposti dalle competenti amministrazioni statali in relazione alle medesime situazioni di emergenza e, comunque, in accordo con i competenti organi governativi.

Art. 3.

Attuazione degli interventi

1. Gli interventi individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere attuati, previo coordinamento con i competenti organi dell'amministrazione statale:

a) dalla Regione Lazio;

b) tramite gli enti locali interessati;

c) tramite le associazioni di volontariato, le organizzazioni umanitarie, gli enti e gli organismi non governativi con almeno una sede nel territorio regionale e in grado di produrre uno specifico curriculum che documenti, con attestati o dei Paesi beneficiari, o della direzione generale per la cooperazione del Ministero degli Affari Esteri, ovvero dei competenti organi dell'Unione Europea, una comprovata esperienza in materia di cooperazione internazionale.

Art. 4.

Attività di promozione e coordinamento

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Lazio promuove il coordinamento delle iniziative di solidarietà da parte degli enti locali del territorio regionale.

2. La Regione può, altresì, promuovere pubbliche sottoscrizioni di denaro da fare affluire al capitolo n. 03210 denominato «Entrate per interventi di solidarietà a favore di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie», che si istituisce nella parte entrata del bilancio regionale di previsione per l'anno 1996, e al corrispondente capitolo dei bilanci regionali di previsione per gli anni successivi, nonché la raccolta di beni da destinare agli interventi di soccorso.

3. I fondi che affluiranno al predetto capitolo n. 03210 saranno portati in aumento dello stanziamento del capitolo n. 42166, di cui all'articolo 6. La destinazione e l'utilizzazione di tali fondi sono disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

Intervento straordinario in Bosnia

1. Per l'anno 1996 la Giunta regionale è autorizzata, previa accordo con le competenti autorità statali, ad erogare un contributo non superiore a lire 200 milioni ad organizzazioni ed associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), già operanti nel territorio per la realizzazione di progetti di sostegno alle attività socio-sanitarie in Bosnia.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è previsto un onere complessivo di lire 500 milioni per l'esercizio 1996, che viene iscritto al capitolo n. 42166 che si istituisce nella parte spesa del bilancio regionale di previsione per lo stesso anno con la seguente denominazione: «Interventi di solidarietà a favore di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie».

2. Alla copertura di predetto onere si provvede mediante utilizzazione di pari importo della somma iscritta al capitolo 49001 (lettera a) dell'elenco 4 allegato al bilancio regionale di previsione per l'anno 1996.

Art. 7.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 8 luglio 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 6 luglio 1996.

96R0745

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 14.

Protezione degli animali negli allevamenti e degli animali da macello: sanzioni amministrative.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 86 del 7 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sanzioni amministrative

1. La Regione Puglia, in esecuzione dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, approva le sanzioni amministrative di seguito indicate:

a) da lire 150 mila a lire 900 mila a chiunque procuri agli animali sofferenze e dolori inutili in violazione dell'art. 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, comma 2, dell'art. 5, comma 2, dell'art. 6, comma 2, dell'art. 7, comma 2, dell'art. 8, dell'art. 9 della convenzione sulla protezione degli animali da macello;

b) da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'art. 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'art. 3, comma 1, dall'art. 4, comma 1, dall'art. 6, dall'art. 7, commi 1, 4, 5, 6 e 7, dall'art. 8 e dall'art. 9 della convenzione sulla produzione degli animali da macello;

c) da lire 700 mila a lire 4 milioni 200 mila a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la libertà di movimenti e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati dall'art. 4, comma 3 e dagli artt. 5, 12, 13, 14, 15 e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello.

2. Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma saranno riscosse dalla Regione con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 31 luglio 1996

DISTASO

96R0870

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1996, n. 15.

Integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 concernente gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 7 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 è aggiunto il seguente comma:

«4. L'Assessorato regionale alla sanità, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all'art. 13 che dispongano di strutture idonee».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addi 31 luglio 1996

DISTASO

96R0871

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 16.

Norme di applicazione dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente il decentramento delle farmacie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 7 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In sede di revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie e quando risultino intervenuti sostanziali mutamenti della popolazione del Comune o dell'area metropolitana, la Giunta regionale individua, delimitandole, nuove zone da riservare al trasferimento delle farmacie esistenti nello stesso ambito comunale o metropolitano, fermo restando il rapporto farmacie/abitanti stabilito dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

2. In caso di mancato espletamento delle procedure relative alla revisione ordinaria di cui al comma 1, entro il 31 dicembre degli anni pari, il Presidente della Giunta regionale provvede, entro e non oltre i trenta giorni successivi, alla nomina di un commissario *ad acta*.

3. Le zone individuate dalla Regione, o dal commissario *ad acta*, possono essere assegnate a seguito di un concorso riservato ai titolari di farmacia o loro aventi diritto del Comune o dell'area metropolitana o a seguito di domanda presentata da un singolo titolare o suo avente diritto.

Art. 2.

1. La Giunta regionale delibera, per ciascun Comune o area metropolitana, il bando indicante le sedi farmaceutiche riservate al trasferimento di farmacie comprese nel territorio comunale o metropolitano entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione delle zone individuate per il trasferimento.

Art. 3.

1. Il bando di cui all'art. 2 deve indicare le sedi messe a concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande e il termine entro il quale, notificato l'esito del concorso, deve essere comunicata l'accettazione formale al trasferimento.

2. La dichiarazione di accettazione o quella di rinuncia deve avvenire entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica dell'esito del concorso ed entro novanta giorni dalla medesima data l'assegnatario deve far conoscere il locale dove sarà aperta la farmacia.

Art. 4.

1. Possono partecipare al concorso per il decentramento soltanto i titolari di farmacia o loro aventi diritto il cui esercizio ricada in aree in cui, a causa di intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione, gli esercizi farmaceutici siano considerati in soprannumero ai sensi dell'art. 380 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, rispetto al rapporto effettivo farmacie/abitanti esistente nel territorio comunale o metropolitano.

Art. 5.

1. Per la formazione della graduatoria dei titolari di farmacia o loro aventi diritto candidati al trasferimento, la Giunta regionale nomina una Commissione composta da:

a) un dirigente regionale dell'Assessorato alla sanità, che la presiede;

b) un farmacista designato dall'Ordine dei farmacisti territorialmente competente;

c) un titolare di farmacia designato dall'Associazione sindacale maggiormente rappresentativa dei titolari di farmacia della provincia;

d) il responsabile del Servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale competente per territorio;

e) un segretario nominato tra i funzionari dell'Assessorato alla sanità della Regione, di qualifica non inferiore all'ottava.

2. I farmacisti rispettivamente designati dagli Ordini e dalle Associazioni provinciali non devono esercitare la professione né avere la residenza nel Comune interessato al concorso interno.

Art. 6.

1. La Commissione di cui all'art. 5 ha a propria disposizione, per ciascuna farmacia concorrente, un punteggio massimo complessivo di 150 punti da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri:

a) minor rapporto farmacia/abitanti nella zona di competenza: fino a punti 60;

b) minor fatturato della farmacia, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni: fino a punti 30;

c) maggiore concentrazione di farmacie valutabile in base alla distanza relativa tra le stesse, calcolata per la via pedonale più breve: fino a punti 30;

d) sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo: punti 20;

e) maggiore numero di anni di esercizio della titolarità della farmacia nei locali in cui è gestita all'atto della domanda: fino a punti 10.

2. La Commissione, verificate per ogni concorrente le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma 1, assegna ai concorrenti che risultino in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti.

3. Per la formulazione della graduatoria si procede, per ogni elemento di selezione, a un calcolo proporzionale dei punteggi da attribuire rispetto ai punteggi massimi a disposizione.

4. Ai componenti le Commissioni di cui al presente articolo spetta un compenso pari a quello fissato per le commissioni esaminatrici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995.

Art. 7.

1. Sulla base della graduatoria definitiva approvata con delibera di Giunta regionale, l'Assessorato regionale alla sanità procede all'assegnazione delle sedi farmaceutiche secondo l'ordine di preferenza espresso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

1. Effettuata l'assegnazione delle sedi, la Regione demanda alle autorità sanitarie locali territorialmente competenti l'esecuzione dei provvedimenti di autorizzazione al trasferimento delle sedi farmaceutiche e provvede agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della zona appartenente dalla farmacia trasferitasi, che deve avvenire entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione della pianta organica delle farmacie.

2. Nel caso in cui alcune zone farmaceutiche rimangano non assegnate, le medesime restano comunque destinate a future domande di trasferimento o al successivo bando di concorso interno.

Art. 9.

1. Il titolare di farmacia o suo avente diritto che dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) un saltuario della farmacia in calo progressivo nell'ultimo quinquennio;

b) una distanza dall'esercizio o dagli esercizi farmaceutici più vicini inferiore ai duecento metri;

c) un decremento della popolazione della zona di pertinenza nell'ultimo quinquennio;

d) un rapporto farmacia/abitanti inferiore alla media del rapporto effettivo esistente nell'ambito comunale o dell'area metropolitana,

può presentare alla Giunta regionale domanda di assegnazione, per trasferimento, di una zona di nuovo insediamento abitativo o in una zona carente di assistenza farmaceutica a causa dello spostamento della popolazione avvenuto nell'ambito comunale o dell'area metropolitana.

Art. 10.

1. La Giunta regionale, ricevuta la domanda di assegnazione di zona per trasferimento, sentiti il Comune, l'Unità sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, potrà assegnare la zona richiesta al titolare di farmacia o suo avente diritto che ne abbia fatto domanda, demandando all'autorità sanitaria locale competente l'esecuzione del provvedimento di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica e provvedendo agli adempimenti necessari per la ridistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della zona appartenente alla farmacia trasferitasi, entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione delle piante organiche delle farmacie.

2. Nel caso di presentazione di due o più domande di assegnazione della medesima zona farmaceutica si applicano le procedure di cui all'art. 5 e seguenti della presente legge.

3. La Giunta regionale, nell'esaminare la domanda di assegnazione per trasferimento, dovrà tenere debitamente conto dell'esigenza che, per il soddisfacimento di pubblico interesse dell'attività farmaceutica, l'ubicazione dell'esercizio farmaceutico sia localizzata in posizione centrale nella nuova zona.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 agosto 1996

DISTASO

96R0872

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 17.

Integrazioni della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27 «Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 86 del 7 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27, dopo le parole «*sedi operative*», sono aggiunte le seguenti: «Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della documentazione già istruita presso l'Assessorato competente».

2. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

— la lettera a) viene così sostituita:

«a) in caso di ente, società, organizzazione e associazione, dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché, ove prevista, dalla dimostrazione di iscrizione in pubblici registri; in caso di ditte individuali, della dichiarazione di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla data di notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo della iscrizione nei pubblici registri, la certificazione di avvenuta iscrizione presso la Camera di commercio per l'attività di trasporto infermi e feriti»;

— la lettera d) viene così sostituita:

«d) dell'elenco dei mezzi adibiti al trasporto con descrizione degli stessi e delle caratteristiche tecniche del tipo e del numero di telaio o di targa e della titolarità ovvero del tipo di disponibilità; della dichiarazione, per i mezzi non ancora provvisti di targa, di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla data di notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo di rilascio della targa da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, il documento di circolazione comprovante l'avvenuta assegnazione della targa»;

— la lettera f) viene così sostituita:

«f) dell'indicazione del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso»;

— la lettera g) viene così sostituita:

«g) delle indicazioni degli altri medici, del personale sanitario infermieristico e di quello addetto alla guida e ausiliario, con la specificazione del tipo di rapporto di impiego o di volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione».

3. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 1993 viene così costituito:

«4. A ciascun mezzo di soccorso di base sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, e da un infermiere».

4. All'art. 3 della legge regionale n. 27 del 1993 sono aggiunti i seguenti comma:

«5. A ciascun mezzo di soccorso specializzato per rianimazione, assistenza neonatale e cardiologica sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, da un infermiere e da un medico».

6. Il personale sanitario medico e infermieristico addetto al mezzo di soccorso a partire dal 1^o luglio 1997 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) il personale sanitario infermieristico deve essere provvisto di specifico addestramento alle manovre di primo soccorso, documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di formazione sanitaria svolto dalle Unità sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere o dalle Associazioni di volontariato con esame finale e sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale;

b) il personale sanitario medico deve essere munito dell'attestato di frequenza e superamento di appositi corsi con esame finale teorico-pratico organizzati dalle Unità sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale; sentita la Federazione degli Ordini dei medici.

7. Il personale sanitario infermieristico può essere sostituito da soccorritori con specifico addestramento alle manovre di primo soccorso documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di cui al comma 5, lettera a).

8. Al personale sanitario, medico e infermieristico che svolge attività di volontariato collegata ai mezzi di soccorso e per un periodo non inferiore a un semestre è rilasciato attestato professionale dal legale rappresentante dell'Associazione di volontariato».

5. All'art. 8 della legge regionale n. 27 del 1993 è aggiunto il seguente comma:

«2. La tassa sulle concessioni regionali non si applica alle organizzazioni di volontariato riconosciuta ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11».

6. L'allegato «A» della legge regionale n. 27 del 1993 viene così modificato:

«1. Mezzo per il trasporto autoambulanza di tipo B.

Il mezzo di detta classificazione dovrà possedere una carrozzeria a struttura portante completamente metallica.

La cabina di guida dovrà essere separata dal compartimento sanitario a mezzo di parete divisoria fornita di cristallo scorrevole di sicurezza smerigliato e dovrà avere la predisposizione di attacchi per la installazione di radiotelefono e relativa antenna; dovrà altresì avere l'estintore al lato opposto della guida, nonché sei torce di segnalazione a mano per nebbia.

Sul tetto del mezzo devono essere sistemati due fari portanti blu e una sirena.

Il compartimento sanitario dovrà possedere:

- 1) buona illuminazione artificiale;
- 2) pareti fonoassorbenti e isotermiche;
- 3) impianto di aereazione e riscaldamento con elettroventilatore indipendente dalla cabina di guida;
- 4) cristalli smerigliati;
- 5) padiglioni e pareti interne rivestite in laminato plastico lavabile e disinsettabili;
- 6) altezza minima dal pavimento al tetto di cm. 150;
- 7) contenitore per aghi usati e rifiuti sanitari;

8) armadietto di servizio per biancheria con contenitore asportabile per acqua, ricoperto in laminato plastico;

9) armadietto di servizio per la conservazione della biancheria, ricoperto in laminato plastico;

10) armadietto per stecche di irrigidimento, ricoperto in laminato plastico;

11) armadietto contro parete divisoria per la sistemazione di medicinali e bombole di ossigeno terapeutico, con la parete superiore delimitata da una cornice per piano di appoggio, ricoperta in laminato plastico;

12) presa per ossigeno terapeutico con umidificatore;

13) alloggiamento contenente una bombola di ossigeno amovibile;

14) almeno due sedili per accompagnatori, con cinghia di sicurezza, di cui uno ribaltabile contro parete divisoria in posizione di facile accessibilità alla strumentazione di soccorso e munito di appoggiatesta regolabile e braccioli;

15) guide di scorrimento per barelle con dispositivo di fissaggio incorporato;

16) gancio di fissaggio con sicurezza per recipienti da terapia infusoriale, applicato al centro del tetto;

17) barella a rotelle scorrevoli;

18) barella in tela con sei manici;

19) borsa portatile, con la seguente dotazione in custodia all'infermiere di bordo:

a) alcool denaturato;

b) laccio emostatico;

c) laccio emostatico di Bismarck;

d) forbici;

e) siringhe monouso da 5 cc. e da 10 cc.;

f) pinze di Klemmer;

g) bende - garza 5 x 5 cm e 5 x 10 cm;

h) cerotto da 5 x 5 cm;

i) cotone idrofilo;

j) farmaci di pronto soccorso;

20) strumenti per primo intervento:

a) pallone AMBU per adulti e pediatrico;

b) sfigomanometro e bracciale;

c) fonendoscopio;

d) cannule orofaringee;

e) aspiratore a pedale.

2. Mezzo di soccorso autoambulanza di tipo A.

La dimensione minima del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzi e arredi, deve avere una capacità non inferiore a sei mc.

Il mezzo, oltre ai requisiti di cui sub 1., dovrà essere dotato della seguente attrezzatura così distinta:

Cabina di guida

a) attacco esterno per ossigeno con metri 20 di tubo di raccordo;

b) faro ad alta intensità, fissato sul tetto della cabina di guida, con comando interno;

c) due maschere antigas a visione totale;

d) due segnalatori portatili a batteria per delimitazione zona di operazione, lampeggianti a luce arancione;

e) borsa contenente attrezzi per il taglio di lamiere, guanti di protezione dal fuoco, cavo di fibra tessile lungo metri 30, bracciali e bretelle fosforescenti.

Compartimento sanitario

a) monitor cardiologico con defibrillatore asportabile e funzionante anche con batterie autonome;

b) respiratore automatico, a pressione e volume regolabili;

c) impianto di ossigenoterapia centralizzato;

d) maschere per ossigenoterapia;

e) sondini nasogastrici per aspirazioni;

f) sete per intubazione endotracheale con laringoscopio;

- g) set per tracheostomia;
- h) barella a cucchiaio;
- i) collari cervicali di varie misure;
- l) stecche per immobilizzazione;
- m) set di piccolo strumento chirurgico, in confezione stetile;
- n) aghi cannula di diverso calibro;
- o) soluzioni per infusione: fisiologica, glucosata, al 5%, plasma-expander e polisalina;
- p) farmaci specifici per le più comuni situazioni di urgenza».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addi 5 agosto 1996

DISTASO

96R0873

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 18.

Modifica alla legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 «Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale». Differimento di termini.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 7 agosto 1996*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I termini del 30 giugno 1996 e del 31 marzo 1996, previsto dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37 sono prorogati rispettivamente al 30 novembre 1996 e al 30 settembre 1996.

2. Sono nulli gli eventuali atti o provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37.

3. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione del comma 1, stimata in lire 2,5 miliardi, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio previsione per l'esercizio finanziario 1996:

(*Omissis*).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addi 5 agosto 1996

DISTASO

96R0874

REGOLAMENTO REGIONALE 29 agosto 1996, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1, avente ad oggetto «Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 6 giugno 1990, n. 1 - Apertura e funzionamento dei servizi residenziali per minori: determinazione degli standards relativi».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10 settembre 1996*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 15 del regolamento 23 giugno 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:

«2. I servizi che non siano in possesso dei requisiti previsti devono adeguarsi agli stessi entro il 30 giugno 1998, pena la cessazione dell'attività».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addi 29 agosto 1996

DISTASO

96R0868

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15.

Esame di tecnico del commercio e sostegni a favore di soggiorni formativi fuori provincia.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 23 luglio 1996*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
TECNICO DEL COMMERCIO

Art. 1.

Esame per il conseguimento del titolo professionale

1. Consegue la qualifica professionale di «tecnico del commercio» chi supera un apposito esame indetto dall'assessore competente in materia di commercio e volto ad accertare il possesso di conoscenze professionali e di cultura generale che abilitano a svolgere compiti particolarmente qualificati o funzioni direttive nell'ambito di un esercizio commerciale.

2. Ai candidati che abbiano superato l'esame viene rilasciato un diploma che d diritto all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

3. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, in sede di contrattazione a livello provinciale, determinano l'inquadramento e la retribuzione spettanti al tecnico del commercio.

Art. 2.

Programma d'esame

1. La Giunta provinciale approva il programma d'esame, sentite le associazioni di categoria del commercio più rappresentative a livello provinciale.

Art. 3.

Ammissione all'esame

1. Sono ammesse all'esame le persone che:

a) abbiano compiuto un regolare apprendistato in qualità di commessi ed abbiano successivamente lavorato in un esercizio commerciale per almeno quarantadue mesi;

b) abbiano conseguito una qualifica professionale del commercio in seguito alla frequenza di un corso a tempo pieno della durata di almeno due anni ed abbiano successivamente lavorato in un esercizio commerciale per non meno di quarantadue mesi;

c) abbiano concluso con profitto un corso triennale di scuola media superiore o di formazione professionale ed abbiano successivamente lavorato in un esercizio commerciale per almeno trenta mesi;

d) abbiano concluso con profitto un corsoquinquennale di scuola media superiore per il commercio ed abbiano successivamente lavorato in un esercizio commerciale per almeno dodici mesi;

e) siano in grado di comprovare un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore del commercio.

2. La commissione d'esame di cui all'articolo 4 decide sull'ammissione del candidato all'esame. In caso di mancata ammissione il candidato può presentare ricorso nel termine di trenta giorni alla Giunta provinciale, la quale decide a sua volta entro i quindici giorni successivi.

3. Nella domanda di ammissione all'esame il candidato deve indicare la lingua in cui intende sostenere l'esame. L'esame può essere sostenuto in italiano o in tedesco.

Art. 4.

Commissione d'esame

1. Ai fini dello svolgimento dell'esame l'assessore competente in materia di commercio nomina con decreto un'apposita commissione d'esame, che resta in carica per la durata di quattro anni.

2. La commissione composta:

a) dall'assessore competente in materia di commercio o un suo delegato, in qualità di presidente;

b) da un insegnante di scuola media superiore per il commercio o di scuola professionale per il commercio;

c) da uno degli insegnanti del corso di preparazione di cui all'articolo 6;

d) da un rappresentante di una delle organizzazioni del commercio più rappresentative a livello provinciale.

3. Possono essere nominate a membri della commissione d'esame solo persone il cui titolo di studio o professionale sia di livello almeno corrispondente a quello del tecnico del commercio.

4. Funge da segretario della commissione un dipendente provinciale appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

5. I membri della commissione d'esame che ritengano di essere impossibilitati ad esprimere un giudizio imparziale o i candidati che intendano riuscire un membro della commissione per possibile parzialità informano il presidente della commissione. Questo sottopone il caso alla commissione, che decide l'eventuale sostituzione del membro in questione.

6. Ai membri della commissione spettano il trattamento economico ed il rimborso spese fissati dalle vigenti norme di legge.

Art. 5.

Valutazione della prova ed esonero da prove parziali

1. Nell'ambito della sessione d'esame i candidati possono sostenere l'esame intero o solamente una o più prove parziali di cui all'articolo 2, comma 3. Le prove parziali già sostenute tuttavia decadono qualora l'intero esame non venga concluso con esito positivo entro cinque anni dalla prima prova.

2. Ciascuna prova parziale viene valutata separatamente con un punteggio da quattro decimi a dieci decimi. A conferma dell'esame sostenuto o di singola prova parziale sostenuta viene rilasciato un attestato che riporti il giudizio conseguito e rechi la firma del presidente della commissione d'esame.

3. L'esame si intende superato quando il candidato ha ottenuto un punteggio non inferiore a sei decimi in tutte le singole prove.

4. La commissione d'esame può esonerare i candidati dall'obbligo di sostenere singole prove parziali quando questi siano in possesso di titoli di studio o professionali il cui conseguimento presupponga, sul piano dei contenuti, delle conoscenze equivalenti a quelle richieste nelle prove parziali. A tale scopo, insieme alla domanda di iscrizione all'esame, deve essere presentata una richiesta di esonero.

Art. 6.

Corsi di preparazione all'esame

1. La Provincia può organizzare appositi corsi di preparazione all'esame.

2. I corsi di cui al comma 1 sono autorizzati con decreto dell'assessore provinciale competente che approva il programma e stabilisce la quota d'iscrizione a carico dei partecipanti.

3. Le spese relative allo svolgimento dei corsi di preparazione possono essere effettuate in economia ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25.

4. I corsi di preparazione all'esame possono essere svolti anche da terzi, associazioni private o enti pubblici. In tal caso la Provincia può concedere contributi nella misura massima del novanta per cento delle spese di gestione ritenute ammissibili, a condizione che i programmi dei corsi siano informati ai programmi dei corsi organizzati dalla Provincia e che la quota di iscrizione a carico dei partecipanti venga determinata in misura non inferiore alla quota di partecipazione fissata per i corsi organizzati dalla Provincia.

5. I contributi di cui al comma 4 sono liquidati dietro presentazione di documentazione delle spese sostenute previa verifica dei risultati, in un'unica soluzione a conclusione dell'iniziativa o in forma rateale durante lo svolgimento della stessa. I criteri per la concessione dei contributi sono deliberati dalla Giunta provinciale.

CAPO II

FORMAZIONE PROFESSIONALE FUORI PROVINCIA

Art. 7.

Finalità ed interventi

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione, la Giunta provinciale agevola, mediante concessione di contributi, soggiorni di formazione e di studio fuori provincia, qualora analoghe opportunità formative, sia per la specificità del contenuto, sia per il grado di approfondimento, non siano offerte nel territorio provinciale.

2. I contributi possono essere concessi a persone residenti in provincia che, allo scopo di partecipare ad iniziative formative scolastiche od extrascolastiche, dimorino temporaneamente in altra regione o all'estero.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto dell'assessore provinciale competente in materia di artigianato, previo parere della commissione di cui all'articolo 9.

Art. 8.

Criteri

1. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per la concessione e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 7. I criteri, fra l'altro, fanno riferimento al reddito del richiedente e del relativo nucleo familiare e fissano i limiti minimi e massimi di contribuzione alle spese.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le iniziative attinenti al settore della sanità e delle professioni sociali, alle attività artistiche ed allo studio delle lingue, in quanto contemplate da specifiche norme di legge;

b) le iniziative aventi una durata superiore a sei mesi.

3. Per la concessione dei contributi relativi alle iniziative formative di cui alla lettera b) del comma 2 si osservano le procedure ed i criteri vigenti in materia di assistenza scolastica, il cui bando annuale può prevedere anche un contributo sulla tassa di iscrizione o di frequenza, nei casi in cui risulti particolarmente onerosa. In ordine alla concessione di tale contributo richiesto il parere della commissione di cui all'articolo 9.

Art. 9.

Commissione consultiva

1. Le domande di contributo sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione, che si esprime in ordine all'opportunità della concessione di un contributo ed al suo ammontare. La commissione composta:

a) dall'assessore provinciale competente in materia di artigianato o da un suo delegato, quale presidente;

b) da un funzionario della Ripartizione provinciale Formazione professionale italiana ed uno della Formazione professionale tedesca e ladina;

c) da un funzionario addetto dell'ufficio provinciale assistenza scolastica.

2. La commissione nominata dalla Giunta provinciale, su designazione degli assessori provinciali competenti, e rimane in carica per un quadriennio. Svolge le funzioni di segretario un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 10.

Cooperazione interregionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 la Giunta provinciale può:

a) autorizzare la partecipazione della Provincia ad iniziative interregionali ed in particolare a quelle attuate nell'ambito della cooperazione fra le regioni aderenti alla Comunità di lavoro delle regioni alpine (ARGE-ALP) con assunzione, in proporzione al numero dei propri partecipanti, delle spese connesse con la realizzazione delle iniziative;

b) stipulare convenzioni con enti formativi, pubblici o privati, aventi sede nella provincia autonoma di Trento, in altre regioni o all'estero, al fine di facilitare l'accesso ai corsi proposti a persone residenti in provincia nonché di stabilire eventuali riserve di posti e di fissare le quote di iscrizione e di frequenza.

CAPO III

MODIFICHE A LEGGI PROVINCIALI VIGENTI

Art. 11.

1. L'articolo 23-bis della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente «Ordinamento dell'apprendistato e disciplina dell'esame di maestro professionale», inserito dall'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 1987, n. 19, sostituito dal seguente:

«Art. 23-bis (Esame di maestro professionale nel settore alberghiero) — 1. I titoli professionali di maestro di cucina e maestro cameriere si conseguono sostenendo un'esame volto ad accertare il possesso di conoscenze teorico-professionali e pratiche nonché di cognizioni giuridico-economiche e didattico-professionali, che abilitano a svolgere compiti di responsabilità in un'azienda alberghiera oppure a gestirla autonomamente e che qualificano in special modo all'addestramento delle nuove leve.

2. L'esame consta di tre parti, di cui una teorico-professionale, una pratica ed un'altra vertente su nozioni economico-aziendali e didattico-professionali. Il programma d'esame può prevedere anche un esame articolato in più di tre parti, se ciò risulta opportuno ai fini dello svolgimento dell'esame o in considerazione dei contenuti specifici.

3. Il programma d'esame approvato dall'assessore provinciale competente in materia di industria alberghiera, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale. Lo stesso assessore nomina anche le commissioni d'esame di cui all'articolo 23-ter.

4. All'esame sono ammesse le persone che hanno assolto una formazione professionale specifica in forma di apprendistato o di scuola professionale con una successiva esperienza professionale di almeno cinque anni o che possono attestare un'esperienza professionale di almeno otto anni.

5. Al fine del computo del periodo di esperienza professionale di cui al comma 4 sono valutati come anni interi gli impieghi stagionali di durata non inferiore a otto mesi all'anno.

6. L'esame di maestro professionale si intende superato se il candidato ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell'esame.

7. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo e dall'articolo 23-ter, si applicano le disposizioni relative all'esame di maestro artigiano».

Art. 12.

1. L'articolo 23-ter della legge provinciale n. 30/1981, inserito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 19/1987, sostituito dal seguente:

«Art. 23-ter (Commissioni d'esame) — 1. La commissione per l'esame teorico-professionale e pratico composta:

a) dal direttore di una scuola professionale per apprendisti o a tempo pieno, in qualità di presidente;

b) da un rappresentante proposto dall'associazione di categoria;

c) da un rappresentante proposto da un'associazione di alberghieri rappresentativa a livello provinciale;

d) da un insegnante di una scuola professionale alberghiera per apprendisti o a tempo pieno.

2. La commissione per l'esame giuridico-economico e didattico-professionale composta:

a) dal direttore di una scuola professionale o dal direttore di una scuola professionale per apprendisti o a tempo pieno, in qualità di presidente;

b) da due esperti in materia tributaria, di economia aziendale, di normativa sugli esercizi pubblici e di diritto del lavoro.

3. Funge da segretario delle commissioni un dipendente provinciale appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla quarta».

Art. 13.

1. L'articolo 28 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, concernente «Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigianata», sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51 e modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, sostituito dal seguente:

«Art. 28 (Contenuto e modalità dell'esame di maestro artigiano) — 1. L'esame di maestro artigiano consiste in una parte giuridico-economica, in una parte teorico-professionale e in una parte pratica.

2. La parte giuridico-economica comprende le nozioni economico-aziendali, giuridiche e didattico-professionali necessarie per la gestione di un'impresa artigiana e per l'addestramento degli apprendisti. Il programma di questa parte d'esame identico per tutte le professioni artigiane.

3. La parte teorico-professionale comprende nozioni di tecnologia, conoscenza dei materiali, calcolo professionale, disegno tecnico e simili, necessarie per un corretto esercizio della professione.

4. La parte pratica consiste nell'esecuzione di un capo d'opera o di una prova di lavoro, oppure nell'esecuzione di un capo d'opera e di una prova di lavoro.

5. Nel programma d'esame sono specificate le materie d'esame ed indicate per ciascuna di esse se costituisce oggetto di prova scritta o orale.

6. I programmi d'esame sono approvati dall'assessore provinciale competente su proposta della commissione provinciale dell'artigianato, che deve formulare le proprie proposte non oltre il termine di novanta giorni dalla relativa richiesta. Scaduto tale termine l'assessore decide autonomamente.

7. La commissione di esame di maestro artigiano può esonerare dall'obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti dell'esame i candidati che dimostrano di avere già superato esami con contenuto corrispondente al programma d'esame. Ciò vale in particolare anche per esami sostenuti in sede di frequenza dei corsi di cui al comma 9 con i relatori dei corsi stessi affiancati da un maestro artigiano, membro della commissione.

8. Con regolamento di esecuzione sono emanate ulteriori disposizioni sullo svolgimento dell'esame e sull'esonero di cui al comma 7.

9. Per la preparazione all'esame di maestro artigiano la Provincia organizza appositi corsi utilizzando a tal fine i laboratori e le strutture delle scuole professionali. Qualora nelle scuole professionali non siano presenti o disponibili le necessarie strutture, possono essere affittate anche officine e strutture private.

10. Con proprio decreto l'assessore provinciale competente istuisce i corsi di cui al comma 9, approva il programma dei corsi e stabilisce la quota d'iscrizione a carico dei partecipanti.

11. Le spese relative allo svolgimento dei corsi possono essere effettuate in economia ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25.

12. L'assessore competente può stipulare contratti di assicurazione per assicurare contro infortuni i candidati, i membri delle commissioni di esame e tutte le persone comunque coinvolte negli esami.

13. Alle associazioni di categoria o organizzazioni assimilabili che organizzano corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano la Provincia può concedere contributi nella misura massima del novanta per cento delle spese di gestione ritenute ammissibili, a condizione che la quota di iscrizione a carico dei partecipanti venga determinata in misura non inferiore alla quota di partecipazione fissata per i corsi organizzati dalla Provincia.

14. I contributi di cui al comma 13 sono liquidati dietro presentazione di documentazione delle spese sostenute previa verifica dei risultati, in un'unica soluzione a conclusione dell'iniziativa o in forma rateale durante lo svolgimento della stessa. I criteri per la concessione dei contributi sono deliberati dalla Giunta provinciale».

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Le spese per gli interventi finanziari di cui al Capo II della presente legge saranno stabilite per l'anno finanziario 1996 con successivo provvedimento legislativo, e per gli anni seguenti dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque sospetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 10 luglio 1996

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: SCOZ
96R0662

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1996, n. 20.

Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 35 del 6 agosto 1996).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

La Corte costituzionale con sentenza n. 264 del 10 luglio 1996, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione di traffico veicolare ed una migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio, i Comuni della Valle d'Aosta possono istituire, sulle strade di propria competenza, una tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione di veicoli a motore in strade definite extraurbane ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), interessate, anche in singoli periodi dell'anno, da consistenti flussi di veicoli a motore.

2. Su richiesta dei Comuni direttamente interessati, la Regione Valle d'Aosta può istituire la tariffa d'uso anche su tratti di strade regionali interessate da fenomeni di congestione veicolare.

Art. 2.

Viabilità extraurbana

1. L'istituzione di una tariffa d'uso da parte della Regione e dei Comuni è subordinata all'adozione di un provvedimento in cui la Regione e i Comuni devono:

a) individuare gli interventi per il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza del traffico e per la riduzione dell'inquinamento;

b) stabilire le priorità e i tempi di attuazione degli interventi;

c) determinare, ai fini dell'individuazione della strada o tratto di essa la cui percorrenza si intenda subordinare al pagamento di una tariffa d'uso, il limite di carico del traffico veicolare, ossia il numero massimo di autoveicoli che può essere presente sul territorio servito dalla strada o tratto di essa.

2. Il limite di carico è individuato tenuto conto:

a) delle caratteristiche strutturali e funzionali della strada;

b) della disponibilità di aree di sosta e di parcheggio pubbliche e private e delle relative tariffe, se previste;

c) della vastità e fruibilità del territorio interessato e della disponibilità di percorsi alternativi;

d) dell'esistenza di servizi di trasporto alternativi e della loro tipologia;

e) della presenza di aree naturali protette o di altre forme di tutela paesaggistica e ambientale.

3. Nel caso in cui l'istituzione di una tariffa d'uso non sia sufficiente a contenere la circolazione entro il limite di carico determinato ai sensi del comma 2, il Comune o la Regione, per quanto di propria competenza, adottano altre misure contestuali, fra quelle indicate nel provvedimento di cui al comma 1 al fine del rispetto del limite di carico.

Art. 3.

Tariffa d'uso

1. La tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione su talune strade di competenza comunale o regionale è istituita con deliberazione dei competenti organi comunali e regionali e dev'essere:

a) commisurata all'effettivo utilizzo delle strade sottoposte a pedaggio;

b) flessibile per orario, zona, modalità dello spostamento, mezzo di trasporto utilizzato.

2. Il sistema di tariffa d'uso può essere permanente o temporaneo, variabile come ammontare nella giornata o nel periodo di applicazione e rispondente quanto più possibile alle esigenze dell'utenza del traffico.

3. Non può essere istituita una tariffa d'uso sulle strade o tratti di esse su cui non siano previsti mezzi di trasporto pubblico alternativo.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono individuati:

a) il sistema di riscossione del pagamento;

b) il sistema di vigilanza sul pagamento, anche mediante utilizzo degli ausiliari del traffico;

c) le categorie dei veicoli esentati, tra i quali, in particolare:

1) i veicoli riservati a servizi di polizia e di soccorso di cui all'art. 373, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nonché i veicoli che svolgono servizi di pubblico interesse;

2) i veicoli utilizzati dagli esercenti la professione socio-sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni;

3) gli autobus che svolgono servizio pubblico, e i veicoli con persone di limitata o impedita capacità motoria, adeguatamente individuati;

4) i veicoli dei residenti nella zona servita dalla strada o tratto di essa su cui si applica la tariffa d'uso e dei proprietari di beni immobili situati nella zona stessa;

5) i veicoli degli operatori economici della zona servita dalla strada o tratto di essa su cui si applica la tariffa d'uso, dei loro fornitori e dipendenti, nonché dei turisti che pernottano nelle strutture ricettive della zona stessa.

Art. 4.

Destinazione dei proventi

1. I proventi derivanti dalla tariffa d'uso riscossa relativamente a strade regionali sono introitati al capitolo 590, di nuova istituzione, della parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. I proventi derivanti dall'istituzione della tariffa d'uso sono destinati a migliorare la circolazione sulle strade interessate dal provvedimento, la tutela della salute e dell'ambiente, le condizioni di sicurezza e, in particolare:

a) ad adeguare la sede stradale interessata, le opere di protezione e segnalazione, le aree di sosta e i parcheggi di assestamento;

b) a rafforzare i servizi di trasporto pubblico riguardanti il territorio interessato dal provvedimento.

3. Le spese di cui al comma 2 saranno imputate ai capitoli di nuova istituzione 67800, per quanto riguarda la spesa di cui alla lett. a), e 51550, per quanto riguarda la spesa di cui alla lett. b), della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci che vengono istituiti per memoria.

Art. 5.

Variazione di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1995 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) parte entrata:

programma regionale 1.01

codificazione 1.1.6

cap. 00500 «Proventi derivanti dall'applicazione della tariffa d'uso per la percorrenza di talune strade»;

b) parte spesa:

programma regionale 2.2.2.14

codificazione 2.1.1.4.2.2.9.18.10.18

cap. 67800 «Spese per il rafforzamento dei servizi di trasporto pubblico nei territori dove è istituita la tariffa d'uso per la percorrenza di talune strade»

programma regionale 2.2.1.03

codificazione 2.1.2.1.0.3.9.17.06.24

cap. 51550 «Spese per l'adeguamento della sede stradale, delle opere di protezione e di segnalazione, delle aree di sosta e dei parcheggi di attestamento nei territori dove è istituita la tariffa d'uso per la percorrenza di talune strade».

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con propri provvedimenti alle variazioni di bilancio derivanti dalla riscossione della tariffa d'uso.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bulletino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 luglio 1996.

VIÉRIN

96R0664

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 21.

Rifinanziamento della legge regionale 13 dicembre 1984, n. 68 (Realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone Cogne-Charemoz).

(Pubblicata nel *Bulletino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 35 del 6 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. È autorizzata, per gli esercizi 1996, 1997 e 1998, la spesa complessiva di lire trentotto miliardi per la realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone tra il comune di Cogne e la località di Plan Praz, in comune di Gressan, di cui lire otto miliardi per l'esercizio finanziario 1996, lire dieci miliardi per il 1997 e lire venti miliardi per il 1998.

Art. 2.

Autorizzazioni

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi necessari all'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1 e, in particolare, a conferire gli incarichi per studi e progettazioni e ad attivare le procedure per l'acquisizione delle forniture e per l'esecuzione dei lavori.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Alla copertura dell'onere complessivo di lire trentotto miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, che grava sul capitolo 68090 del bilancio di previsione per l'anno in corso e di quello pluriennale 1996/1998, si provvede utilizzando lo specifico accantonamento, sul capitolo 69020, previsto al punto C. 1.2. degli allegati n. 1 dei medesimi bilanci.

Art. 4.

Variazione di bilancio

1. Alla parte spesa dei bilanci di previsione per l'anno 1996 e pluriennale per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 1996, anche in termini di cassa.

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 luglio 1996

VIÉRIN

96R0665

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1996, n. 22.

Intervento finanziario per la parziale ristrutturazione del presidio ospedaliero di Aosta.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 35 del 6 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito del programma straordinario degli investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988) interviene finanziariamente per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ritenuti urgenti, relativi ad alcune unità operative del Presidio ospedaliero di Aosta, da effettuarsi nell'anno 1996.

Art. 2.

Procedure

1. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione e nell'ambito dei programmi approvati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 20 della 1.67/1988, gli interventi da realizzare, compatibilmente con le esigenze di programmazione sanitaria e con le situazioni organizzative esistenti nell'ambito delle unità operative oggetto di intervento.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità adotta, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), ogni provvedimento necessario per l'aggiudicazione degli appalti relativi ai lavori di cui al comma 1.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'applicazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 11.500.000.000.

2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 60420 (Spese per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 1 del bilancio stesso (Strutture socio-sanitarie - D. 1).

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 luglio 1996

VIÉRIN

96R0666

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1996, n. 22.

Conto consuntivo della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 1993.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 86 del 19 agosto 1996)

(*Omissis*).

96R0674

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1996, n. 30.

Integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1995, n. 44: «Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario e all'attuazione delle politiche comunitarie».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 14 agosto 1996.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 7

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 nell'intitolazione del capitolo 0503, dopo le parole «di cui all'articolo 10 del regolamento CE 92/2083», aggiungono le seguenti «e a progetti di cooperazione con regioni mediterranee in attuazione della politica comunitaria nel settore».

Art. 2.

Inserimento di articoli

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 44/1995, sono inseriti i seguenti:

*«Articolo 9-bis.**Politica mediterranea dell'Unione Europea*

1. La Regione Liguria, al fine di contribuire alla politica comunitaria e favore del Mediterraneo, partecipa e assume iniziative di cooperazione con regioni del Mediterraneo, nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di politica estera.

*Articolo 9-ter**Politiche a favore della cooperazione tra piccole e medie imprese*

1. Nell'ambito dell'attuazione delle politiche comunitarie, in relazione alla importanza strategica delle piccole e medie imprese nel tessuto produttivo, la Regione favorisce e partecipa ad iniziative a favore delle piccole e medie imprese, in particolare per svilupparne le attività di cooperazione.

*Articolo 9-quater**Norma transitoria - Europartenariat*

1. Nell'ambito delle iniziative a favore dello sviluppo delle attività di cooperazione tra piccole e medie imprese, la Regione contribuisce alla organizzazione nel 1996 della manifestazione Europartenariat a Genova mediante erogazione di contributi da parte della Giunta regionale che, a tal fine, con proprio atto ne individua i beneficiari e ne stabilisce le modalità di concessione e liquidazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo comma si provvede mediante prelevamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 «Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 8801 «Contributi per favorire la cooperazione tra piccole e medie imprese con l'organizzazione della manifestazione Europartenariat - Genova 1996» con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addi 26 luglio 1996

MORI

96R0703

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1996, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 23 «Requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle strutture ricettive alberghiere».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 14 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale del 5 maggio 1994 n. 23 è così sostituito:

«3. Per gli alberghi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due letti:

- a) fino al 25 per cento per quelli a una e due stelle;
- b) fino al 20 per cento per quelli a tre e quattro stelle».

Art. 2.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23/1994 sono aggiunti i seguenti:

«5. Negli alberghi esistenti localizzati nelle zone omogenee "A", in base agli strumenti urbanistici comunali vigenti, tenuto conto della tipologia edilizia dei fabbricati di impianto antico, è consentita la riduzione dell'altezza minima interna dei vani abitabili purché il volume disponibile per posto letto non sia inferiore a 15 metri cubi.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai locali da destinarsi ad attività ricettiva alberghiera, ubicati in edifici situati nelle zone omogenee "A" dei vigenti strumenti urbanistici comunali, purché il volume disponibile per ogni posto letto non sia inferiore a 18 metri cubi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addi 29 luglio 1996

MORI

96R0704

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1996, n. 32.

Modifica alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 34 «Incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 14 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 34 «Incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva»

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1994 n. 34 (incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva) è inserito il seguente:

«2-bis. I limiti di cui al comma 2 non si applicano altresì nei centri storici di cui all'articolo 2-bis e nelle aree interessate dai programmi organici di intervento di cui alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) e successive modificazioni».

2. La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 34/1994 è sostituita dalla seguente:

«*b*) le società di persone i cui soci siano esclusivamente persone fisiche in numero non superiore a cinque».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 34/1994

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 34/1994 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nei centri storici di cui all'articolo 2-bis e nelle aree interessate dai programmi organici di intervento di cui alla legge regionale 25/1987 e successive modifiche, le iniziative finanziabili di cui al comma 2 possono riferirsi anche a piccole e medie imprese costituite in data non antecedente a sei mesi dalla presentazione dell'istanza di contributo ai fini dell'ottenimento dei benefici della presente legge.

2-ter. Per il finanziamento prioritario delle iniziative effettuate dalle piccole e medie imprese di nuova costituzione di cui al comma 2-bis è riservata una quota, utilizzabile entro il 30 giugno, pari al 10 per cento dello stanziamento di bilancio. Ove tale quota non sia sufficiente, le ulteriori iniziative sono finanziate con lo stanziamento di bilancio ancora disponibile. L'eventuale somma non utilizzata alla data del 30 giugno è portata in aumento dell'altra quota.

2-quater. Il termine di cui al comma 2-ter può essere modificato, dopo il primo anno di applicazione, con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle riscontrate esigenze di utilizzo della quota riservata.

Art. 3.

Inserimento di articolo

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 34/1994 è inserito il seguente:

«Articolo 2-bis.
Centri storici

1. Ai fini della presente legge si considerano centri storici le aree così definite dai piani comunali di adeguamento e sviluppo della rete distributiva al dettaglio ovvero le aree individuate dai Comuni all'in-

terno delle zone definite dagli strumenti urbanistici generali vigenti come "zone omogenee A" di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 14440 ad esse comunque riconducibili.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, i Comuni delimitano gli ambiti territoriali in cui il tessuto distributivo si connota per la presenza storica di esercizi commerciali».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 34/1994

1. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 34/1994 è inserita la seguente:

«*a*) bis le istanze relative alle iniziative realizzate nei centri storici di cui all'articolo 2-bis e nelle aree interessate dai programmi organici di intervento di cui alla legge regionale 25/1987 e successive modificazioni».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 34/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 34/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Non sono ammissibili le iniziative per la realizzazione delle quali siano previsti investimenti complessivi inferiori a 50 milioni e superiori a 300 milioni di lire. L'importo massimo del finanziamento ammissibile a contributo regionale non può superare il 70 per cento dell'investimento complessivo».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 34/1994

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 34/1994 è inserito il seguente:

«1-bis. Le percentuali di cui al comma 1 lettere *a*) e *b*) sono incrementate del 5 per cento per gli interventi di cui alla presente legge, realizzati nei centri storici di cui all'articolo 2-bis e nelle aree interessate dai programmi organici di intervento di cui alla legge regionale 25/1987 e successive modificazioni».

Art. 7.

Modifiche alle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 34/1994

1. La Regione provvede alla modifica delle convenzioni già stipulate con gli Enti creditizi di cui all'articolo 11 della legge regionale 34/1994 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Norma transitoria

1. La quota di stanziamento riservata ai sensi dell'articolo 2 comma 2-ter della legge regionale 34/1994, come modificata ai sensi della presente legge, si applica a partire dall'anno 1997.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 agosto 1996

MORI

96R0705

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 96 del 23 agosto 1996)*IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tali quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di seguito denominata «legge statale».

2. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

Art. 2.

Versamento del tributo

1. Le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate direttamente alla Tesoreria regionale, ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3.

Dichiarazione annuale

1. La dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.

3. La dichiarazione può essere presentata direttamente alla struttura tributaria della Regione Emilia-Romagna, che ne rilascia ricevuta attestante la data di presentazione, ovvero può essere spedita alla struttura stessa in plico raccomandato e, in questo caso, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

4. A cura della struttura di cui al comma 3, una copia della dichiarazione viene trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.

5. La dichiarazione tempestivamente presentata, ma priva di sottoscrizione o disforme dal modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, è da considerare nulla e quindi sanzionabile in quanto omessa, se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione.

6. La Giunta regionale con apposita deliberazione può consentire la presentazione e la trasmissione della dichiarazione mediante strumenti elettronici e informatici.

Art. 4.

Constatazione delle violazioni

1. Gli originali dei processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale sono trasmessi entro trenta giorni della loro redazione alla struttura tributaria regionale per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 5.

2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa e tardata presentazione della dichiarazione prevista dal comma 30 dell'art. 3 della legge statale è effettuata, nella propria sede, da collaboratori della struttura tributaria regionale individuati, con apposito provvedimento, dal dirigente da cui dipende la struttura stessa.

Art. 5.

Applicazione delle sanzioni pecuniarie

1. Per l'applicazione delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si osservano le disposizioni del presente articolo.

2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento la struttura tributaria regionale notifica ai responsabili i processi verbali di constatazione di cui all'art. 4, invitandoli a trasmettere alla struttura stessa le loro deduzioni nel termine di trenta giorni dalla notifica.

3. Entro lo stesso termine di trenta giorni, i responsabili possono estinguere l'obbligazione nascente dalle violazioni punite con pena pecunaria o sanzione amministrativa fissate dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, con il pagamento di un sesto del massimo della pena pecunaria o della sanzione amministrativa, oltre all'ammontare del tributo ed alle spese del procedimento.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che si sia avuta l'estinzione dell'obbligazione con le modalità ivi previste, il dirigente da cui dipende la struttura tributaria regionale, qualora, in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state tempestivamente trasmessi, accerti la esistenza della violazione, determina con provvedimento definitivo, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecunaria o della sanzione amministrativa, e ne ingiunge il pagamento ai responsabili, oltre all'ammontare del tributo e delle spese del procedimento.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 è notificato ai responsabili mediante raccomandata con avviso di ricevimento; qualora le somme di cui è ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto od in parte nel termine di trenta giorni dalla notificazione, si procede alla riscossione coattiva di quanto non corrisposto con le maggiorazioni previste mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il diritto della Regione alla riscossione delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dalla legge statale si applicano le seguenti:

a) pena pecunaria da lire 150 mila a lire 600 mila per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di presentazione previsto dalla legge statale; il ritardo superiore a trenta giorni è parificato alla omessa dichiarazione;

b) sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale viene impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività.

2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera b) del comma 1 si osservano, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, le disposizioni del Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

Art. 7.

Presunzione

1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale.

2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.

Art. 8.

Rimborsi

1. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare alla struttura tributaria regionale. L'istanza può essere inoltrata tramite il servizio postale in plico raccomandato. In questo caso fa fede quale data di presentazione il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

2. La Regione provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto al rimborso scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.

Art. 9.

Comunicazioni

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.

2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano inoltre alla struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.

Art. 10.

Quota spettante alle Province

1. Alle Province spetta una quota pari al 10 per cento del gettito del tributo regionale.

2. Con legge regionale di bilancio, alle Province può essere assegnata, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e per la predisposizione di piani e programmi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui ai successivi articoli il 1 e 12, una quota aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 1, fino ad un ulteriore 10 per cento del gettito del tributo regionale, al netto della quota del 20 per cento di cui al comma 2 dell'art. 11.

3. La determinazione delle somme da assegnare a ciascuna Provincia viene effettuata mediante l'applicazione di modalità e criteri di riparto stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del gettito complessivo del tributo regionale dell'anno precedente, è assegnata la quota a saldo spettante a ciascuna Provincia. È ripartita altresì tra le Province, a titolo di account per l'anno in corso, una somma pari al 30 per cento della quota loro spettante ai sensi dei commi 1 e 2, calcolata sul medesimo gettito.

Art. 11.

Interventi in materia ambientale

1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo regionale, al netto della quota di cui al comma 1 dell'art. 10 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio, con particolare

riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi.

2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge statale, una quota non inferiore al 20 per cento delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:

a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime e di energia, i sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le finalità di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 27;

b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate;

c) finanziamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44;

d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati anche in aggiunta ad altri mezzi finanziari previsti nel bilancio regionale e destinati agli interventi indicati nei medesimi commi.

Art. 12.

Bonifica dei suoli inquinati

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 11 finalizzati al recupero ambientale dei suoli inquinati e contenuti nel piano di cui al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27, la Regione provvede mediante:

a) concessione di finanziamenti fino al 100 per cento a favore di soggetti pubblici attuatori degli interventi riferiti esclusivamente alla bonifica di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, da attuarsi sulla base di apposite convenzioni;

b) concorso al finanziamento di progetti integrati per il risanamento di suoli contaminati in aree omogenee, sia di proprietà pubblica che privata, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate tra i diversi soggetti interessati.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento o cofinanziamento regionale le spese inerenti a:

a) indagini e rilevamenti per la caratterizzazione dei siti contaminati;

b) analisi e stima del rischio sanitario ed ambientale;

c) analisi e valutazione delle possibili alternative d'intervento;

d) progettazione degli interventi di risanamento;

e) attuazione degli interventi o di stralci funzionali dei medesimi;

f) ripristino ambientale delle aree bonificate;

g) stoccaggio provvisorio, trattamento, recupero, riciclaggio, stoccaggio definitivo dei rifiuti nonché dei suoli inquinati eventualmente rimossi dai siti contaminati;

h) monitoraggio, controllo e verifica del raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

3. Sono fatte salve le azioni di rivalsa della Regione nei confronti di terzi per il recupero delle spese sostenute nonché per il risarcimento del danno subito, qualora l'inquinamento dei suoli che ha richiesto l'intervento della Regione sia imputabile a specifiche responsabilità di terzi.

4. Per la programmazione, la progettazione e l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dalle vigenti norme in materia, ed in particolare quelle di cui alla legge regionale n. 27 del 1994 e quelle contenute nelle direttive emanate dalla Giunta regionale.

Art. 13.

Ammontare dell'imposta

1. A decorrere dall'anno 1997 l'ammontare dell'imposta è determinato nella misura indicata nei commi successivi per le singole tipologie di rifiuti.

2. Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico l'ammontare dell'imposta è determinato:

a) in lire 15 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di 2^a categoria, tipo A;

b) in lire 7 per chilogrammo, se vengono conferiti in discariche di altro tipo.

3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2, l'ammontare dell'imposta è determinato:

a) in lire 20 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di 1^a categoria o in discarica di 2^a categoria tipo A o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

b) in lire 12 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di 2^a categoria tipo B.

4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare dell'imposta è determinato:

a) in lire 50 per chilogrammo, se vengono conferiti tal quali in discarica;

b) in lire 20 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione debitamente autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

5. Per i rifiuti solidi urbani, l'ammontare dell'imposta è determinato:

a) in lire 35 per chilogrammo, se conferiti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

b) in lire 20 per chilogrammo, se conferiti in discarica e provenienti da separazione meccanica di rifiuti solidi urbani o da raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza organica non superiore al 10 per cento.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lettera b) del comma 5.

7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano le aliquote massime previste nel presente articolo.

8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono la classificazione dei rifiuti, delle discariche, nonché degli scarti e dei sovvalli, degli impianti e dei processi di trattamento, quali risultanti dalla normativa vigente e dagli atti autorizzatori rilasciati dall'ente competente.

Art. 14.

Normativa transitoria

1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'art. 2 le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate alla Regione esclusivamente su apposito conto corrente postale.

2. Per i processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale, redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni previsto dal comma 1 dell'art. 4 decorre dalla predetta data.

3. Il modello di dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 3 è adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'esercizio 1996 la Giunta regionale è autorizzata, sulla base di criteri di riparto dalla stessa stabiliti, ad assegnare ed erogare alle Province, in un'unica soluzione, una somma pari al 20 per cento del gettito del tributo previsto nel bilancio regionale. Tale somma è all'uopo accantonata nell'ambito del Fondo globale riferito al Capitolo 86350 di cui all'eiceno n. 2 allegato alla legge di assestamento del bilancio per l'esercizio stesso; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, secondo quanto disposto dai commi quarto e quinto dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'approvazione della presente legge e di quella di assestamento del bilancio.

5. Successivamente, espletati gli adempimenti di cui al comma 4, sulla base del gettito reale del tributo accertato per l'esercizio 1996, e con i medesimi criteri, si provvede ad effettuare i necessari conguagli nei confronti delle Province.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 agosto 1996.

*L'Assessore delegato
SANDRI*

96R0688

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 32.

Provvedimenti straordinari a seguito del fenomeno franoso nel comune di Corniglio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 96 del 23 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

1. La Regione contribuisce alla ricostruzione degli insediamenti compromessi e sostiene le attività produttive danneggiate dall'eccezionale evento franoso verificatosi in località «La Lama» nel comune di Corniglio (Parma) nel periodo dicembre 1995 - gennaio 1996.

2. A tal fine la Regione:

a) concorre al finanziamento delle spese necessarie per la riparazione dei danni subiti da opere e impianti di competenza comunale e per l'elaborazione di strumenti urbanistici di variante al vigente Piano regolatore generale del Comune di Corniglio;

b) concede contributi per il ripristino dei beni aziendali di imprese artigiane e per favorire la prosecuzione delle attività produttive.

Art. 2.

Opere pubbliche e impianti

1. Al Comune di Corniglio è concesso un finanziamento straordinario complessivo di L. 3.600.000.000 per:

a) la realizzazione di interventi di ripristino e di miglioramento o di ricostruzione delle opere viarie, della rete fognaria e degli impianti di depurazione nonché delle opere e degli impianti destinati ai servizi pubblici di illuminazione, di distribuzione dell'acqua potabile e del gas metano;

b) la ricostruzione in altra sede del cimitero comunale ubicato in località Linari e la realizzazione delle opere funzionalmente collegate.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti ad assicurare la funzionalità delle opere e degli impianti.

Art. 3.

Pianificazione urbanistica

1. In deroga alle disposizioni di cui alla L.R. 28 dicembre 1992, n. 47, è concesso al Comune di Corniglio un contributo straordinario di L. 500.000.000 per l'elaborazione della variante generale e di una variante specifica al vigente PRG e per lo svolgimento delle relative indagini e studi preliminari.

2. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 perseguono, in particolare, l'obiettivo di prevenire il rischio idrogeologico e sono finalizzati alla rilocizzazione degli insediamenti e delle attività direttamente danneggiate dall'evento franoso.

3. L'Amministrazione regionale e il Comune di Corniglio stipulano un'apposita convezione nella quale sono individuati i contenuti tecnici e le metodologie, anche innovative, per la elaborazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1.

Art. 4.

Contributi per gli oneri relativi alla sistemazione alloggiativa

1. La Regione assegna al Comune di Corniglio un finanziamento, nel limite massimo di L. 100.000.000 annui, per sostenere gli oneri relativi alla sistemazione alloggiativa temporanea dei soggetti residenti nel comune di Corniglio che siano stati destinatari di ordinanze di sgombero fino alla data di ricostruzione, di acquisto o di ripristino dell'abitazione definitiva, ovvero fino alla concessione dell'indennizzo eventualmente previsto dalla legge statale.

2. Gli oneri fanno carico alla Regione a decorrere dal 1^o febbraio 1997 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.

Art. 5.

Contributi alle imprese artigiane

1. Alle imprese artigiane danneggiate dall'evento franoso, la Regione concede contributi straordinari al fine di favorire la ripresa della loro attività produttiva nel territorio del comune di Corniglio.

2. I contributi sono destinati alle imprese artigiane già ubicate in località Linari nel comune di Corniglio, che siano state destinatarie di provvedimenti di sgombero per inagibilità emessi entro il 28 febbraio 1996, e che abbiano riportato danni ai beni aziendali, mobili ed immobili, non altrimenti risarcibili.

3. Ciascun contributo è concesso fino alla copertura del settanta per cento delle spese necessarie per il ripristino, anche migliorativo, o la ricostruzione degli impianti e delle strutture aziendali. Tale contributo non può comunque superare l'importo di L. 125.000.000.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con eventuali provvidenze disposte da leggi statali per le medesime finalità ovvero a titolo di indennizzo.

Art. 6.

Sostegno delle attività produttive

1. Alle imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, danneggiate dall'evento franoso, la Regione concede un contributo straordinario, della durata massima di due anni, al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle relative attività produttive.

2. I contributi sono destinati alle imprese già ubicate in località Linari nel comune di Corniglio, che siano state destinatarie di provvedimenti di sgombero per magibilità emessi entro il 28 febbraio 1996, e che proseguano l'attività produttiva.

3. Ciascun contributo è concesso fino alla copertura dell'ottanta per cento degli oneri che l'impresa sostiene per proseguire la propria attività dislocando temporaneamente in altro stabilimento una o più fasi di produzione. Tale contributo non può comunque superare l'importo di L. 100.000.000 annue.

4. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le eventuali altre provvidenze disposte da leggi statali per il ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali.

Art. 7.

Modalità di attuazione

1. La Giunta regionale assegna al Comune di Corniglio il finanziamento di cui all'art. 2 e determina l'ammontare della quota relativa a ciascuna tipologia di opere e di impianti.

2. L'erogazione della quota di finanziamento assegnata per ciascuna tipologia di opere e di impianti è disposta con le seguenti modalità:

a) in misura pari al trenta per cento, a presentazione del verbale di consegna dei lavori;

b) un ulteriore sessanta per cento, in misura proporzionale allo stato di avanzamento dei lavori;

c) il restante dieci per cento, a presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

3. La Giunta regionale predetermina i criteri, le modalità e le spese ammissibili ai fini della concessione e della liquidazione dei contributi previsti negli artt. 5 e 6.

4. La Giunta regionale, ai sensi della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 in materia di procedimento amministrativo, nomina un responsabile unico che provvede alla concessione, all'impegno contabile ed alla liquidazione dei finanziamenti e dei contributi relativi a tutti gli interventi previsti dalla presente legge nonché alla presentazione di relazioni periodiche sul suo stato di attuazione.

Art. 8.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte nel seguente modo:

a) per gli interventi previsti agli artt. 2 e 5 ammontanti complessivamente a L. 3.850.000.000 per l'esercizio finanziario 1996, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale e con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86500 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo», secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 10 dell'elenco n. 5, allegato al progetto di legge «Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998» approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 1996 e attualmente all'esame dei competenti Organi di controllo;

b) per gli interventi previsti agli artt. 3 e 6, ammontanti complessivamente a L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1996, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale e con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86350 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo», secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 26 dell'elenco n. 2, allegato al progetto di legge «Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998» approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 1996 e attualmente all'esame dei competenti Organi di controllo.

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apporare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1996, dopo l'entrata in vigore della presente legge e della legge di «Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998», ai sensi di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per l'esercizio finanziario 1997, agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6, si fa fronte in sede di approvazione della legge del bilancio di previsione per l'esercizio stesso, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997 e fino all'esercizio 1999 compreso, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del bilancio di previsione, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Esame comunitario

1. Agli aiuti previsti dagli artt. 5 e 6 della presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della decisione favorevole della Commissione dell'Unione Europea.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 agosto 1996

L'assessore delegato
SANDRI

960689

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 27.

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 7 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autoservizi pubblici non di linea

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. In particolare, sono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 2.

Servizio di taxi

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone ed ha le seguenti caratteristiche:

- a) si rivolge ad una utenza indifferenziata;
- b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
- c) le tariffe e le modalità del servizio sono determinate dai comuni.

2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno del territorio comunale o nell'area comprensoriale definita dai comuni interessati mediante la stipula di apposita convenzione.

3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno delle aree definite ai sensi del comma 2.

4. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti è assimilato al servizio di taxi, qualora:

- a) siano previste apposite aree per lo stazionamento;
- b) le tariffe siano determinate dai comuni.

5. In tale caso non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici d'acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

Art. 3.

Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge agli utenti che richiedono al vettore una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. Può essere effettuato in luoghi diversi purché non contigui a quelli utilizzati per lo stazionamento dei taxi. In tali casi, il regolamento di cui all'art. 4 disciplina la distanza minima tra detti luoghi e indica le caratteristiche della segnaletica verticale od orizzontale idonea a distinguere.

Art. 4.

Competenze comunali

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano il regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.

2. Il regolamento stabilisce:

- a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
- c) i criteri per la fissazione delle tariffe per il servizio di taxi;
- d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. I comuni istituiscono una commissione consultiva assicurando la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali del comparto dei trasporti e delle associazioni di utenti.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5.

Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

1. È istituita, presso il Servizio regionale dei trasporti pubblici locali, la Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea per la verifica dell'attuazione della presente legge e delle problematiche del settore e per esprimere parere consultivo sui regolamenti predisposti dai comuni sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.

2. La Commissione è composta:

- a) dall'Assessore regionale ai trasporti, Presidente;
- b) dal Direttore del Servizio regionale dei trasporti pubblici locali, Vicepresidente;
- c) da un rappresentante della Direzione compartmentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- d) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, designato congiuntamente;
- e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
- f) da un rappresentante della sezione regionale dell'Unione Province italiane;

g) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di taxi, congiuntamente designati;

h) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, congiuntamente designati;

i) da un rappresentante dell'associazione degli utenti;

j) da un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti e dura in carica cinque anni.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio dei trasporti pubblici locali con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 6.

Funzionamento della Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

1. La Commissione è convocata dal Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.

4. Nel periodo intercorrente tra la convocazione e la data della seduta i componenti della Commissione hanno facoltà di prendere visione degli atti e della documentazione presso gli uffici regionali indicati nell'avviso.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.

7. Ai componenti esterni la Commissione spettano i compensi e i rimborsi spese determinati in base alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

Art. 7.

Istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. È istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovetture;
- b) conducenti di motocarrozze;
- c) conducenti di natanti;
- d) conducenti di veicoli a trazione animale.

3. È ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo.

4. L'iscrizione al ruolo è condizione per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Art. 8.

Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. Per l'iscrizione al ruolo è richiesto il possesso della patente di guida e dei certificati di abilitazione professionale previsti dalla vigente normativa.

2. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte della Commissione regionale di cui all'art. 9, che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento:

a) alla conoscenza geografica e stradale della regione Friuli-Venezia Giulia e delle aree territorialmente finitime;

b) alla conoscenza delle norme legislative e regolamentari sulla circolazione stradale e sui servizi per i viaggiatori;

c) alla conoscenza delle norme tecniche di esercizio e manutenzione dei veicoli ai fini della sicurezza dei mezzi e della tutela ambientale.

3. Il possesso della patente di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui al comma 1 è attestato con le modalità di cui al regolamento approvato con D.P.G.R. 4 gennaio 1995, n. 09/Pres.

4. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto al ruolo.

Art. 9.

Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli

1. È istituita, presso la sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale, la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.

2. La Commissione assolve i seguenti compiti:

a) valuta le domande per l'iscrizione al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di idoneità morale e professionale;

b) verifica il permanere del possesso da parte dei soggetti già iscritti a ruolo dei requisiti di idoneità morale e professionale e verifica periodicamente il possesso dei requisiti di idoneità morale;

c) accerta mediante esame il requisito professionale;

d) redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo e lo trasmette alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.

3. La Commissione è così composta:

a) dal Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, Presidente;

b) da un rappresentante di ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione Friuli-Venezia Giulia;

c) da un rappresentante della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

d) dal Direttore del Servizio regionale dei trasporti pubblici locali;

e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia.

4. Per ciascun componente effettivo viene nominato un sostituto, che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste con qualifica non inferiore al settimo livello.

Art. 10.

Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli

1. La Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta medesima su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti e dura in carica cinque anni.

2. La Commissione è convocata dal Presidente.

3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal suo sostituto.

4. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

6. La Commissione adotta il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 11.

Figure giuridiche

1. Fermo restando, secondo quanto stabilito dal successivo art. 12, che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi è riferita ad un singolo veicolo, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6;

b) associarsi in cooperative operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in tutte le altre forme di impresa previste dalle vigenti leggi;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2, dell'art. 1.

2. Nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 12.

Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero esser stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5. In deroga al comma 4, nei comuni nei quali alla data del 1° ottobre 1995 operavano imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea con personale dipendente, il rilascio di nuove licenze viene determinato nel rispetto di una graduatoria formata sulla base dell'anzianità di servizio maturatisi in qualità di dipendente o di sostituto alla guida del titolare delle imprese stesse. Un periodo di assenza dal servizio antecedente al 1° ottobre 1995 e superiore ad un anno fa decedere il diritto di inserimento nella graduatoria.

Art. 13.

Trasferibilità delle licenze

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 7 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 7 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 14.

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 7 e in possesso dei requisiti prescritti:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per chiamata alle armi;

c) per un periodo di ferie non superiore a giorni cinquanta anni;

d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 7 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire i lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 230/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 7, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice civile.

Art. 15.

Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. Per il servizio di taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatte salve le norme speciali stabilite dalla regione atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

2. Nel servizio di noleggio con conducente esercito a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. Potrà essere consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

4. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

5. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei compatti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 2 purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa; il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

Art. 16.

Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tarifario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta, deve essere bianca così come individuata dal decreto 19 novembre 1992 del Ministro dei trasporti; entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le autovetture adibite al servizio di taxi dovranno avere il colore previsto dal citato decreto.

7. I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, così come individuati dal decreto del Ministro dei trasporti.

Art. 17.

Tariffe

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Per il servizio di noleggio con conducente, i comuni determinano una tariffa chilometrica minima e massima secondo i criteri disposti dal decreto 20 aprile 1993 del Ministro dei trasporti.

5. I comuni individuano i criteri di adeguamento automatico delle tariffe su base annuale.

Art. 18.

Disposizioni particolari

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'art. 4, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Per il servizio di taxi, effettuato per il trasporto di soggetti portatori di handicap, non è applicabile quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15.

4. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio comparto e provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

5. Nel caso in cui un comune sia sprovvisto sia del servizio di taxi sia del servizio di noleggio con conducente, l'utente di detto comune può avvalersi del servizio di taxi dei comuni vicini.

Art. 19.

Infrazioni e sanzioni amministrative

1. Le violazioni amministrative dei regolamenti comunali, di cui all'art. 4, sono punite ai sensi degli articoli 106, 107, 108, 109 e 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'inosservanza delle norme di cui all'art. 2, commi 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecunaria da L. 250.000 a L. 750.000. L'applicazione della sanzione compete al comune in cui l'infrazione è stata accertata secondo la procedura di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Art. 20.

Norma transitoria

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento comunale di cui al comma 1 dell'art. 4, i comuni adeguano le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente non conformi alle disposizioni di legge.

Art. 21.

Servizio di piazza in ambito aeroportuale

1. Nell'ambito degli aeroporti operanti nel Friuli-Venezia Giulia aperti al traffico aereo civile sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di auto pubblica rilasciata dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.

2. La determinazione delle tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, verranno disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 22.

Norma transitoria

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 8, i soggetti in possesso della patente di guida e dei certificati di abilitazione professionale, dipendenti dalle imprese esercenti il servizio di taxi alla data del 31 dicembre 1994, sono iscritti di diritto nel ruolo di cui all'art. 7.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Gli oneri previsti dall'art. 6, comma 7, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bolettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 5 agosto 1996

CECOTTI

96R0622

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1996, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente «Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (C.A.I.) nel Friuli-Venezia Giulia».

(Pubblicata nel *Bolettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 32 del 7 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per una più qualificata tutela, promozione e fruizione delle zone di media ed alta montagna, la regione riconosce la funzione culturale, sociale e di punto di riferimento svolta dal Club Alpino Italiano (C.A.I.), in conformità ai principi enunciati dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, come modificata dalla legge 24 dicembre 1965, n. 776 ed individua nella Delegazione regionale del C.A.I. del Friuli-Venezia Giulia il principale organo tecnico di consulenza per gli atti legislativi e normativi inerenti alla fruizione turistica e alla conservazione ambientale della montagna e, in tal senso, di riferimento per l'elaborazione di piani programmatici di sviluppo e per il coordinamento delle attività oggetto di sostegno ai sensi della presente legge.».

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni
dell'art. 2 della legge regionale n. 34/1992

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 34/1992 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'esercizio coordinato delle funzioni trasferite alle Comunità montane, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, gli interventi contributivi per la ristrutturazione e manutenzione di rifugi e bivacchi, nonché per la realizzazione e la manutenzione di sentieri alpini e di vie ferrate, con i relativi impianti fissi di sicurezza, sono decisi dalla Comunità montane sentita la Delegazione regionale del C.A.I. del Friuli-Venezia Giulia, in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle necessità presenti nelle diverse parti del territorio montano.».

2. Dopo il comma 2 della legge regionale n. 34/1992 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Limitatamente alle questioni di specifica competenza, viene sentito anche il Collegio delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 44.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 34/1992

1. L'art. 3 della legge regionale n. 34/1992, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Programma regionale delle iniziative del C.A.I.
e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

1. Il complesso degli interventi di promozione e di finanziamento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a* e *b*), viene delimito annualmente nell'ambito di un programma regionale delle iniziative del C.A.I., predisposto dalla Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, commisurato all'entità dello stanziamento a tal fine autorizzato dal bilancio regionale.

2. Gli interventi di cui alle lettere *c* e *d*) dell'art. 2, comma 1, relativi all'organizzazione del soccorso alpino e speleologico, sono definiti annualmente nell'ambito di un programma regionale delle iniziative del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Sezione speciale del C.A.I. - Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, commisurato all'entità delle risorse poste a tal fine nel bilancio regionale.

3. I programmi, corredati della documentazione illustrativa e dei preventivi di spesa delle singole iniziative previste, sono presentati al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive entro il mese di febbraio di ogni anno, e sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività ricreative e sportive, d'intesa con l'Assessore all'Ufficio di piano e l'Assessore al commercio e turismo.».

Art. 4.

Norme finanziarie

1. In relazione al disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 34/1992, come modificato dall'art. 3, per le finalità previste dall'art. 2, comma 1, lettere *a* e *b*) della medesima legge regionale n. 34/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

2. In relazione al disposto di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 34/1992, come modificato dall'art. 3, per le finalità previste dall'art. 2, comma 1, lettere *c* e *d*) della medesima legge regionale n. 34/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 — alla Rubrica n. 24 — programma 2.4.5. — spese correnti — Categoria 1.6 - Sezione VIII, sono istituiti i seguenti capitoli:

a) capitolo 6105 (1.1.162.2.08.32) con la denominazione «Contributi per la realizzazione del programma regionale delle iniziative promosse dal Club Alpino Italiano (C.A.I.)» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998;

b) capitolo 6106 (1.1.162.2.08.32) con la denominazione «Contributi per il sostegno dell'attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Sezione Speciale del Club Alpino Italiano (C.A.I.) - Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

4. All'onere complessivo di lire 1.500 milioni, in termini di competenza, derivante dai commi 1 e 2, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6107 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

5. Sui precitati capitoli 6105 e 6106 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni e rispettivamente di lire 300 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6107.

6. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 6105 e 6106 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

7. Il precitato capitolo 6107 è eliminato dall'elenco n. 1, allegato ai bilanci predetti, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 10/1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 agosto 1996

CECOTTI

96R0623

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 23.

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 76
del 23 agosto 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I FINALITÀ

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

TITOLO II

RACCOLTA DEI FUNGHI

Capo I

AUTORIZZAZIONE E LIMITI ALLA RACCOLTA

Art. 2.

Autorizzazione alla raccolta

1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio:

a) di una autorizzazione, sotto forma di apposito tesserino, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale, avente validità su tutto il territorio regionale;

b) del permesso di cui al comma 5 che consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'ente che l'ha rilasciato.

2. Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, e noi Comuni parzialmente montani; le Province per il rimanente territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui al comma 1, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.

3. A partire dal 1^o gennaio 1998, per l'ottenimento del tesserino è necessaria la frequenza di un corso formativo, finalizzato alla conoscenza delle specie fungine, le cui modalità organizzative sono determinate dalla Giunta regionale.

4. A partire dalla medesima data di cui al comma 3, per i cittadini provenienti da altre Regioni, il rilascio del tesserino è subordinato all'attestazione della frequenza di un corso formativo, comunque effettuato.

5. Le Comunità montane e le Province determinano su base annua:

a) il numero massimo di permessi differenziati in giornalieri, settimanali, mensili ed annuali da rilasciare ai soggetti in possesso del tesserino regionale, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti;

b) i soggetti abilitati alla distribuzione dei permessi in ogni Comune.

6. La Giunta regionale determina, sentite le Province e le Comunità montane, le giornate nelle quali è consentita la raccolta.

7. Nei territori appartenenti al demanio regionale, il tesserino ed il permesso sono rilasciati dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10.

8. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruitori, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dall'ente gestore del parco stesso.

Art. 3.

Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);

b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);

c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);

d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);

e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);

f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);

g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);

h) CLITOCYBE GEOTROPA;

i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);

j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);

k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);

l) POLYPORUS poes caprae;

m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);

n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concreti.

3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifestate tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

5. È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovo chiuso.

6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

Art. 4.

Modalità di raccolta

1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umidoso del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche culturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5.

Divieti di raccolta

1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 6.

Limitazioni temporali

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui al comma 6 dell'articolo 2, o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunità montane o dei Comuni interessati.

Art. 7.

Corsi didattici

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

Capo II

DEROGHE E RACCOLTA A FINI ECONOMICI

Art. 8.

Autorizzazione speciale

1. Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

Art. 9.

Deroghe per le zone montane

1. Le Comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo.

Art. 10.

Agevolazioni alla raccolta

1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:

a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;

b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3.

2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;

b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agro-forestali.

TITOLO III COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Art. 11.

Commercializzazione

1. L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.

2. Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può essere adibito un istituto o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalità.

4. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32, lettera g), dello Statuto.

5. Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del DPR 14 luglio 1995, n. 376.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 12.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 13.

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui all'articolo 3;

b) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 4;

c) da lire 50.000 a lire 100.000 per ogni Kg., o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

d) da lire 50.000 a lire 100.000 per la raccolta in zone di divieto;

e) da lire 50.000 a lire 100.000 per chi viola le altre disposizioni previste dalla presente legge.

2. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore.

3. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.

4. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1 sono cumulabili.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Istituzione Ispettorati micologici

1. Presso ogni Unità locale socio sanitaria è istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.

2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio sanitarie medesime.

Art. 15.

Disposizioni esecutive di attuazione

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e definisce il fac-simile del tesserino di cui all'articolo 2.

Art. 16.

Introiti

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di un contributo variabile da lire 5.000 a lire 150.000.

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota non inferiore al settanta per cento a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative di cui all'articolo 7 e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge.

3. Le Comunità montane e le Province possono determinare l'esenzione, per i residenti, dal pagamento del contributo di cui al comma 1.

Art. 17.

Abrogazione

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 15 novembre 1994, n. 66;

b) l'articolo 11 della legge regionale 1º febbraio 1995, n. 6.

Art. 18.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui al Titolo II, nonché l'articolo 11 commi 1 e 2 si applicano a partire dal 31 marzo 1997.

2. Fino alla data di cui al comma 1, per la raccolta dei funghi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 agosto 1996

GALAN

96R0730

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1996, n. 32.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 1996)

(Omissis).

96R0515

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 33.

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali anno 1994 - Liquidazione prestazioni straordinarie 1995.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Liquidazione delle prestazioni straordinarie

1. È autorizzata la liquidazione delle prestazioni straordinarie, anche in eccezione a quelle retribuibili a norma del contratto nazionale di lavoro, rese dal personale nel corso del 1995 per fronteggiare, a causa degli eventi alluvionali del novembre 1994, il maggior carico di lavoro determinatosi nella generalità delle strutture dell'Ente.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 valutati in L. 200 milioni si fa fronte, se necessario, con integrazione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 10135, mediante prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 1996

GHIGO

96R0554

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 34.

Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(Pubblicata nel supplemento al *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 28 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Qualifica dirigenziale unica

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita la qualifica dirigenziale unica, in applicazione delle norme di cui all'articolo 15 del medesimo decreto.

2. I dirigenti regionali inquadrati nella ex seconda qualifica dirigenziale a seguito di procedura concorsuale avverso la quale è pendente ricorso giurisdizionale, restano confermati nella posizione giuridica ed economica acquisita, fino alla data di conclusione dell'eventuale procedura di rifacimento del concorso e comunque non oltre il 31 marzo 1997.

Art. 2.

Ruolo unico della dirigenza

1. Il personale appartenente alla qualifica dirigenziale unica è inserito in un ruolo unico regionale della dirigenza.

2. La Giunta regionale individua le strutture organizzative, di cui alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 «Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte» e successive modifiche e integrazioni, per la cui direzione è necessario il possesso di specifici diplomi di laurea e di eventuale abilitazione professionale o iscrizione ad albi professionali.

Art. 3.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 12, 13, 18, 22, 26 e 27 della legge regionale n. 42/1986 nelle parti in cui per l'affidamento degli incarichi dirigenziali si fa riferimento alla seconda o prima qualifica dirigenziale e tutte le altre disposizioni in materia che contrastano con il principio della qualifica dirigenziale unica.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti di cui ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'anno 1996.

Art. 5.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 1996

GHIGO

96R0555

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 35.

Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge disciplina la delega o la subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, attività urbanistico-edilizia di competenza regionale.

Art. 2.

Funzioni delegate, subdelegate e competenze

1. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene alimenti e bevande, di sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria sono delegate alle Aziende sanitarie, Unità sanitarie locali (USL) competenti per territorio.

2. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di profilassi di malattie infettive e diffuse ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, disciplina dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi sono subdelegate alle Aziende sanitarie, USL competenti per territorio.

3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di attività urbanistico-edilizia sono delegate ai Comuni territorialmente competenti.

4. Gli enti delegati o subdelegati esercitano le suddette funzioni nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introiti negli appositi capitoli di bilancio degli enti delegati o subdelegati e vengono utilizzati per finanziarie le spese di gestione delle funzioni delegate o subdelegate ad eccezione di quelli destinati al fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: «Norme per la edificabilità dei suoli».

Art. 4.

Disposizioni particolari per le funzioni delegate o subdelegate

1. Gli enti delegati o subdelegati sono tenuti annualmente a fornire alla Regione, una relazione sull'andamento delle funzioni delegate o subdelegate indicante in particolare il numero delle sanzioni comminate nell'anno precedente con relativo esito nonché le somme complessivamente introitte.

Art. 5.

Norme transitorie.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge quando il relativo procedimento amministrativo non sia stato concluso.

2. L'esercizio delle funzioni sanzionatorie che accedono a funzioni di amministrazione attiva esercitate direttamente dalla Regione, spetta alla Regione stessa e si intende delegato o subdelegato contestualmente alla delega delle stesse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 1996

GHIGO

96R9556

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 «Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale».

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Introduzione dell'articolo 30-bis nella legge regionale 13 aprile 1995, n. 63

1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale n. 63/1995 è aggiunto l'articolo 30-bis:

«Art. 30-bis (Centri di formazione professionale)

1. Sino alla costituzione delle società consorziali di cui all'articolo 15 e comunque non oltre il 31 agosto 1998, la Regione Piemonte continua ad avere titolarità nella gestione delle attività di formazione professionale svolte nelle proprie sedi decentrate territoriali.».

Art. 2.

Introduzione dell'articolo 30-ter nella legge regionale n. 63/1995

1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale n. 63/1995 è aggiunto l'articolo 30-ter:

«Art. 30-ter (Sopravvivenza di norme relative all'attività dei Centri)

1. Per le attività di cui all'articolo 30-bis restano in vigore le norme di cui agli articoli 14, 15, 25, 25 bis e 30 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 (Disciplina dell'attività di formazione professionale), così come modificata dalle leggi regionali 20 maggio 1980, n. 49, 3 settembre 1984, n. 50, 3 marzo 1988, n. 10, 12 marzo 1990, n. 8.».

Art. 3.

Sostituzione del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 63/1995

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 63/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 8/1980, così come modificata dalle leggi regionali n. 49/1980, 50/1984, 10/1988 e 81/1990, salvo quanto disposto dall'articolo 30-ter».

Art. 4.

Norma abrogativa

1. È abrogata la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 88 (Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63).

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi 3 luglio 1996

GHIGO

96R0557

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1996, n. 37.

Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili» e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1990, N. 13 «DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI».

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 13/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge si definisce:

a) pubblica fognatura: un'opera, o un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, gestiti dagli enti di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 24 dicembre 1979,

n. 650 «Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento»;

b) impianto di depurazione della pubblica fognatura: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche od ogni altro sistema atti a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici e chimici;

c) volume di scarico della pubblica fognatura: il volume giornaliero medio di acque reflue proveniente dalle reti fognarie scaricato in tempo secco, misurato dall'autorità competente al controllo al termine della rete stessa, nel mese di massima produzione dello scarico;

d) scarico puntuale: lo scarico da insediamenti civili o produttivi effettuato sul suolo o nel sottosuolo al solo fine dell'allontanamento dei reflui dall'insediamento stesso e, pertanto, non finalizzato all'utilizzazione dei reflui a beneficio dell'agricoltura;

e) utilizzazione in agricoltura: il riutilizzo degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici mediante la loro distribuzione o qualsiasi altra applicazione sul suolo o nel suolo a fini agronomici;

f) volume di scarico da insediamenti civili: il volume giornaliero medio di acque reflue scaricate misurato dall'autorità competente al controllo nel periodo di maggior produzione dello scarico stesso;

g) P.R.Q.A.: il Piano regionale per la qualità delle acque approvato dal Consiglio regionale, in applicazione dell'articolo 8 della legge 319/1976, con deliberazione 10 aprile 1981, n. 107-2905 e sue successive revisioni.».

Art. 2.

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 13/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Scarichi in pubblica fognatura dotata di impianto terminale o centralizzato di depurazione derivanti da insediamenti produttivi)

1. I titolari degli scarichi nelle pubbliche fognature di insediamenti produttivi sono tenuti a rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari e i limiti di accettabilità stabiliti dagli enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature stesse.

2. Le norme, le prescrizioni regolamentari e i criteri per la determinazione dei limiti di accettabilità di cui al comma 1 sono stabiliti:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli impianti di depurazione già funzionanti;

b) entro sei mesi dall'entrata in funzione a regime per gli impianti di depurazione attivati dopo l'entrata in vigore dei impianti di depurazione attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. Non sono ammesse deroghe per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile di cui all'Allegato I della deliberazione del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

4. Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi sono rilasciate unicamente dagli enti gestori dell'impianto di depurazione terminale.».

2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 13/1990 rilasciate da soggetti diversi dall'ente gestore dell'impianto di depurazione sono trasmesse al suddetto ente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di essere riesaminate e confermate o revocate dallo stesso.

Art. 3.

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 13/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature e relativi controlli)

1. Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate all'autorità competente al controllo ove ha sede lo scarico finale dopo il relativo trattamento di depurazione:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo scarico di pubbliche fognature esistenti;

b) prima dell'attivazione per lo scarico di pubbliche fognature nuove.

2. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per gli scarichi che rispettano le norme, le prescrizioni e i limiti di accettabilità di cui agli articoli 10 e 11.

3. L'autorizzazione è rilasciata in forma provvisoria per gli scarichi non ancora collegati a impianto terminale o centralizzato di depurazione; tale autorizzazione contiene le prescrizioni e gli eventuali limiti di accettabilità cui è assoggettato lo scarico fino alla data di entrata in funzione a regime dell'impianto di depurazione.

4. L'autorità competente al controllo esercita le proprie funzioni avvalendosi, anche al fine del rilascio delle autorizzazioni, degli organismi tecnici previsti dalla legislazione vigente.

5. Il controllo sulla qualità degli scarichi terminali degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature dovrà essere correlato ed accompagnato al controllo sulla qualità dei reflui in ingresso all'impianto.».

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/1990 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorità competente al controllo attribuisce la qualifica di scarico di insediamento civile e lo classifica in base alle categorie previste dall'articolo 14, avvalendosi degli organismi tecnici previsti dalla legislazione vigente.».

Art. 5.

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13/1990 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «L'autorità competente al controllo può prevedere, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, forme di rinnovo tacito della stessa».

Art. 6.

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 13/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. (Disciplina degli scarichi della classe B)

1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti o a questi equiparati della classe B di cui all'articolo 14 nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti:

a) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a un millimetro;

b) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2 così come modificato della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 66.

2. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi in caso di recapito in corpi idrici superficiali sono sottoposti fin dall'attivazione ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2 così come modificato dalla legge regionale n. 66/1994.

3. Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili esistenti o ad essi equiparati sono sottoposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge n. 319/1976.

4. Per gli insediamenti civili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) e per gli insediamenti civili equiparati agli esistenti aventi le stesse caratteristiche, lo scarico puntuale è sempre ammesso nell'ambito della presente legge nel rispetto del limite quantitativo massimo di 240 metri cubi annui per ettaro e delle norme igienico-sanitarie.

5. Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili nuovi sono sottoposti fino dall'attivazione ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge n. 319/1976, ad eccezione degli insediamenti aventi le stesse caratteristiche degli insediamenti richiamati al comma 4, per i quali vale, fino dall'attivazione, la disciplina del medesimo comma.».

Art. 7.

1. L'articolo 21 della legge regionale n. 13/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (Utilizzazione in agricoltura degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici)

1. Ai fini della presente legge si intendono per effluenti i provenienti da allevamenti zootecnici:

a) i letami: materiali palabili derivati dalla miscela di fuci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera; sono assimilate ai letami le fuci, le urine e le frazioni ipospese palabili provenienti dal trattamento fisico o meccanico dei liquami, nonché il colaticcio dei sili di foraggio, della lettiera e dei luoghi di accumulo e stoccaggio dei letami;

b) i liquami: materiali non palabili derivati dalla miscela di fuci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera; sono assimilate ai liquami le frazioni non palabili provenienti dal trattamento dei liquami, gli escrementi di volatili domestici diruiti con acque di lavaggio, nonché le acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature zootecniche.

2. L'utilizzazione in agricoltura dei letami, così come definiti al comma 1 e da intendersi come sole materie fecali, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni, né del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 «Attuazione delle Direttive CEE n. 74/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrisfenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

3. L'utilizzazione in agricoltura dei liquami, così come definiti al comma 1, rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 319/1976.

4. Con apposita legge regionale sono disciplinate le attività di utilizzazione in agricoltura degli effluenti di cui ai commi 2 e 3 al fine di prevenirne gli effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, consentendo nel contempo la loro corretta utilizzazione agronomica.».

Capo II

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER TALUNE TIPOLOGIE DI SCARICHI DA INSEDIAMENTI CIVILI EQUIPARATI AGLI ESISTENTI E PER GLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE.

Art. 8.

1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21, comma 5 della legge n. 319/1976, così come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza aver richiesto l'autorizzazione non si applicano ai titolari degli insediamenti civili appartenenti alle classificazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 13/1990 che, ancorché qualificabili equiparati agli esistenti, non hanno presentato la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 13/1990 per la suddetta tipologia di scarico, qualora presentino tale istanza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione presentate nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 13/1990 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21, comma 5 della legge n. 319/1976, così come modificato dall'articolo 6 del d.l. n. 79/1995, convertito dalla legge n. 172/1995, per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza aver richiesto l'autorizzazione non si applicano ai titolari degli scarichi delle pubbliche fognature che non hanno presentato domanda di autorizzazione alla Provincia competente per territorio a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 «Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e

Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni», qualora presentino tale istanza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione presentate nel periodo intercorrente fra il 1^o marzo 1994 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III
TRANSITORIETÀ ED URGENZA

Art. 10.

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 13/1990 come modificato dalla presente legge, all'utilizzazione in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici si applicano le seguenti disposizioni:

a) le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale 2 giugno 1995, n. 235 si fritendono rilasciate ai sensi della legge n. 319/1976 e sono prorogate sino al 31 dicembre 1996, se scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino al 30 giugno 1997, se in essere alla stessa data; le Province determinano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i tempi entro i quali devono essere presentate alle Province stesse le domande di rinnovo, fatte salve le istanze già presentate, le quali sono da intendersi valide ai sensi della presente disposizione;

b) per gli insediamenti, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 13/1990 restano valide le notificazioni ivi previste;

c) possono essere applicati su o nel terreno soltanto i liquami idonei a produrre un effetto fertilizzante e ammendante; al momento del loro impiego in agricoltura tali liquami sono soggetti esclusivamente ai limiti di accettabilità di mille milligrammi per chilogrammo di sostanza secca per il rame e di duemila 500 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca per lo zinco, fermo restando che non devono contenere sostanze estranee alla normale attività di allevamento;

d) per quanto non in contrasto con la presente legge, restano valide le disposizioni tecniche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 1996

GHIGO

96R0558

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale della Campania 2 luglio 1996, n. 14 recante: «*Disposizioni in materia di promozione occupazionale*». (Legge regionale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania n. 43 del 15 luglio 1996 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 3^a serie speciale - n. 45 del 16 novembre 1996).

Il titolo della legge citata in epigrafe e riportata alla pag. 25 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* deve intendersi corretto da: «*Disposizioni in materia di promozione occupazionale*», a: «*Norme per la medicina dello sport e per la tutela sanitaria delle attività sportive*».

96R1111

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◊ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Hario, 21
- ◊ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◊ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferra di Cavallo, 43
- ◊ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◊ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◊ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Boccherie, 69
- ◊ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◊ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◊ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◊ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◊ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◊ **VIBO VALENTEA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◊ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◊ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESÀ
Via G. Nappi, 47
- ◊ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◊ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◊ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Rainò, 62/D
- ◊ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◊ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◊ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita dei Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLI
Vla Caravila, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◊ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA

- CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◊ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◊ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI

- LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassei, 15

CESENA

- LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

- LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ

- LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

- LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA

- LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA

- NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA

- LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA

- LIBRERIA MODERNA

VIA FARINI

- LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◊ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

- LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

- LIBRERIA EDIZIONI LINT

VIA ROMAGNA

- LIBRERIA TERGESTE

VIA PIAZZA BORSA

- 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

- CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

- LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI

- LIBRERIA LA CENTRALE

VIA PIAZZA V. EMANUELE

- 8

ROMA

- LIBRERIA DE MIRANDA

VIALE G. CESARE

- 51/E-F-G

LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA

- c/o Pretura Civile, piazzale Clodio

LA CONTABILE

- Via Tuscolana, 1027

LIBRERIA IL TRITONE

- Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

- Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA

VIA S. MARIA MAGGIORE

- 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI

VIALE MANZONI

- 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI

VIA MARCANTONIO COLONNA

- 68/70
LIBRERIA SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

- Via Abruzzo, 4

VIALE MANNELLI

- Viale Mannelli, 10
LIBRERIA TIVOLI

VIALE MANNELLI

- 10
LIBRERIA DE SANTIS

VIA VENEZIA GIULIA

- 5
LIBRERIA "AR"

VIALE MATTETTI

- 43/A-45
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI

- CARTOLIBRERIA GIORGINI

VIA N.S. DELL'ORTO

- 37/38
LIBRERIA GENOVA

VIA GIURIDICA BALDARO

- Via XII Ottobre, 172/R
LIBRERIA IMPERIA

VIALE MATTEOTTI

- 43/A-45
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

VIALE MARECHIA

- CARTOLIBRERIA CENTRALE

VIA DEI COLLI

- 5
LIBRERIA LOMBARDIA

BERGAMO

- LIBRERIA ANTICA E MODERNA

VIALO LORENZELLI

- Viale Giovanni XXIII, 74
LIBRERIA BRESCIA

VIALE BRESCIA

- LIBRERIA QUERINIANA

VIA TRIESTE

- 13
LIBRERIA BRESSO

VIALE CORRIDONI

- Via Corridoni, 11
LIBRERIA BUSTO ARSIZIO

VIALE BORAGNO

- 4
LIBRERIA COMO

VIALE GIURIDICA BERNASCONI

- Via Mentana, 15
LIBRERIA NANI LIBRI E CARTE

VIA CAIROLI

- 14
LIBRERIA CREMONA

VIALE DEL CONVEGNO

- Corso Campi, 72
LIBRERIA GALLARATE

VIALE TORINO

- 8
LIBRERIA LECCO

VIALE PIROLA MAGGIOLI

- Cors Mart. Liberazione, 100/A
LIBRERIA LODI

VIALE ADAMO DI PELLEGRINI

- Cors Umberto I, 32
LIBRERIA MANTOVA

VIALE CONCESSIONARIA

- IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
LIBRERIA MONZA

VIALE DELL'ARENARIO

- Via Mapelli, 4
LIBRERIA SONDRIO

VIALE MAC

- Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ◊ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
- MARCHE**
- ◊ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◊ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◊ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◊ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◊ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22
- MOLISE**
- ◊ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- PIEMONTE**
- ◊ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◊ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◊ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◊ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◊ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◊ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◊ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◊ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- PUGLIA**
- ◊ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◊ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacomo Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◊ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◊ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◊ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◊ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◊ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◊ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◊ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229
- SARDEGNA**
- ◊ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.lli DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◊ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◊ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- SICILIA**
- ◊ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◊ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◊ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◊ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◊ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◊ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
- ◊ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◊ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◊ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◊ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INQUAGGIATO
Via Villaernosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Besso, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimio, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◊ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◊ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81
- TOSCANA**
- ◊ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◊ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46 R
- ◊ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◊ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amadeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◊ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Panfilo, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◊ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◊ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◊ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◊ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◊ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◊ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◊ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◊ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◊ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◊ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◊ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- VENETO**
- ◊ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◊ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◊ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◊ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◊ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fenton
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◊ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELF BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
- ◊ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA *Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 385.000	- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 211.000	- semestrale	L. 49.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 72.500	- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 50.000	- semestrale	L. 118.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 216.000	- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 120.000	- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 350.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni (06) 85082150/85082276 - inserzioni (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 5 0 0 9 6 *

L. 5.600